



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 156

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/15 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + ALTRI

UDIENZA DEL 25/07/2016

Esito: Non determinato

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
--	---

- dall'Avvocato Francesco Centonze, sostituito con delega verbale dall'Avvocato Stefano Maggio;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega scritta dall'Avvocato Stefano Maggio;
 - Imputato **De Felice Salvatore**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente, e dall'Avvocato Leonardo Lanucara, presente, anche in sostituzione dell'Avvocato Luca Sirotti, con delega orale;
 - Imputato **D'Alò Salvatore**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi come sopra;
 - Imputato **Archinà Girolamo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, assente, Avvocato Rossetti 97 quarto comma;
 - Imputato **Perli Francesco**, assente Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, assente, sostituiti con delega scritta dall'Avvocato Martucci;
 - Imputato **Ferrante Bruno**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;
 - Imputato **Buffo Adolfo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani assente e dall'Avvocato Carlo Sassi, assente; l'Avvocato Sassi sostituito con delega verbale dall'Avvocato Stefano Maggio;
 - Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
 - Imputato **Giovinazzi Cosimo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, presente;
 - Imputato **Di Noi Giuseppe**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci, assente;
 - Imputato **Raffaelli Giovanni**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;

- Imputato **Palmisano Sergio**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lorenzo Aldo Mariucci e dall'Avvocato Luca Sirotti, assenti, l'Avvocato Lanucara sostituito per entrambi.
- Imputato **Ceriani Alfredo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, assente, e Avvocato Convertino, assente, entrambi sostituiti giusta delega orale dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, già assente, Avvocato Melucci, assente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Bessone Enrico**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, assente, e l'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, assente e dall'Avvocato Vozza, come sopra;
- Imputato **Florido Giovanni**, già assente, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, entrambi assenti, sostituiti dall'Avvocato Maria Chiara Lerario;
- Imputato **Conserva Michele**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, presente;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, già assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Andrea Sambati, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, già assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, sostituito dall'Avvocato Alessandra Tamburrano per delega orale;
 - Imputato **Veste Angelo**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente, Avvocato Vozza ex Articolo 97, quarto comma;
 - Imputato **De Michele Cataldo**, presente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
 - Imputato **Vendola Nicola**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Stefano Ippazio**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, presente anche in sostituzione dell'Avvocato Carlo Raffo;
 - Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, difeso dall'Avvocato Giandomenico Bruni, presente;
 - Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, l'Avvocato Raffo sostituito con delega verbale dall'Avvocato Gianluca Mongelli;
 - Imputato **Fratoianni Nicola**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, già assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Giovanni Orfino;

- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito da Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Assennato Giorgio**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, e Avvocato Michele Laforgia, assente e sostituiti dall'Avvocato Giovanni Orfino;
- Imputato **Pelaggi Luigi**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Ticali Dario**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano e Valerio Vancheri, assenti, nominiamo l'Avvocato Vozza;
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti con delega orale dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **ILVA S.p.A.**, già assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto per delega orale;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, presente;
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, già assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e Avvocato Gianluca Pierotti, presente;

Responsabile Civile:

Regione Puglia assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, assente sostituito per delega scritta dall'Avvocato Vitalberto Melillo;

Riva Forni Elettrici, Avvocato Pasquale Annicchiarico,

presente, assente l'imputato.

Riva Fire, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annichiarico presente.

Parti Civili:

L'Avvocato Riccardo Mele, presente, presente personalmente Romandini Luigi.

L'Avvocato Alessandro Apolito.

AVVOCATO Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Arca Ionica costituita con l'Avvocato Andrea Blonda.

AVVOCATO Andrea BLONDA - Presente l'Avvocato Blonda, il rappresentante legale dell'Arca non è in Aula.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO Rosato Martino Paolo - È assente, sono assenti le Parti. In sostituzione dell'Avvocato Silvestre, con delega orale l'Avvocato Rosato Martino Paolo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese. Non c'è.

L'Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente. Rilevo che di tutti i miei assistiti è presente solo il signor Mottolese.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - D'Alessandro Antonio, assente, con l'Avvocato Cosimo Antonicelli, presente.

Italia Nostra Onlus, con l'Avvocato Cosimo Manca. Non c'è il legale rappresentante di questa Onlus.

Lippo Cosimo, assente, Avvocato Dionigi Rusciano, presente.

Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, legale rappresentante Luca Lazzaro, Avvocato Donato Salinari.

Legambiente Onlus, assente, con l'Avvocato Eligio Curci, assente.

AVVOCATO CODA - Assente, è sostituito l'Avvocato Curci

dall'Avvocato Coda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Legambiente Puglia, assente,
con l'Avvocato Ludovica Coda, presente.

I.N.A.I.L. con l'Avvocato Ernesto Aprile, assenti.

Associazione Contramianto e altri rischi Onlus, Avvocato Ezio
Bonanni.

AVVOCATO BONANNI - (Intervento svolto lontano dal
microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È presente Carleo Luciano.

Avvocato Fabrizio Lamanna, assente.

Avvocato Fausto Soggia.

Avvocato Enzo Pellegrin.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente, signor Presidente, delle
mie Parti Civili non è presente nessuno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - L'Avvocato Vitale è sostituito da me
con delega orale, Avvocato Enzo Pellegrin. Non c'è
nessuna delle Parti presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pasedena S.r.l., con
l'Avvocato Filiberto Catapano Minotti, nessuno è
presente.

Societ Energy, Al Faro S.r.l. e D'Amore Nicola, Avvocato
Francesca Conte.

AVVOCATO Federica LEUZZI - Assente, è sostituita con delega
orale dall'Avvocato Federica Leuzzi. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - WWF Onlus, con l'Avvocato
Francesco Di Lauro.

AVVOCATO DI LAURO - Presente. Assente il rappresentante legale
della WWF.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Francesco Nevoli.

AVVOCATO NEVOLI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Francesco Tanzi.
Comune di Statte, Avvocato Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Presente. La parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - USL-CISL Regionale Puglia

Basilicata, CISL Provinciale di Taranto, FIM-CISL Provinciale di Taranto, assenti. Avvocato Giuseppe Iaia, Assente.

Provincia di Taranto, Avvocato Lelio Palazzo.

AVVOCATO Lelio PALAZZO - Presente, Presidente. Assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presente, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto con l'Avvocato Leonardo Spampinato, assente.

Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando. Nessuno è presente.

Andriani Anna, e Adriani Anna in qualità di esercente la patria potestà sulla minore Di Giorgio Sara, e Vincenzo Di Giorgio, Avvocato Luca Tatullo. Tutti assenti.

L'Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Antonante Pasquale, esercente la patria potestà su Antonante Eleonora Iole, Caputo Angelo, Catino Domenico, De Fazio Concetta, D'Ippolito Paola, Piepoli Cosimo, Premici Giuseppe, Scalone Valeria, quale esercente la patria potestà su Antonante Eleonora Iole, Scasciamacchia Eugenio, Todaro Giuseppe, Velle Rosa, Villani Francesco, Avvocato Maria Letizia Mongello, tutti assenti.

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro ANMIL, Avvocato Maria Tritto, assenti.

Bruno Antonio con l'Avvocato Antonio Di Bello, presente.

AVVOCATO DI BELLO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Sergio Torsella.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presente, Presidente, sono presenti i signori Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo. Tutti gli altri assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Martino Paolo

Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente, Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

AVVOCATO Massimiliano DEL VECCHIO - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - CGIL con l'Avvocato Massimo Di Celmo.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Del Vecchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Mimmo Lardiello.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente l'Avvocato Lardiello, sostituito con delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Mino Cavallo, non c'è. Non è presente nessuno.

Labile Massimo, con Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Rita Secondo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio del Foro di Taranto.

AVVOCATO TARQUINIO - Presente. Le parti sono assenti. Sostituisco anche l'Avvocato Cosimo Manca per Italia Nostra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti Italiana (FLM Uniti Italiana) con l'Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Martino Paolo Rosato. La parte è assente,

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pescatori Due Mare Società Cooperativa, legale rappresentante D'Ippolito Egidio, con l'Avvocato Pasquale Bottiglione. Tutti assenti.

L'Avvocato Fabio Petruzzi.

AVVOCATO PETRUZZI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Fabio Petruzzi.

AVVOCATO PETRUZZI - Presente. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Casa di Cura San Camillo, con l'Avvocato Patrizia Raciti.

AVVOCATO RACITI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, l'Avvocato Pierfrancesco Lupo. Tutti assenti.
Piergianni Simeone, Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Presente, la parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Leo Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini Maria Grazia, con l'Avvocato Pietro Dalena. Nessuno è presente.

Giudetti Ennio e Giudetti Giada con l'Avvocato Palasciano Pietro.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - L'Avvocato Palasciano è presente, le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comune di Montemesola e Mottolese Pietro, con Avvocato Raffaella Cavalchini.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti sono assenti.
L'Avvocato Roberto Prete.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Non è presente. Sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini. Le Parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Regione Puglia, Avvocato Salvatore D'Aluiso.

AVVOCATO D'ALUISO - Presente il Difensore, assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Spataro Cosimo, Avvocato assente, Salvatore Maggio. Assente.

L'Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sostituito con delega orale

dall'Avvocato Enzo Pellegrin. Le parti sono tutte assenti, tranne credo SLAI Cobas.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Masella Francesco, assente, con l'Avvocato Marco Ottino. Assente.

L'Avvocato Sergio Torsella che è presente.

L'Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Simone SABATTINI - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Tatiana Della Marra, nessuno è presente.

Avvocato Valerio Sgarrino, presente.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cascarano Lucia, Avvocato Viviana Lanzalonga.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero della Salute, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Fabrizio Muto.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Presidente non è presente. Sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Muto Luigi è assente. Comune di Crispiano, Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Pentassuglia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosimo La Gioia, con l'Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO Anna MURIANNA - Presente. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nicola Virtù, costituito Parte Civile e anche quale erede di Marraffa Maria Raffaella con l'Avvocato Luca Bovino.

AVVOCATO Anna MURIANNA - Anna Murianna come Avvocato presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Federazione Verdi, con l'Avvocato Anna Mariggìo.

AVVOCATO Anna MARIGGIO' - Presente. Assenti i rappresentanti

legali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierluigi Morelli,
presente, parti assenti.

Marsella Dario, assente, Avvocato Raffaele Pesce, assente.

Mancone Alessia, Avvocato Roberto Prete.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Non è presente, sempre
sostituito come sopra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mancone Alessia non c'è. Eredi
di Pugliesi Michelina deceduta il 18.04.2015, Avvocato
Andrea Silvestre.

AVVOCATO - Assente, sostituito come sopra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Basilio Puglia.

AVVOCATO Basilio PUGLIA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Valerio Sgarrino.

AVVOCATO Valerio SGARRINO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Stefano Di Francesco.

AVVOCATO NEVOLI - Sostituito giusta delega. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Orazio Cantore.

AVVOCATO Orazio CANTORE - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Eligio Curci, sostituito
dall'Avvocato Coda.

Mimmo Lardiello.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito dall'Avvocato
Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Apolito.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Bonetto Sergio.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sempre sostituito dall'Avvocato Enzo
Pellegrin. Parti assenti, tranne SLAI Cobas.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è il legale
rappresentante?

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Margherita Calderazzi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non c'è. Quindi, assente, non presente. Bonetto Sergio.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sempre rappresentato dall'Avvocato Enzo Pellegrin.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Assenti le parti. Rosario Cristini.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Eliana Baldo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Presente. Assente il legale rappresentante dell'Assoconsum. Presente la signora Fornaro Annamaria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sergio Torsella, abbiamo già raccolto. Valerio Silvetti si è già detto. È sostituito dall'Avvocato Adriano Minetola. Le parti assenti.

Avvocato Cavalchini abbiamo già detto.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Sì, Presidente, farei presente che è presente in aula il legale rappresentante Fabio Matacchiera per il Fondo Antidiossina.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Petruzzi. Presente, parti assenti. Montanaro Annalisa.

AVVOCATO Annalisa MONTANARO - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Orazio Cantore. Presente, parti assenti. Mimmo Lardiello, assente, sostituito come sopra. Paola De Filippo, assente, sostituito dall'Avvocato Petruzzi. Parte assente. Raffaella Cavalchini, presente, parti assenti. Ancora Raffaella Cavalchini per il Fondo Antidiossina, Avvocato Andrea Silvestre assente, sostituito come sopra. Avvocato Silvetti sempre dall'Avvocato Minetola. Clara Esmeralda Cappabianca, presente, parte assente. Sergio Bonetto.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sempre sostituito dall'Avvocato

Pellegrin. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lioi.

AVVOCATO MINETOLA - Assente, sostituito con delega dall'Avvocato Minetola. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mino Cavallo non c'è. Neanche Matrangelo Marietta. Michele Boittanico, assente. Per Pasqua Vita Gravina e Pina Falco, che non ci sono. Avvocato Rienzi.

AVVOCATO MINETOLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Minetola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sergio Bonetto per Medicina Democratica abbiamo già detto. Andrea Silvestri abbiamo già detto. Rienzi abbiamo già detto, Lioi abbiamo già detto. L'Avvocato D'Elia abbiamo già detto. Simone Sabattini, presente, parti assenti. Avvocato Montanaro. Presente. Parti assenti. Giuliano Leuzzi, assente. Sono pure assenti CODACONS articolo 32. Poi abbiamo Avvocato Lecce.

AVVOCATO LECCE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per l'Avvocato Torsella abbiamo già detto. D'Alena e Avvocato Torsella abbiamo già detto. Lardiello abbiamo già detto. Allena, Avvocato Allena assente, per Cavallo Ida e Cavallo Vito. Avvocato Tatiana Della Marra assente per Cavallo Michele. Avvocato Anna Murianna presente. Parti assenti. Avvocato Bonetto. Come sopra. Avvocato D'Elia abbiamo già detto. Stefano De Francesco sostituito dall'Avvocato Nevoli. La parte assente, la A.S.L.. Avvocato Claudia Esposito, parte assente.

AVVOCATO PETRUZZELLI - Sostituito dall'Avvocato Petruzzelli per delega scritta, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riccardo Mele, già chiamato. Avvocato Nevoli già chiamato. Basilio Puglia, presente,

parte assente. Annaluisa Montanaro, presente. Parti assenti. Cappabianca abbiamo già detto. Rosato abbiamo già detto, Lioi pure, Rienzi pure, Silvestri pure, Eliana Baldo.

AVVOCATO Eliana BALDO - Presente, assente il legale rappresentante di Assoconsum, presente la signora Fornaro Annamaria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Enzo Pellegrin. Presente, è presente la parte. Avvocato Orazio Cantore, presente, parte assente. Avvocato Mancini.

AVVOCATO Viviana LANZALONGA - Assente l'Avvocato Mancini, sostituito con delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Assenti le Parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Valerio Sgarrino. Presente, parti assenti. Raffaella Cavalchini abbiamo detto, per D'Elia abbiamo detto. Patrizia Boccuni.

AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rita Secondo. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Enzo Pellegrin come sopra, Sgarrino come sopra, Cappabianca come sopra, Lardiello come sopra, Valerio Silvetti come sopra.

Benissimo. Allora, noi dobbiamo proseguire con le eccezioni preliminari in ordine alle costituzioni di Parte Civile, poi dovranno dedurre i Responsabili Civili, il Pubblico Ministero e le Parti Civili. E poi bisognerà dare spazio alle ulteriori questioni preliminari. Noi volevamo in questi tre giorni di questo mese terminare tutte le eccezioni, volevo chiedere se era possibile, se si riesce a contenere gli interventi e ad esaurire tutte le questioni, non solo quelle delle Parti Civili e Responsabili Civili, ma anche tutte le preliminari, noi potremmo soprassedere alle udienze del 5, 6 e 7 di settembre, in modo da dedicare tutto questo tempo a tutto il complesso delle eccezioni che a mercoledì

prossimo sarebbero esaurite. Quindi, non avere delle code per settembre che poi ci imporrebbero di riunirci in Camera di Consiglio per tutto. Questo sarebbe molto complesso. A voi chiederei di contenere gli interventi e di esaurirli tutti entro mercoledì prossimo, se è possibile, altrimenti andiamo a settembre come già detto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, le volevo rappresentare questo problema tecnico che era stato già anticipato dai Pubblici Ministeri alle udienze scorse, e recepito dalla Corte da questo punto di vista. Si era detto che, c'è il Pubblico Ministero che è intervenuto diverse volte sul punto, che prima di fare le questioni di nullità, prima di fare tutte queste questioni dovevamo capire chi erano le Parti che dovevano interloquire. Caso mai non abbiamo capito noi. Allora, il tema è questo: se ho compreso bene, noi facciamo tutte quante le questioni, la Corte decide chi sono le Parti e poi facciamo tutte le eccezioni, giusto?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, noi vorremmo esaurire i rilievi che sono fatti sulle Parti Civili oggi, poi Responsabile Civile oggi, passare la parola al Pubblico Ministero e alle Parti Civili che devono controdedurre rispetto alle eccezioni che le hanno colpite e poi fare tutte le altre questioni preliminari che ci sono da fare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo so, Presidente, se voi non sciogliete la riserva in ordine alle Parti Civili che devono interloquire, sulle nostre questioni chi parla? Cioè non sono legittimate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nel senso che parlerebbe una parte che eventualmente potrebbe non essere ammessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Contribuisce anche quella parte non legittimata alla formazione del vostro

convincimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dipende dai numeri.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Indipendentemente, è formare la questione. Poi la Corte fa come vuole.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo problema sicuramente esiste, però se noi gli interventi li conteniamo in un breve tempo, e ho visto che quasi tutti hanno depositato memoria, alcuni le hanno addirittura lette in aula, facendo perdere tempo a tutti quanti, perché si rimanda alla memoria e la Corte la legge la memoria, voglio dire se fossero poche le questioni preliminari, noi preferiremmo introitare tutto, in modo da avere tutto il periodo estivo per lavorare su questo, e poi cominciare..., leggere l'ordinanza e cominciare eventualmente con..., questo volevamo fare. Comunque questo è il calendario di massima, il rilievo che lei fa è un rilievo sicuramente appropriato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Cioè lo stesso problema ce l'ho anche io come Responsabile Civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi andiamo avanti adesso, vediamo un pochettino che tempistica abbiamo e poi ritorniamo su questo punto. Allora, per oggi ci sarebbe l'Avvocato Annicchiarico, l'Avvocato Loreto, l'Avvocato Rossetti, chi altri c'è che deve intervenire? Avvocato Rossetti, prego.

AVVOCATO LA PORTA - Presidente, soltanto per farle rilevare che sulla posizione Conserva ha già parlato un altro Difensore, le questioni preliminari vanno affrontate per un unico Difensore per Parte, da quanto mi risulta ricordo così, l'Avvocato Palomba...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è l'Avvocato che ha parlato?

AVVOCATO LA PORTA - L'Avvocato Palomba e ha depositato memoria, ragione per cui non credo che l'Avvocato

Rossetti possa interloquire.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole intervenire il Pubblico Ministero su questa?

P.M. Mariano BUCCOLIERO - Presidente, non mi pare che ci siano proprio delle preclusioni processuali per impedire all'altro Difensore di intervenire, magari la Difesa ritengo sia stata unica e hanno concordato un tipo di Difesa...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non c'è nessuna preclusione, può intervenire anche l'Avvocato Rossetti. Avvocato Rossetti, prego.

AVVOCATO LA PORTA - (Intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rossetti, prego. Lei ha fatto il rilievo, è incartato, prego.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Presidente, anche perché comunque il mio intervento non toglierà molto tempo alla Corte. Due annotazioni: mi permetto di divagare brevemente sulla questione che la Signoria Vostra ha posto prima in ordine a quella che è l'importanza dell'ammissione o meno delle Parti Civili anche in relazione a quelle che potrebbero essere successivamente le questioni di carattere, appunto, comunque preliminare, perché è ovvio che è indispensabile da parte da nostra conoscere se abbiamo..., non solo al fine, come ha detto il collega Annicchiarico, di avere o meno maggiori o minori (tra virgolette) "contraddittori o avversari", ma perché ovviamente determinate decisioni possono preludere a ulteriori eccezioni, che ovviamente qualora la Corte invece dimostri un orientamento diverso sarebbero separati. Non voglio anticipare ciò che il collega Petrone ha già inserito con la sua memoria, ma che attiene alle questioni preliminari, in ordine alla necessità o meno di eventuale stralcio delle posizioni

di Florido e Conserva, ma ovviamente, ripeto, è una questione che andrebbe posta. poi fermo restando che possiamo sempre proporla *ad abundantiam*. Per quanto riguarda invece nello specifico la questione delle costituzioni delle Parti Civili, ovviamente nel riportarmi a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, oltre che dall'Avvocato Palomba e dalla memoria, mi preme evidenziare un aspetto che ovviamente è squisitamente della posizione di Conserva e di riflesso solo di Florido, che è quella appunto della relazione della richiesta di danno in relazione a quello che è il capo d'imputazione, perché si è parlato di danno diretto e il collega Caiazza ha illustrato i motivi per cui il danno diretto in questa sede appare non accoglibile. Si è parlato anche di danno da esposizione, e su questo ovviamente le posizioni divergono.

La posizione di Conserva limitata ai capi u) e v) oltre ad una generica contestazione sulla posizione del Romandini, e del Morrone che peraltro non si è neanche costituito Parte Civile, di fatto cosa contesta? Contesta una ingerenza o una presunta ingerenza nella procedura autorizzativa della discarica Mater Grazie e anche questo è un aspetto da valutare. Ripeto, senza entrare nel merito ma comunque va valutata in relazione a quello che è il capo d'imputazione, atteso che non è l'esercizio Ilva in generale che è ritenuto illegittimo così come dal capo d'imputazione, ma è soltanto un certo tipo di attività svolta all'interno dell'Ilva che avrebbe determinato emissioni, e quindi eventualmente danni da esposizione e quant'altro. Per cui la costituzione di Parte Civile fatta eccezione ovviamente per quella di Romandini e della Provincia sulle quali non c'è richiesta di esclusione ovviamente, attesa la posizione chiara rispetto al capo d'imputazione, ripeto,

la domanda che questa Difesa pone alla Corte d'Assise è: ma nel momento in cui anche si dovesse ritenere la fondatezza della richiesta di danno da esposizione, esposizione che è sempre relativa a quelle che sono le emissioni provenienti non da tutto lo stabilimento, ma semplicemente da una parte degli impianti che costituiscono l'Ilva, atteso che l'esercizio dell'Ilva non è un'associazione illecita, ma è un'attività produttiva lecita, si può dire che l'eventuale ingerenza in un procedimento autorizzativo di una discarica, che tra l'altro non ha alcuna finalizzazione, nel senso che comunque poi è pacifico che non è stata mai concessa, può avere avuto influenza indiretta su quelle che sono le emissioni e quindi di conseguenza anche determinare un danno da esposizione, mi sembra che effettivamente anche nella ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover ammettere la costituzione di Parte Civile nei confronti di altri imputati che sono ai vertici della gestione dell'impianto, dire che l'utilizzo della cava abbia determinato una variazione illecita o meno delle emissioni, mi sembra veramente essere al di fuori di quella che è la costruzione.

Ultima annotazione e non tolgo altro tempo alla Corte, danno da emissione. Si è citata la sentenza, le decisioni relative al Processo Eternith, io ho approfittato del week end oltre che per andare al mare, per dare un'occhiata nel pomeriggio alle decisioni relative all'ammissione, ma lì stiamo parlando di questioni relative a persone che hanno dimostrato di aver avuto un'esposizione diretta all'Eternith. Qui l'impostazione è leggermente diversa, qui si parla di persone che per il fatto stesso di vivere ad una distanza non meglio precisata, questo ovviamente poi eventualmente sarà la Corte a dirlo, dallo stabilimento, di fatto avrebbero avuto un danno da esposizione. E questo è un punto

importantissimo ritengo che la Corte dovrà esaminare, perché ovviamente circoscrivere la distanza che è ritenuta idonea a determinare una esposizione valutabile ai fini del danno, determina appunto come dicevo prima tutta una serie di conseguenze anche in ordine ad eventuali eccezioni successive, perché un conto è parlare di esposizione diretta, danno da amianto, io ho lavorato sull'amianto, come è avvenuto in tanti processi che si sono celebrati anche a Taranto, dimostro che ho avuto contatto con la sostanza, e quindi... Qui nel momento in cui si dice io per il solo fatto di essere residente in una zona distante tot metri dallo stabilimento ho diritto a costituirmi Parte Civile, perché oggettivamente ho subito un danno da emissione. E questo penso che sia leggermente diverso e la Corte qualora dovesse ammettere le costituzioni dovrà indicare ritengo i criteri seguiti per determinare quanto è possibile ritenersi all'interno o all'esterno della distanza minima, perché ovviamente questo è un dato fondamentale anche in relazione a quella che è la fondatezza della ipotesi risarcitoria. Detto questo non intendo togliere altro tempo alla Corte e mi associo alle questioni degli altri colleghi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO LORETO - Sì, Presidente. Nell'interesse di Ilva S.p.A., in amministrazione straordinaria, la richiesta di questa Difesa è quella di escludere, di dichiarare inammissibile tutte le costituzioni di Parte Civile che poi nella nota scritta che vi presenterò, sono indicate nominativamente. È comunque una richiesta estesa a tutte le costituzioni contro l'ente incolpato ai sensi del Decreto Legislativo del 231 del 2001. Guardate, Presidente, non è abitudine di chi vi parla nascondersi dietro un dito, quindi probabilmente in un altro contesto questa sarebbe stata una discussione molto più

rapida, ma senza neanche piaggeria e senza alcun tipo, io ritengo doveroso approfondire il tema, proprio considerato quello che è noto essere un orientamento locale di segno differente rispetto a quello espresso dal Giudice di Legittimità. E anche qui in una riflessione, ma da studioso prima che da operatore pratico del diritto, non mi limiterò a dirvi "dovete dichiarare inammissibili le costituzioni contro l'ente, perché lo dice la Cassazione", perché siamo davanti alla Corte d'Assise di Taranto, e non siamo in un sistema di (parola incomprensibile), quindi voi siete liberissimi di motivare diversamente i vostri convincimenti. Io mi permetterò di insistere sul tema, perché con il dovuto rispetto verso quegli argomenti che erano stati sostenuti a supporto della tesi dell'ammissibilità della costituzione di Parte Civile contro l'ente, ci sono arresti anche recenti, ne cito uno della fine del 2014, citato poi più precisamente nella mia memoria, ma direi già depositato dal collega Pierotti e motivato all'inizio del 2015, che ripercorrono analiticamente, criticando e confutando proprio quegli argomenti addotti a supporto alla tesi favorevoli all'ammissibilità dell'istituto. Quindi, quando parliamo di pronunce del Giudice di Legittimità, della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale, delle elaborazioni della dottrina al momento largamente maggioritaria tanto in ambito processuale penalistico, quando in ambito sostanzialistico, facciamo riferimento a delle riflessioni che hanno davvero sviscerato, dissotterrato, analizzato la questione a fondo.

Allora, io mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione alcune considerazioni. Intanto anche proprio per fare un po' di chiarezza, anche le sentenze di Cassazione che il collega ha depositato, sono sentenze che prendono in considerazione..., sentenze dotte, perché prendono in

considerazione anche quegli argomenti addotti da quella dottrina, che lo ribadisco per dovere di chiarezza, è assolutamente minoritaria ad oggi. Gli studiosi più autorevoli tanto in ambito sostanzialistico quanto processuale penalistico, propendono in maniera chiara per la tesi della non configurabilità dell'istituto e oltretutto c'era questo lavoro del professore Grosso sulla rivista italiana di diritto e procedura penale del 2004 che aveva affacciato la tesi della configurabilità, dodici anni di dibattito scientifico successivo a negare queste ragioni. C'è ancora qualcuno che isolatamente continua ad ammetterla come possibilità, ma ripeto si tratta di opinioni sempre più isolate e sempre più minoritarie. Venendo agli argomenti, guardate, io partirei proprio dagli argomenti della giurisprudenza favorevole all'ammissibilità della questione, che ripeto è una giurisprudenza di merito sempre più isolata, tant'è che l'ultimo annullamento della Cassazione è un annullamento anche piuttosto severo e piuttosto perentorio nei termini e nei contenuti. Intanto quale che sia la natura giuridica se si attribuisce alla responsabilità dell'ente, questo è un argomento che non incide in maniera dirimente sulla questione, perché vedete quella giurisprudenza che parlava di natura sostanzialmente penalistica, adesso si propende, probabilmente per l'orientamento maggioritario per una natura che è più una natura da *terzio ingenus*, ma comunque affidato alla vostra competenza, quindi alla competenza del Giudice penale, e se parliamo di *terzio ingenus* è comunque più affine alla natura penale che alla natura amministrativa, ma dice la Cassazione questo non è dirimente. Guardiamo il dato normativo positivo, guardiamo cosa dice il Decreto 231. Allora, Presidente, a mio avviso non può essere considerato un caso il fatto che nell'intero decreto, né la persona offesa né la

Parte Civile come istituti ricevano alcun tipo di menzione. Allora, quando io leggevo qualche sentenza di merito che ammetteva l'istituto che diceva nel silenzio del legislatore si deve propendere per la soluzione positiva, autorevoli i commenti, parlano di ostinato silenzio, io allego alla mia nota di udienza anche il commento alla Corte Costituzionale del 2014 del professore Massimo Ceresa Castaldo, che probabilmente oggi in ambito processuale penalistico è lo studioso più accreditato in materia di responsabilità degli enti. Quando parliamo di ostinato silenzio tanto nella parte statica del Decreto 231, quando vengono individuati i soggetti, quanto nella parte dinamica, quella relativa alla disciplina delle indagini, dell'udienza, non vi è il benché minimo riferimento all'istituto della persona offesa o all'istituto della Parte Civile e questo credo che sia un dato normativo da cui non possiamo prescindere. Ci sono anche dei dati normativi, quindi i soggetti per come vengono individuati, gli istituti, ma basti pensare alla disciplina della richiesta di archiviazione, la richiesta di archiviazione non passa per il vaglio del G.I.P., ha una forma semplificata. I dati di segno positivo, come sottolineava il dottor Argentino, quando l'articolo 27 disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente parla soltanto della garanzia per la sanzione pecuniaria principale per le spese processuali, l'articolo 54 quando disciplina il sequestro conservativo, anche lì si fa riferimento, a differenza che nella disciplina omologa del Codice di rito ad una richiesta che può promanare solo dal Pubblico Ministero e solo e soltanto per le spese pecuniarie, per le spese..., chiedo scusa per la sanzione pecuniaria e per le spese processuali.

Venendo al dunque, sapete molto meglio di me che la 231 contempla una causa di etero integrazione normativa

espressa, l'articolo 34, e poi l'articolo 35 per le disposizioni compatibili, applicabili per l'imputato anche all'ente. Allora, il primo quesito che ci dobbiamo porre è se può essere questa la porta di ingresso di istituti quali sono quelli previsti, l'azione civile nel processo penale, l'articolo 74 del Codice di rito, con il rinvio all'articolo 185. L'articolo 34 dice la Cassazione è chiaro nel dire che queste norme possono essere trasposte nel processo penale ove compatibili. Allora, ci chiediamo: nel momento in cui l'intero corpo normativo non fa un solo riferimento alla figura della Parte Civile e della persona offesa, possiamo parlare di compatibilità? Ma ancora in questo commento del professor Ceresa Castaldo alla Corte Costituzionale, qui soprattutto è la Corte Costituzionale 168 nel 2014 che il collega Pierotti ha depositato, e che io richiamo copiosamente nella mia memoria, si pone un altro problema di compatibilità con la norma processuale, perché l'articolo 83 al primo comma prevede che un soggetto può essere chiamato come responsabile civile se non risponde per fatto proprio. Allora, c'è da riflettere su questo aspetto, tant'è che il vostro collega Fiorentino che aveva sollevato la questione di legittimità davanti alla Corte di Giustizia, chiedendo dell'interpretazione pregiudiziale, cioè se fosse o meno compatibile con il dettato europeo, con i principi di diritto sovra nazionale in materia di tutela delle vittime, un sistema che non contemplasse l'istituto della applicazione, quindi dell'applicazione dell'istituto della Parte Civile e della costituzione di Parte Civile contro l'ente, beh la risposta della Corte di Giustizia era stata piuttosto chiara, nel riconoscere che il dettato normativo italiano oggi non prevede quell'istituto e che tutto al più è un problema del Legislatore, cioè è un problema del Legislatore che de

iure condendo dovrebbe introdurre questo istituto. Perché poi, guardate, l'altro argomento sostanziale su cui io riflettevo leggendo proprio le sentenze di merito è quello di fare riferimento agli istituti dell'esercizio dell'azione civile in ambito penale di cui all'articolo 74, e del richiamo all'articolo 185, quindi il danno del reato, come oggetto di una interpretazione analogica. Allora, anche sul punto la Cassazione è stata chiara. Guardate, ripeto non è una questione l'ha detto la Cassazione, quindi si fa così, non mi permetterei mai, è che c'è una riflessione di fondo che dal punto di vista del diritto sostanziale a mio avviso non è superabile. Quando noi ricorriamo all'analogia nel nostro sistema penale? Quando c'è un vuoto da colmare, ma se non parliamo di una lacuna normativa, ma di una scelta di sistema di tipo diverso, allora la Cassazione insiste sul fatto che l'articolo 74 sta e cade con l'articolo 75 che è ispirato al principio del *favor separationis* tra le giurisdizioni, e l'esercizio dell'azione civile in ambito penale è fattore eccezionale. Allora, sono norme già di per sé suscettibili neppure di una interpretazione estensiva, dice chiaramente la Cassazione, e a costo di essere tedioso, Presidente, io ho riportato parecchi brani, cosa che non faccio mai nelle memorie, proprio perché sono sentenze particolarmente raffinate, particolarmente approfondite, che si sono davvero interrogate a fondo su questi temi. Quindi, perché non è impossibile una interpretazione in via..., né attraverso la clausola di etero integrazione normativa di cui all'articolo 34, né in via diretta? Perché sono norme eccezionali. Sono norme che non sono suscettibili di un'interpretazione analogica. Allora, io leggevo quelle sentenze in cui si dice "sì, c'è il problema che essendo una norma civile, l'altra norma processuale, non sarebbero suscettibili al

limite della tassatività e del divieto di analogia, costituzionalizzato al secondo comma dell'articolo 25". Ma anche qui l'evoluzione della migliore dottrina recepita dalla giurisprudenza pacifica di legittimità, ci dice che il principio di legalità è diventato criterio direttivo anche della disciplina processuale. Io vi produrrò l'ordinanza della dottoressa Gilli, che aveva accolto la mia eccezione. Cioè questo diventa il tema. Per come è stato riformato l'articolo 111, ripeto soprattutto sulla natura eccezionale dell'azione civile nel processo penale, credo che questo sia il vero tema su cui riflettere, non è possibile una interpretazione analogica proprio alla luce di questo passaggio. Stiamo facendo riferimento a norme che vanno lette in una dimensione di sistema, l'articolo 74 e l'articolo 75. Allora, con una Cassazione che afferma a chiare lettere il divieto di analogia rigoroso anche in questo ambito, capiamo le ragioni dell'orientamento contrario, e c'è un altro argomento, guardate, che è profondamente sostanziale. Qual è il danno in questa ipotesi? Il danno da reato. Allora, l'orizzonte del danno risarcibile probabilmente è esaurito proprio dalla danno da reato, perché nell'interpretazione analogica cui si faceva riferimento nelle sentenze di merito, l'equivoco, mi sia consentito, magari anche quello un po' di confondere il fatto di reato con l'illecito amministrativo. Perché? Perché l'illecito amministrativo, e questo lo scrivono chiaramente, tanto la Corte Costituzionale quanto la Cassazione quanto la Corte di Giustizia è una fattispecie più complessa, quale che sia la sua natura, anzi personalmente chi vi parla è abbastanza convinto del fatto che pur essendo un terzo genere di responsabilità sicuramente propende molto più verso quella penale, basti pensare alla vostra competenza, insomma. Ma detto questo, detto questo, badate bene, ci

sono dei criteri costitutivi ulteriori, ce n'è uno di natura organizzativa, dobbiamo accertare la qualifica del preposto, come è inserito, c'è un altro di natura teleologica, l'interesse o il vantaggio per l'ente. Quindi, è un accertamento più complesso, i due termini non possono essere sovrapposti. Allora, se l'articolo 185 parla di fatto, di danno da reato, danno da reato deve essere in senso stretto, questo è l'altro argomento sostanziale forte che non legittima l'interpretazione analogica, è un danno da reato quello del 185. L'illecito ha una dimensione più ampia, quindi questo è un argomento che attiene più alla tassatività del sistema, se guardiamo all'offensività e alla ragionevolezza il danno risarcibile è esaurito in quell'orizzonte, perché altrimenti l'ente come viene chiamato nel processo penale, perché la Corte di Giustizia ha detto che il nostro sistema non collide con i principi di tutela della vittima, perché l'ente può essere chiamato a rispondere come responsabile civile, anzi ecco veniamo al dunque: il vostro collega Fiorentino che dopo aver posto la questione di pregiudizialità nell'interpretazione, solleva la questione di costituzionalità perché a suo dire dice io sono fermamente convinto che l'ente risponde per un fatto proprio, tanto è vero che quando l'ente (parola incomprensibile) 231 non può essere citato come responsabile civile. Insomma una tesi abbastanza opinabile, tant'è che la Corte Costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione, però scrive anche Ceresa Castaldo "è l'occasione per riflettere", cioè il merito di questa rimessione è stata quella di fornire alla Corte Costituzionale l'occasione di intervenire e di chiarire una volta per tutte questo tema. Perché poi, vedete, anche il Giudice delle Leggi ha preso posizioni espresse, e proprio chiarendo,

guardate, era un aspetto che io prima di leggere quella sentenza, pur studiando la responsabilità degli enti, non mi ero mai posto. Cioè oggettivamente se l'ente fosse considerato responsabile per fatto proprio, non potrebbe essere chiamato a rispondere come responsabile civile e sarebbe paradossale davvero.

Allora, questo è il vero tema. La persona fisica cita l'autore del fatto, come autore del fatto, quindi come responsabile diretto e l'ente come responsabile per fatto altrui. E sono argomenti, guardate, che vanno talmente a fondo, anche ragionando proprio su quelle che devono essere le cadenze nell'accertamento della responsabilità dell'ente. Immaginiamo una catena causale nella produzione del danno, in questa catena causale l'ultimo segmento che diventa assorbente è quello del fatto di reato, cioè quando parliamo di Parti Civili e di danno l'unico segmento che interviene nell'eziologia del danno è ancora una volta il fatto di reato. È un danno unico, ed è un danno assorbente, questo è un altro tema sostanziale assai rilevante. Io nella nota poi sviluppo, anche ripeto, mi sono permesso di richiamare testualmente queste pronunce, perché sono proprio pronunce che arrivano al culmine di una riflessione assai a profondità e assai meditata, ma anche pensando un po' a come è concepito il sistema delle conseguenze riparative, l'articolo 17, l'articolo 19, fanno sempre riferimento nell'eliminazione delle sanzioni al risarcimento del danno da reato, e solo da reato. Poi né tanto meno per carità, si può opinare sul fatto che l'ente, l'illecito dell'ente è cosa diversa. E questo la Corte Costituzionale l'ha chiarito in maniera davvero direi cristallina, cioè non possiamo neanche pensare come faceva qualcuno, quasi alla stregua di una responsabilità concorsuale, di una responsabilità per omesso impedimento dovuto alla carenza

dell'organizzazione. Si creerebbe di nuovo il paradosso di non potere citare l'ente come Responsabile Civile altrimenti, perché o risponde per fatto proprio o risponde per fatto altrui. Quindi, sono queste un po' le considerazioni che io offro alla vostra riflessione e al vostro esame. Richiamandomi anche a considerazioni più ampie che sviluppo nella nota di udienza con gli allegati che andrò a depositare, ma soprattutto considerazioni che davvero chiariscono come anche in ambito processuale penalistico il principio di legalità è criterio direttivo del sistema penale. Ogni interpretazione analogica è preclusa, e qui l'altro grande elemento, davvero l'elemento a mio avviso non superabile e dirimente è che se di fatto di reato parliamo, fatto di reato deve essere. E l'illecito è altra cosa, quale che sia la sua natura. Ancora, quale che sia la natura dell'illecito la sua composizione strutturale più articolata, fa sì che non possono applicarsi analogicamente previsioni che - badate bene - sono assolutamente pensate nell'ottica di un danno che è già coperto da altre forme di ristoro. Arriveremmo ad una illegittima ed arbitraria duplicazione degli oneri risarcitoria, questo è il vero tema. E arriveremo anche, guardate un po', ad uno snaturare quello che è il tema dell'accertamento della responsabilità nel processo, perché io come Difensore 231 cosa devo fare davanti a voi? Devo parlarvi di un modello, se il modello c'è, se il modello non c'è, a cosa serviva il modello, se era idoneo, se è stato aggirato. Diversamente finiremmo per moltiplicare delle pretese eterodosse in questa sede, dove io a prova contraria dovrei difendermi fatto su fatto per verificare se sono fatti causali di un danno. Quindi, anche proprio per evitare la moltiplicazione di pretese che qui non hanno diritto di cittadinanza, guardate, lo dico senza

piaggeria e con il dovuto rispetto, la tesi favorevole è una tesi che si è interrogata su un sistema normativo che sicuramente poteva essere scritto molto meglio, su un sistema normativo che ha degli aspetti da migliorare, però colmare in questo modo una lacuna, il presupposto è ci vuole la lacuna, se di lacuna non parliamo, ma parliamo di vuoto assoluto, ecco che l'opera del Giudice diventa una interpretazione creatrice, diventa un'interpretazione che incide sulla struttura del sistema, lo modifica, ed è una prerogativa che è sottratta al vostro potere di giudizio.

Questo per quanto riguarda l'inammissibilità della costituzione 231. Quindi, io richiamandomi un po' quei principi di diritto che sono assolutamente sedimentati nella giurisprudenza di legittimità, e assolutamente direi dominanti tanto nel panorama scientifico quanto in quello prassiologico, io vi chiedo di dichiarare inammissibili tutte le costituzioni presentate davanti alla Signorie Vostre confermando quindi l'ordinanza della Dottoressa Gilli, che già aveva accolto queste eccezioni.

Questo in primo luogo, Presidente. Guardate, in via subordinata, io per scrupolo sono davvero convinto di quello che ho sostenuto, e mi permetto di dire credo di averlo sviluppato in maniera più chiara, più approfondita per iscritto, però io per scrupolo difensivo voglio rappresentarvi un motivo ulteriore di inammissibilità delle costituzioni di Parte Civile nei confronti di Ila S.p.A. in amministrazione straordinaria, sviluppato anche questo nella memoria. Come noto Ilva è sottoposta dallo scorso gennaio ad una procedura di amministrazione straordinaria. È intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento, la sentenza dichiarativa chiedo scusa dello stato di insolvenza da parte del Tribunale di Milano. Quindi,

questi sono i dati da cui parliamo. Con decreto ministeriale Ilva è stata ammessa alla procedura concorsuale e straordinaria dell'amministrazione straordinaria. È una procedura concorsuale che è disciplinata da un reticolato normativo molto complesso, quindi partiamo dalla Legge Prodi Bis, passando per la Legge Marzano, per quest'ultimo decreto. In questo reticolato normativo complesso, che io ricostruisco nella memoria, vi sono alcuni passaggi che sono fondamentali, perché c'è un richiamo con una forma di tutela rafforzata ai principi di cui all'articolo 52 della legge fallimentare, e soprattutto al principio della tutela della *par condicio creditorum*, ed è un principio che diventa retroattivo al momento del fallimento. Quindi, tutti i fatti compiuti nell'epoca precedente l'amministrazione straordinaria sotto la precedente gestione privata, qualora originino crediti, ma anche come in questo caso diritti di credito da accertare, devono essere rigorosamente accertati nel giudizio fallimentare milanese, con le forme dell'insinuazione al passivo. È una eccezione che io avevo sollevato e è stata accolta anche questa dalla Dottoressa Gilli, per la verità rispetto alla citazione della società come Responsabile Civile, però trattandosi sempre di una domanda risarcitoria e trattandosi sempre quindi di una domanda che fa riferimento ad un diritto personale che dovrebbe essere accertato, questo deve essere accertato lo ribadisco nel rigoroso rispetto del principio della *par condicio creditorum* come statuito dall'articolo 52 della legge fallimentare, e guardate, se proprio posso permettermi e poi non abuso più della vostra pazienza, il richiamo che fanno tanto la Legge Marzano quanto prima la Legge Prodi Bis, il richiamo che si fa della tutela della *par condicio creditorum* e della disciplina dell'articolo 52, come una norma delle norme

che preliminarmente e (parola incomprensibile) retroagisce, al fine proprio di costituire uno sbarramento, per evitare disparità di accertamento anche nei tempi e nei modi, di ogni forma di diritto, sia esso personale, reale, mobiliare o immobiliare. È una definizione davvero molto ampia. Io l'unico precedente che anche all'epoca, poi è un principio che la Dottoressa Gilli ha ribadito nell'ordinanza di sequestro conservativo che era stata messa a carico di alcuni imputati nell'ambito di questo procedimento, ma c'è anche una pronuncia del Tribunale di Milano relativa ad un'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, quindi istituito poi abrogato, ma con lo stesso richiamo alle norme cui faccio riferimento io nella mia nota e soprattutto all'articolo 52. Quindi, c'è questa pronuncia del G.I.P. di Milano che escludeva le azioni risarcitorie nei confronti dell'ente sottoposto a procedura concorsuale straordinaria, proprio in applicazione dello sbarramento pregiudiziale previsto dall'articolo 52 per come richiamato in maniera rafforzata dalle norme di riferimento di settore, che quindi determinano una condizione di improcedibilità dell'azione. Quindi, ammesso e non concesso che si possa ipotizzare una forma di responsabilità, che ripeto io escludo in maniera davvero assolutamente convinta da parte mia, anche perché tornando sul primo tema, un passaggio che avevo dimenticato è che la Cassazione proprio sul punto sostiene che a tutto voler concedere, ammesso che sia configurabile un danno diverso dal danno da reato che non sia esaurito in quell'orizzonte, sarebbe comunque necessaria una previsione espressa. E allora, venendo alla conclusione della mia richiesta ulteriore, la mia è una richiesta qualora non accediate al primo motivo con cui io vi chiedo di dichiarare l'inammissibilità delle costituzioni di Parte Civile nei

confronti di Ilva, quanto meno che ne riconosciate, che ne dichiarate l'inammissibilità/improcedibilità in questa sede come già stato fatto dal G.U.P. con conseguente possibilità di insinuazione nelle forme del passivo fallimentare della procedura milanese. Io vi ringrazio e deposito nota di udienza con allegati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO LOJACONO - Presidente e Signori della Corte sono l'Avvocato Stefano Loiacono e intervengo in Difesa di Riva Fire S.p.A.. Riva Fire S.p.A. diciamo è ente imputato in questo processo ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001, e su questo tema sono già intervenuti prima di me l'Avvocato Pierotti, Difensore di Riva Forni Elettrici e poco fa l'Avvocato Loreto Difensore di Ilva, credo, diciamo illustrando in modo assolutamente compiuto e per quanto mi riguarda anche assai convincente le ragioni di diritto che dovrebbero portarvi ad accogliere la loro richiesta di esclusione di tutte le Parti civili costituite nei confronti degli enti, richiesta che parimenti vi formulo come Difensore di Riva Fire. Qui la richiesta, anche per il verbale, è che vengono escluse indistintamente, globalmente, senza distinzione alcuna tutte le persone che si sono costituite Parti Civili nei confronti dell'ente imputato Riva Fire S.p.A.. Dicevo che chi mi ha preceduto ha illustrato con grande profondità, ampiezza, compiutezza, le ragioni di diritto che credo debbano portare a questa esclusione e, quindi, anche aderendo ad una richiesta del Presidente di brevità, non vi infliggerò nessun'altra considerazione in puro diritto.

Mi sentirei, semplicemente, di fare una considerazione che mi pare non sia stata - diciamo - Illustrata da chi mi ha preceduto, ed è la seguente: in alcuni arresti di merito, mi pare di ricordare anche in un arresto di

merito del Tribunale di Taranto anche piuttosto recente, tra le ragioni - diciamo - a fondamento della ritenuta ammissibilità della costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti vi è, vi era quella che l'illecito preso in considerazione dal Decreto Legislativo 231 del 2001 abbia una - si diceva in quella decisione - natura struttura assimilabile in qualche modo al reato, all'illecito di natura penale. E ricordo che..., ricordo a memoria si diceva che sostanzialmente il Legislatore nel Decreto Legislativo 231 del 2001 aveva utilizzato per strutturare l'illecito in questione le medesime o alcune delle fondamentali categorie proprie del diritto penale. Queste categorie venivano anche opportunamente e puntualmente indicate, veniva indicato il principio di legalità, il principio della regola, la successione delle leggi nel tempo, veniva data una notevole importanza in quella motivazione al principio di colpevolezza della responsabilità individuale, in particolare il principio di colpevolezza previsto dall'articolo 42 del Codice Penale e quindi si risponde attraverso le categorie del dolo, della colpa, eccetera. Ora vorrei dire che quando ho letto quella decisione che era comunque interessante, anche se contraddetta come ha detto chi mi ha preceduto dalle numerosissime sentenze della corte di cassazione e anche dagli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia, ma quando ho letto quella motivazione mi è venuto in mente un'altra parte del nostro ordinamento in cui sostanzialmente il legislatore ha operato esattamente nello stesso modo dal punto di vista nomofilattico, e cioè mi è venuta in mente, credo venga in mente a tutti, la Legge 689 dell'81. La Legge 689 dell'81 che è la cosiddetta conosciuta in modo universale come legge della depenalizzazione, è proprio quella legge che ha depenalizzato tutta una serie di fattispecie,

introducendo nel nostro ordinamento una forma di illecito amministrativo regolato e disciplinato in un modo molto particolare, molto particolare perché anche con riferimento a queste fattispecie, il legislatore ha utilizzato quelle categorie proprie del diritto penale che ha poi utilizzato nel 2001 nel Decreto Legislativo 231. Anzi, devo dire che le ha utilizzate in modo ancora più - diciamo - abbondante se mi passate il termine. Io vengo da fuori, non mi posso portare la carta, e quindi chiedo scusa, ma devo utilizzare un computer, che forse è anche più comodo. Nella cosiddetta legge di depenalizzazione all'articolo 1 viene stabilito, rispetto a questi illeciti che sono illeciti pacificamente di natura amministrativa, proprio il principio di illegalità, nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione, all'articolo 2 addirittura si utilizza mutuandola direttamente dal Codice Penale, la categoria della capacità di intendere e di volere, e si dice che non si può essere assoggettati a sanzioni previste da questa legge, se in base ai criteri indicati nel Codice Penale, quindi c'è un richiamo diretto al Codice Penale non si è al momento del fatto capaci di intendere e di volere. All'articolo 3 si utilizza la categoria del Codice Penale dell'elemento soggettivo del reato, quindi dell'articolo 42 si intitola appunto "elemento soggettivo" la rubrica di questa norma e si dice che ciascuno è responsabile di questi fatti amministrativi soltanto se la sua azione ed omissione è cosciente e volontaria sotto il profilo in particolare del dolo o della colpa. All'articolo 4 invece si richiamano le cause di esclusione della responsabilità e si richiamano tutte le cause di esclusione della responsabilità previste dal Codice Penale, le cosiddette cause di

giustificazione, adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, stato di necessità, legittimità Difesa. All'articolo 5 si rievoca il concetto e la categoria del concorso di persone. All'articolo 6 si prevede una - diciamo - regola che è molto interessante dal punto di vista del discorso che credo che sto facendo, spero siate d'accordo, cioè si dice che se la violazione, cioè se questo illecito amministrativo è commesso dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o da un ente privo di personalità giuridica o comunque da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato insieme all'autore al pagamento della somma da questi dovuti. Quindi, in questa legge è prevista l'ipotesi espressamente che anche la società risponda del..., rispetto a questi fatti, abbia una sua autonoma responsabilità e quindi per questi fatti può essere chiamata in giudizio la società.

L'articolo 8 richiama la categoria della continuazione ed è la norma che disciplina il fatto che ci siano degli illeciti amministrativi, più illeciti amministrativi commessi con una sola azione, quindi il concorso formale, e anche più illeciti compiuti con il medesimo disegno criminoso, quindi una riproduzione sostanziale dell'articolo 81 del Codice Penale, e la norma che..., le altre sono molto importanti, ma credo che sia forse la più importante per condurre ad un esito il piccolo ragionamento che sto facendo in diritto, è l'articolo 24. L'articolo 24 che è la norma che disciplina il caso in cui l'illecito amministrativo, a tutti gli effetti amministrativo, è connesso con un reato. Cosa dice l'articolo 24? Dice che qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, cioè queste, che sono illeciti amministrativi, il Giudice competente a conoscere il

reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. In questi casi qualora per esempio sia responsabile, possa essere responsabile una persona giuridica, datore di lavoro per esempio della persona che ha commesso l'illecito amministrativo, c'è anche una procedura per cui questa persona deve essere citata nel giudizio e si deve dare a questa persona, tutto lo spazio, deve essere citato su richiesta del Pubblico Ministero, e il Giudice ne deve disporre la citazione e la persona per la difesa dei suoi interessi deve potere esercitare tutti i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del Difensore d'ufficio. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in quella decisione di merito da cui sono partito, quella in cui si diceva: noi propendiamo per l'ammissibilità della costituzione di Parte Civile anche contro gli enti, perché il Legislatore del Decreto Legislativo 231 ha utilizzato le categorie del diritto penale, si dice anche al termine del ragionamento di quella sentenza, che un altro elemento che farebbe propendere per l'ammissibilità di queste costituzioni di Parte Civile nei confronti degli enti è che le sanzioni vengono applicate per il Decreto Legislativo 231 dal Giudice Penale. Quindi, si dice: se è il Giudice Penale che deve applicare le sanzioni, questo è un ulteriore argomento per concepire questa forma di responsabilità para o pseudo penale con riferimento al Decreto Legislativo 231 del 2001, ma anche nella legge di depenalizzazione è previsto il caso in cui sia, anzi è il Giudice penale ad applicare questa sanzione, e credo che nessuno possa revocare il dubbio e che nessuno abbia mai nemmeno in qualche modo spudorato la tesi, che qualcuno si possa costituire in un processo penale in cui un Giudice Penale deve applicare sanzioni della 689

dell'81, si possa costituire Parte Civile un cittadino, faccio un esempio molto semplice, pensiamo che ne so ad un illecito amministrativo depenalizzato in materia alimentare, una cosa classica che conosciamo tutti, si trova la contaminazione di un alimento, nessuno ha mai pensato che un cittadino della città o del luogo in cui è stato trovato questa contaminazione possa costituirsi nel processo penale nei confronti o del cosiddetto trasgressore o addirittura nei confronti della società rispetto alla quale diciamo il cosiddetto trasgressore e dipendente o comunque cui è collegato strutturalmente. Questo per quanto riguarda il diritto, mi pare che non se ne fosse parlato e quindi ho dato il mio minimo contributo ricordando questa parte dell'ordinamento in cui sono previste, ripeto, tutte queste cose, utilizzate queste categorie, riconosciuta la giurisdizione del Giudice Penale, ma non per questo snaturata la natura amministrativa dei fatti, degli illeciti di cui ci si deve occupare.

La seconda annotazione che vi faccio è invece un'annotazione, una sorta di piccola mozione d'ordine per rendere chiara l'esposizione successiva che vado a fare, e per circoscriverne esattamente l'ambito. Allora, io credo di poter dire che le costituzioni di Parte Civile di cui io debba chiedere l'esclusione oggi, sono esclusivamente le costituzioni di Parti Civili depositate dall'udienza del 20 ottobre del 2015 in avanti. E quindi, nelle udienze del 20 ottobre, dell'1 dicembre, del 9 dicembre, del 17 maggio e del 14 giugno, queste ultime due del 2016. Perché dico questo? Dico questo perché noi abbiamo nel fascicolo - diciamo - un monte di atti di costituzione di Parte Civile, una parte dei quali solo apparentemente sono atti di costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti imputati ex Decreto Legislativo 231 del 2001. Perché dico apparentemente? Perché ci sono un

certo numero anche consistente di atti costituzione di Parte Civile che provengono dall'udienza preliminare, in particolare dall'udienza preliminare che si è celebrata davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare Dottoressa Gilli, a me non piace personalizzare con il nome le udienze, ma in questo processo ce ne sono state due, la chiamo la prima per non dare il nome all'udienza preliminare. Alla prima udienza preliminare, perché alla prima? Perché alla seconda non ve ne è stata alcuna. Nella seconda udienza preliminare non vi è stata alcuna costituzione di Parte Civile, perché il G.U.P. della seconda udienza preliminare non ha consentito l'ingresso ad alcuna Parte Civile. Quindi, il nostra problema si limita alle costituzioni di Parte Civile depositate nella prima udienza preliminare. Con riferimento a tutte queste Parti Civili della prima udienza preliminare bisogna dire, è già stato detto ma bisogna sottolinearlo bene, queste sono state fulminate dall'ordinanza del primo Giudice dell'Udienza Preliminare, l'ordinanza 16 dicembre del 2014, che io vi allego, forse la conoscerete già, ma allego la memoria che vi depositerò, con quella ordinanza il Giudice dell'Udienza Preliminare aveva acceduto alla richiesta che io vi faccio oggi, cioè aveva escluso tutte indistintamente e globalmente, complessivamente le costituzioni di Parte Civile nei confronti degli enti imputati ex Decreto Legislativo 231 del 2001 e quindi anche nei confronti di Riva Fire. Evidentemente quel provvedimento ha posto direttamente fuori dal processo tutte le Parti Civili costituite nei confronti di Riva Fire, imputata ex Decreto Legislativo 231 del 2001. Questo è un caso evidentemente molto diverso rispetto a quello che avete affrontato nelle udienze scorse degli effetti di una declaratoria di nullità di un atto, in quel caso lo ricorderete bene era un decreto che dispone il giudizio, degli effetti della

declaratoria di nullità di questo atto sulla validità e sulla immanenza della costituzione di Parte Civile del processo. Mi sembra assolutamente evidente la ragione. La ragione è la seguente: che quel vizio, io poi posso non essere d'accordo, in realtà nemmeno su quella decisione, però i casi sono completamente diversi, quel vizio afferiva ad un atto diverso dalla costituzione di Parte Civile, non colpiva direttamente la costituzione di Parte Civile, la eventuale invalidità o non più immanenza della Parte Civile sarebbe stato un effetto derivato dalla nullità del decreto che disponeva il giudizio e voi avete ritenuto di no. Nel nostro caso invece all'udienza preliminare fu fatta una richiesta di esclusione degli atti di costituzione di Parte Civile, l'ordinanza del Giudice dell'Udienza Preliminare ha riguardato direttamente gli atti di costituzione di Parte Civile escludendoli dal processo, dall'udienza successiva rispetto al 16 dicembre del 2014 il risultato processuale era che quelle costituzioni di Parte Civile non c'erano più. O meglio c'erano ancora fisicamente diciamo i Difensori delle Parti Civili perché rimanevano costituiti nei confronti degli imputati persone fisiche, rimanevano nel fascicolo i relativi atti di costituzione, ma rispetto agli enti imputati ex Decreto Legislativo 231 del 2001 quelle Parti Civili non c'erano più, perché erano state escluse. Penso che il termine escluso anche nel nostro mondo, in cui le parole soprattutto nel diritto processuale sono soggette a diverse interpretazioni non dia adito ad interpretazioni, sono state escluse, quindi non c'erano più.

Il giorno, quindi della fissazione, dopo il decreto che dispone il giudizio, della prima udienza dibattimentale, se non ricordo male, il 20 ottobre del 2015, quelle Parti Civili rispetto agli enti non erano costituite in

questo processo. Allo stesso modo evidentemente nella seconda..., nella prima udienza di questa Corte d'Assise, cioè il 17 maggio del 2016. Quindi, qual è il risultato di questo ragionamento? Il risultato di questo ragionamento è che a tutto voler concedere, passando diciamo per buona, valida e condivisibile la vostra ordinanza per cui valide sono dal punto di vista della costituzione di Parte Civile le udienze dal 20 di ottobre del 2015 al 14 giugno del 2016, data per accettata, anche se contrastata questa tesi, le costituzioni nei confronti degli enti di cui si deve parlare sono solo queste dal 20 ottobre, 15, al 14 giugno, 16. Ora siccome - diciamo - Mi hanno sempre insegnato che per quanto si possa essere convinti della fondatezza, correttezza, persuasività delle questioni che si pongono in un Tribunale, bisogna sempre considerare anche l'evenienza seppure lontanissima che queste - diciamo - tesi difensive possano non essere accolte o pienamente accolte, io mi sono fatto lo scrupolo di fare un ragionamento che andasse un po' oltre rispetto alla posizione per cui per legge per tutte le ragioni che vi hanno detto l'Avvocato Pierotti, l'Avvocato Loreto e che ho detto anche io oggi con riferimento alla 689 dell'81, che per legge escluderebbero radicalmente la possibilità di costituirsi nei confronti dell'ente. Quindi, diciamo non mi sono risparmiato il fatto poi di andare a leggere questi atti di costituzione di Parte Civile. Lettura che se fosse rimasta sulla posizione radicale, mi sarei volentieri risparmiato e avrei risparmiato anche a voi. Io spero in realtà che voi ve la risparmiiate accogliendo la tesi che abbiamo sostenuto fino ad adesso. Ma nel momento in cui invece non dovessimo risparmiarci questo lavoro, ho tratto dalla lettura di questi atti di costituzione anche degli spunti che mi confermano in

realtà nella bontà della tesi più radicale, perché se voi..., avrete già avuto l'occasione, la pazienza di leggere questi atti di costituzione, vedrete che in realtà è come se i colleghi che si sono costituiti Parte Civile in questo processo contro gli enti, non abbiano a mio avviso, sommerso con tutto il rispetto del caso, non abbiano centrato il tema della costituzione di Parte Civile, nemmeno nel momento in cui se ne dovesse ritenere astrattamente possibile l'ammissibilità. Perché dico questo? Dico questo perché sapete tutti, perfettamente, perché il capo d'imputazione quello ovviamente è conosciuto, sapete tutti che gli enti, in particolare Riva Fire è imputata in questo processo a mente del capo qq) dell'imputazione. Questo capo qq) dell'imputazione evoca una serie di norme, una serie di norme del Decreto Legislativo 231 del 2001, che sono le norme in cui si dice una società, un ente può rispondere per questi illeciti amministrativi nel momento in cui si è comportata in un modo tale che non ha impedito in qualche modo, non è riuscita ad ottenere il risultato di impedire che chi lavorava per lei, dirigenti, preposti, persone strutturate nella sua realtà imprenditoriale, commettessero dei reati. Allora, richiamandomi a quello che così bene ha detto l'Avvocato Loreto poco fa, siccome nella serie causale di un eventuale danno anche da illecito ex Decreto Legislativo 231 del 2001 sarebbe impossibile, impossibile prescindere dalle fattispecie di reato evocate dal Decreto Legislativo 231 del 2001, perché sono quelle poi le condotte che in astratto in ipotesi, in tesi accusatoria hanno eventualmente determinato dei danni, quello che bisogna andare a vedere è quali sono nel processo, questo processo in concreto, i reati che farebbero sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente e quindi che avrebbero determinato un danno alle Parti Civili che

oggi chiedono che questo danno venga risarcito. Allora, se andiamo a vedere quali sono i reati, noi scopriamo che sono quelli del capo a), del capo l) limitatamente, sono tantissimi i reati del capo l), ma limitatamente a quattro o cinque reati del capo l), il capo p) ed il capo q) che sono due facce della stessa medaglia, che sono sostanzialmente quell'asserita corruzione che sarebbe stata commessa attraverso la consegna di 10.000 euro al consulente del Pubblico Ministero perché diciamo falsificasse in ipotesi accusatoria la propria relazione di consulenza. Quindi, nella sostanza, abbiamo capo a) associazione per delinquere, capo l) sono una serie di contravvenzioni, capo q) e p) la cosiddetta corruzione del professor Liberti.

Ebbene, concordo con uno dei Patroni di Parte Civile e cioè sul fatto, sto parlando del capo a), e cioè sul fatto che c'è giurisprudenza di Cassazione, mi pare che nell'atto di costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Cristini, ma non vorrei sbagliarmi, comunque di uno degli Avvocati che si costituiscono, sono d'accordo che esiste una giurisprudenza di Cassazione che con riferimento al reato associativo prevede che nel momento in cui è contestato un reato associativo e poi i reati fine cui la commissione del reato associativo è diretta alla consumazione, la Parte Civile può costituirsi anche per i cosiddetti reati fine. Peccato però che nel nostro processo i reati fine dell'associazione non sono, quanto meno quelli che possono avere creato un danno ovviamente ad una singola persona, non sono ricompresi nel catalogo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 ed in particolare tra i reati che vanno, se non ricordo male dall'articolo 24 in poi, e seguenti. Arriviamo al nostro. Perché dico questo? Perché è abbastanza semplice credo fare la verifica di questa affermazione, se si va a prendere il capo a) dell'imputazione si legge che

diverse persone avrebbero partecipato ad una associazione per delinquere allo scopo di commettere più delitti contro che cosa? La pubblica incolumità, e per non lasciare dubbi che ci si potesse riferire a reati - diciamo - imprecisamente indicati, il Pubblico Ministero molto correttamente prosegue dicendo pubblica incolumità e segnatamente quelli di cui all'articolo 434, 437 e 439 del Codice Penale, disastro innominato, chiamato impropriamente disastro ambientale, omissione di cautele che impediscano eventi di infortunio relativi alla sicurezza, e 439 avvelenamento. Ora, lasciamo stare quelli contro la pubblica amministrazione, perché mi sembra che se la signora Maria dice che si vuole costituire perché hanno imbrattato il balcone e pensa che questo danno derivi da un reato di corruzione del professor Liberti, evidentemente questo non sta dentro la cornice della questione di cui stiamo parlando. Concentriamoci sui reati invece contro l'ambiente che sono quelli che avrebbero potuto in qualche modo provocare i danni alla signora Maria.

Ora, è lo stesso Pubblico Ministero che dice che l'associazione per delinquere è stata commessa, o sarebbe stata commessa per commettere disastro innominato, 437 e avvelenamento. Ma per i Giudici Popolari non è così scontato, per i Giudici togati lo è, né l'articolo 434, né l'articolo 437, né l'articolo 439 rientrano, sono ricompresi tra i reati previsti dal catalogo 24 e seguenti che possono costituire la responsabilità dell'ente. Quindi, non si vede come è possibile, posto che sia ammissibile, che un ente possa risarcire un danno da reato non ricompreso tra quelli che ne innescano da un certo punto di vista, più che da un certo punto di vista per legge la responsabilità. Le Parti Civili si costituiscono anche per i reati previsti dal capo 1) dell'imputazione. Voglio intanto, diciamo,

sgomberare il terreno da possibili equivoci. Rispetto ai reati del capo l) comunque non è possibile per legge che ci si sia associati a delinquere, perché i reati del capo l) sono tutti, mi correggano se sbaglio ma non credo, sono tutti reati contravvenzionali e come noto e scontato non ci si può associare a delinquere per commettere dei reati contravvenzionali, ma solo per commettere dei delitti. Quindi, i reati del capo l) indistintamente non possono essere reati fine dell'associazione per delinquere. Se poi andiamo a vedere tra i reati indicati nel capo l) quali sono quelli ricompresi nel catalogo, e che quindi innescano la responsabilità amministrativa, o possono innescare la responsabilità amministrativa dell'ente, vediamo che come giustamente è indicato nel capo qq) dell'imputazione, questi sono: l'articolo 137, 256, 257, 259 e mi pare 279 del Decreto Legislativo 152 del 2006, che è il cosiddetto testo unico dell'ambiente. Questo è un testo unico, che è formato da decine, centinaia in qualche modo di norme, ma soltanto queste, soltanto la violazione di queste può innescare la responsabilità amministrativa dell'ente. Se noi andiamo a vedere queste contravvenzioni che tipo di condotte prevedono, possiamo verificare che sono tutte condotte rispetto alle quali è impossibile, è inammissibile che un soggetto privato determinato, particolare possa - diciamo - lamentare un danno personale, e se anche si dovesse ritenere, gli Avvocati dicono nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto possibile, comunque bisogna poi nell'atto di costituzione di Parte Civile indicare *causa petendi* e *petitum* che colleghino la *causa petendi* e il *petitum* a questa violazione. Vedremo poi con calma se questo è stato fatto. Allora, l'articolo 137 che è la prima norma evocata dal capo qq) come appartenente al capo l) riguarda gli scarichi di acque, è la norma che

dice che se una impresa scarica delle acque reflue senza l'autorizzazione oppure non violando la prescrizione, è una classica fattispecie penale integrata da disposizioni amministrative, la sua offensività rispetto al soggetto singolo è un..., ovviamente, è un fuor d'opera sostanzialmente. L'articolo 256, la stessa cosa per quanto riguarda i rifiuti. Vengono raccolti, trasportati, recuperati, commerciati delle sostanze che vengono ritenute rifiuti o senza le autorizzazioni o in violazione delle autorizzazioni ottenute, e questo dal punto di vista legale non è semplicemente una violazione amministrativa, ma è un reato, ma evidentemente il danneggiato non è il singolo cittadino né di Taranto né delle zone limitrofe all'ilva.

La stessa cosa vale sostanzialmente per le altre norme e quindi, io credo che diciamo sia abbastanza chiaro che nel momento in cui ci si è costituiti genericamente per il capo a) che non prevede come sappiamo i reati fine nel catalogo, il capo l) che non prevede danni astrattamente ipotizzabili contro le persone, non si sia centrato poi nel concreto..., già è eccezionale costituirsi nei confronti degli enti, se lo si fa, credo che si dovrebbero spiegare esattamente le ragioni e dire esattamente cosa si chiede e perché, perché dovrebbe essere ammissibile. Vi dico che nel capo d'imputazione, ed è l'ultima cosa che dico di ordine generale, il capo d'imputazione in realtà vi aiuta a comprendere che in questo processo in realtà una fattispecie, una fattispecie penale potrebbe aiutare le persone che si vogliono o si volessero costituire Parte Civile nei confronti degli enti a lamentare un danno o a richiedere agli enti un danno. E questo è sempre previsto nel capo l) dell'imputazione, in particolare, me lo consentite soltanto di andare a trovarlo, il capo l) è lunghissimo, è al numero 6 del capo l) dell'imputazione che è il

sottocapo di imputazione 1) che fa riferimento alla violazione dell'articolo 674, 639 e 635 del Codice Penale, imbrattamento, getto pericoloso di cose, imbrattamento e danneggiamento. Questo è l'unico - diciamo - Corpo di reati in cui espressamente e correttamente, mi siedo un secondo scusate, e correttamente i Pubblici Ministeri individuano un danno di tipo privato e infatti scrivono nel capo d'imputazione che attraverso questa condotta sarebbero state deturpate, imbrattate e danneggiate sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale commerciale decine di edifici pubblici e privati, eccetera eccetera. Allora, questa è l'unica condotta imbrattare, deturpare, danneggiare immobili, le facciate, i balconi, le strutture, è l'unica condotta in cui si evoca nel capo d'imputazione un danno a privati. Peccato però che né il 635, né il 634, né il 639 rientrano nel catalogo dei reati che innescano la responsabilità degli enti.

Allora, se tutto questo è vero, come credo che sia, la sintesi della mia discussione è questa: nei confronti degli enti non ci si può costituire. Se ci si può costituire bisogna lamentare dei danni che siano necessariamente collegati a dei reati. Evidentemente in questa particolarissima forma di responsabilità i reati non possono che essere quelli che rientrano nel catalogo, perché sennò noi andremmo a rispondere di danni per reati diversi da quelli che presuppongono la nostra responsabilità e penso che questo veramente sarebbe - diciamo - un salto mortale giuridico che nessuno ci perdonerebbe. In questo processo, quindi non si è verificata né la prima delle condizioni, né la seconda, quella più particolare.

Dal punto di vista delle singole..., invece, dei singoli atti di costituzione di Parte Civile, per scrupolo difensivo,

bisogna che io vi, purtroppo, annoi un po', anche su alcuni atti di costituzione in particolare, e partirei dalle costituzioni introdotte nel processo dall'Avvocato Mino Cavallo. L'Avvocato Mino Cavallo che mi risulti dal punto di vista delle costituzioni depositate nell'area, nell'area propria, cioè dal 20 ottobre del 2015 in poi si costituisce per conto di tale Antonio Calabretti e per conto di tale Palagiano Nicola. La struttura di questi atti di costituzione è la seguente: cioè sostanzialmente l'Avvocato Mino Cavallo dice in virtù di una procura speciale che poi vedremo, dichiara di costituirsi per Calabretti perché dice che Calabretti si sarebbe ammalato nel 2013, in questo caso di un adenocarcinoma della prostata. A questo punto dice che siccome l'inquinamento a Taranto è di responsabilità dell'Ilva, questa malattia sarebbe derivata dalla condotta della Riva Fire. In realtà se si va a vedere l'atto di costituzione, si fa riferimento esclusivamente a reati di natura ambientale, e quindi di ordine generale e che non hanno riguardato direttamente il Calabretti. Nell'elenco dei reati non si fa minimamente riferimento a qualche reato che possa determinare un danno di tipo individuale, e per ultimo dal punto di vista formale, addirittura quando si parla degli enti non si dice neanche la responsabilità per quale tipo di reati sarebbero chiamati a rispondere, e poi devo fare una considerazione dal punto di vista formale con riferimento alla procura speciale. Nella procura speciale si dice che Calabretti, come persona offesa, con riferimento ad un procedimento penale ignoto, perché non viene indicato il numero del procedimento penale, c'è uno spazio vuoto e lasciato vuoto che penderebbe davanti al Tribunale di Taranto, quindi neanche davanti alla Corte d'Assise di Taranto, è un processo che sarebbe poi a carico di Riva Fabio più trentadue, e voi

sapete benissimo che questo processo non è nei confronti di Riva Fabio più trentadue, perché gli imputati sono ben più di trentatre, nominerebbe diciamo l'Avvocato Cavallo Difensore e procuratore speciale per costituirsi, dice, nei confronti del suddetto imputato. Allora, io devo verificare questo: che c'è un signore che si chiama Calabretti che dice che si vuole costituire in un processo che non ha numero che riguarda o riguarderebbe Riva Fabio più trentadue persone e non è il nostro, e che sarebbe davanti al Tribunale di Taranto, e voi siete una Corte d'Assise e a tutto volere concedere, se proprio dà la procura per costituirsi nei confronti di qualcuno, dà la procura per costituirsi nei confronti del suddetto imputato, che è l'unico di cui compare il nome è Fabio Riva. Io francamente come da qui si possa arrivare a dire che il signor Calabretti ha dato la procura all'Avvocato Cavallo per costituirsi nei confronti di Riva Fire, penso che sia francamente impossibile. L'ultima cosa che dico rispetto a questo atto di costituzione che manca totalmente qualsiasi documentazione sia circa il fatto che il signor Calabretti risiedesse a Taranto, non c'è alcuna certificazione di questo, non solo in quale periodo, ma neanche se era residente effettivamente a Taranto, e la seconda cosa non c'è nessun tipo, non dico di certificazione, ma neanche di attestazione, di allegazione, un qualsiasi documento che riguardi l'insorgenza nei suoi confronti della patologia che viene dichiarata dal suo Avvocato in questo atto di costituzione. Penso che francamente ammettere un atto di costituzione contro l'ente in questi termini sia una circostanza che credo non si possa verificare.

La stessa cosa riguarda l'altro atto di costituzione dell'Avvocato Cavallo per Palagiano. Palagiano, ci sono gli stessi argomenti utilizzati per Calabretti, e si

possono utilizzare per Palagiano, ivi compresi quelli che riguardano la procura, probabilmente le procure sono state fatte nel medesimo tempo e quindi anche nel medesimo modo, le ragioni per la richiesta di esclusione di Palagiano sono identiche a quelle di Calabretti, con però un'annotazione in più, che è radicalmente risolutiva. Cosa dice nell'atto di costituzione l'Avvocato Cavallo? Dice che il suo cliente, Palagiano Nicola ha lavorato alle dipendenze di Ilva dal 1963 al 1986. Quindi, il nostro capo d'imputazione pure ampio va dal 1995 al giugno del 2013, quindi il signor Palagiano, se ho fatto bene i conti, nove anni prima che Riva venisse - diciamo - acquistasse il possesso dello stabilimento di Taranto ha cessato di lavorare. Quindi, è un dipendente Italsider per tanti anni, per tanti anni ha cessato la sua attività nel 1986, faccio fatica a capire come si possa lamentare di danni. Siccome questa è la *causa petendi*, cioè la *causa petendi* è sono danneggiato perché ho lavorato lì, non sono danneggiato perché sono cittadino di Taranto, perché ho lavorato lì, non ha lavorato diciamo dal 1986, quindi la sua costituzione va senz'altro esclusa.

Passiamo adesso all'Avvocato Bonetto. L'Avvocato Bonetto chiede di costituirsi per un certo numero di persone, potrei non ricordarle tutte, ma sono Blasi, Chiedi, Albano, Fasano, Rebuzzì e forse altri, io li ho poi richiamati nella memoria per Avvocati come fate voi quando leggete l'appello per non riempire la memoria di nomi, quindi ho chiesto di escludere tutte le Parti Civili che si sono costituite con il ministero dell'Avvocato Bonetto nei confronti dell'ente dal 20 ottobre in poi. Se noi analizziamo, sono tutti atti di costituzione che hanno una struttura analoga, quindi non servirà analizzarle tutte, hanno una struttura analoga e l'Avvocato Bonetto ha adottato sostanzialmente una

scelta, richiamandosi anche alle sentenze Eternith, ha chiesto esclusivamente dei danni non patrimoniali per i propri assistiti, lamentando sostanzialmente un danno, non so se dire da esposizione, comunque determinato dalla paura, dalla condizione psicologica in cui si sarebbero trovati, e si troverebbero forse ancora i suoi assistiti per la paura di ammalarsi, per il fatto di vivere in un ambiente insalubre, inquinato, eccetera eccetera. Ha fatto una scelta di campo, ha chiesto questo danno, faccio fatica in questo caso ad immaginare come questo danno, semmai esistesse, semmai fosse ipotizzabile nel nostro processo possa essere ricondotto alla responsabilità amministrativa dell'ente, laddove chiaramente questo danno può derivare soltanto dalla commissione di uno di quei reati, in particolare del 434 che non è un reato ricompreso nel catalogo. Per fare un esempio, di quello che sto dicendo, se noi andiamo, sono tutti più o meno uguali gli atti di costituzione, se noi andiamo a pagina 34 dell'atto di costituzione di Blasi, Blasi Antonio con il ministero dell'Avvocato Bonetto, qui comincia a pagina 34 la parte, dopo tutta la sfilata delle imputazioni, dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto per cui ci si costituisce e qui viene detto espressamente, viene detto espressamente a pagina in particolare 35, che il complesso delle violazioni contestate agli imputati compone il mosaico da cui discende la violazione dell'articolo 434, che risulta direttamente lesiva del diritto con valenza costituzionale a vivere anche sul posto di lavoro, senza rischiare la compromissione della propria integrità, senza dovere essere esposti al rischio quotidiano, eccetera eccetera. E fa tutto un discorso della paura che la commissione di questo, tra l'altro molto approfonditamente, in modo molto interessante, di tutte le ragioni per cui dovrebbe essere risarcibile il danno

non patrimoniale, derivante da questa paura ingenerata dalla commissione del reato che lo stesso Avvocato Bonetto indica espressamente nell'articolo 434 del Codice Penale. La stessa cosa per altri assistiti come Chiedi ed altri.

Per alcuni assistiti, io non ho capito esattamente la ragione, ma devo dirlo per chiarezza, per esempio per il signor Albano Michele, diciamo che l'atto di costituzione è strutturato nello stesso modo, ma non ne comprendo le ragioni, ma questo è il fatto, nell'elenco dei soggetti imputati nei confronti dei quali l'Avvocato Bonetto si costituisce non compare Riva Fire S.p.A., perché se si scorre l'atto di costituzione dopo l'imputato numero 33 Stefano Ippazio, gli altri imputati da 34 a 40 sono omessi, poi si riprende dal 41 fino al 44 Palmisano, e poi 45, 46, 47 che doveva essere credo lo spazio riservato tra gli altri a Riva Fire non viene indicato nessuno perché si legge *omissis*. Quindi, sostanzialmente per questo signor Albano, Michele Albano sia nella parte della costituzione in cui si dice contro chi ci si costituisce, ci sono degli *omissis* e non compare Riva Fire, la stessa cosa poi c'è nella procura speciale, perché uno magari dice "c'è un errore nell'atto di costituzione, ma lo ricaviamo dalla procura speciale", se andiamo alla procura speciale troviamo che anche nel momento in cui si conferisce la procura all'Avvocato per costituirsi nei confronti di una serie di persone, quando si arriva alle società imputate ex 231 del 2001 c'è un *omissis* e quindi nessuno ha mai conferito o meglio, il signor Albano non ha conferito la procura per costituirsi nei confronti della società. La stessa cosa vale per il signor Fasano, vale anche per il signor Rebuzzi. Quindi, per il signor Rebuzzi ci sono questi *omissis*. Per quanto riguarda, invece, Medicina Democratica, che si costituisce sempre con il ministero

dell'Avvocato Bonetto nei confronti anche dell'ente Riva Fire, io potrei essermi sbagliato, in questi casi non ci sono gli *omissis*, quindi si costituiscono contro di noi, anche in questi casi ci si costituisce per il 434 e quindi valgono le stesse ragioni, ma dal punto di vista formale io non ho trovato alcun documento da cui risulti che il signor, chiedo scusa, il professore Piergiorgio Duca, nato a Verbania il 5 agosto del 1948 e residente a Milano, sia ciò che dichiara di essere nell'atto di costituzione, cioè qui si dichiara che sarebbe questo signor Piergiorgio Duca il Presidente pro tempore di Medicina Democratica in virtù di un potere che gli deriverebbe dall'articolo 39 dell'atto costitutivo e da una delibera adottata dal consiglio direttivo di Medicina Democratica il 23 aprile del 2016. Allora, io potrei sbagliarmi, oltretutto ragiono chiaramente con degli atti scannerizzati ma ho sempre verificato che è stato scannerizzato tutto. Se io vado alla parte dei documenti di questo atto di costituzione di Parte Civile, vedo che quando l'Avvocato Bonetto indica che documenti produce, dice che produce un verbale di consiglio direttivo, un atto costitutivo con lo statuto e poi il decreto che dispone il giudizio e una scheda di identità di Medicina Democratica. Questi ultimi documenti diciamo che ai nostri fini non servono a nulla. Il verbale di consiglio direttivo, io mi aspetterai di trovare il verbale di consiglio direttivo dell'aprile del 2016, in cui si dice nell'esordio dell'atto di costituzione di Parte Civile che sarebbe stato nominato questo professore Duca, non so come si chiama; e invece trovo un..., come primo documento un atto, l'atto costitutivo, quindi il secondo, il secondo documento, e non trovo in questo atto costitutivo questo famoso articolo 39, che dovrebbe prevedere il tutto, ma soprattutto se andiamo al verbale del Consiglio

direttivo, trovo il verbale del consiglio direttivo o comunque l'atto in cui viene nominato Presidente, vice Presidente di Medicina Democratica di questa associazione, e Presidente Fernando Antonio D'Angelo, Vice Presidente Fulvio Aurora, tesoriere altri. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre del 2003, poi segue lo statuto, e poi c'è il decreto che dispone il giudizio. Salvo miei errori non c'è l'atto con cui questa sarebbe stata nominata Presidente, se questo è vero manca il requisito della *legittimazione ad causam*, perché è lui la persona che dà la procura a costituirsi per l'associazione all'Avvocato Bonetto.

Passiamo adesso all'Avvocato Cristini. L'Avvocato Cristini si costituisce per due persone che si chiamano Ciarletta e Masiello. Mi pare. No, mi scusi, Quarato e Ruggieri. Quindi, si costituisce per Quarato e Ruggieri. Le due costituzioni hanno più o meno la stessa struttura, e quello che va evidenziato e per cui ne chiedo l'esclusione è che se noi andiamo per esempio a pagina 18 dell'atto che riguarda Quarato noi possiamo constatare che l'Avvocato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se sono esposti nella memoria si può riportare.

AVVOCATO LOJACONO - Purtroppo questi singoli non sono esposti nella memoria, non ce l'ho fatta, mi spiace. Ma ho subito finito con l'Avvocato Cristini, sostanzialmente le ragioni per cui si chiede la costituzione di Parte Civile sarebbero dimostrate dai contenuti delle due perizie effettuate nell'incidente probatorio. Noi sappiamo perfettamente, voi lo sapete meglio di me, che le perizie sono state svolte con riferimento al reato di disastro ambientale, sostanzialmente. Quindi, nella sostanza e poi lo dice anche espressamente nell'atto di costituzione sono delle costituzioni per articolo 434

del Codice Penale.

Passiamo all'Avvocato Silvetti. Allora, passiamo all'Avvocato Silvetti che si costituisce per un gran numero di persone, Ciarletta, Basile, D'Amuri, Mucci, Natale, Oliva, Pignatelli, Masiello, Petteruti, Ullaro, Gravina, Vetrò, Ferraiolo, Gnisci, eccetera, ed altri, e questa è una struttura - diciamo - Molto simile a quella degli atti di costituzione depositati dall'Avvocato Cristini, anche qui si chiede l'esclusione, perché la costituzione è sostanzialmente per articolo 434 del Codice Penale, e sarebbe motivata dalle risultanze delle perizie svolte in incidente probatorio. Qui bisogna fare delle notazioni particolari su alcune costituzioni, mi rendo conto che la cosa è un po' noiosa, ma devo farla. Sostanzialmente in queste costituzioni si dice che queste persone avrebbero abitato, diciamo, sarebbero state residenti a Taranto e che per il fatto di essere residenti a Taranto o comunque nella zona in cui insisteva lo stabilimento dell'Ilva, avrebbero diritto, avrebbero sicuramente subito un danno e quindi avrebbero diritto a costituirsi Parte Civile. Se noi andiamo a prendere in particolare la costituzione del signor Natale Alvaro, e andiamo a pagina 79 dell'atto di costituzione cosa troviamo? Troviamo che siccome questo tra l'altro è un atto complesso fatto per più persone, quindi bisogna andare a cercare nei documenti quello che riguarda specificamente la persona di cui ci stiamo occupando, se noi andiamo a pagina 79 di questo atto cumulativo troviamo un certificato dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Taranto, e se io ho ben compreso in questa certificazione si dice che la persona, questa persona è emigrato da Taranto, quindi ha lasciato Taranto il 22 dicembre del 2009, ma se questa persona ha lasciato Taranto il 22 dicembre del 2009 quello che si deve dire è questo: che per il disastro ambientale che fino al

2009 in ipotesi si sarebbe verificato non si può costituire, se invece intendesse costituirsi per esempio per quelli che indica, cioè per il capo 1) dell'imputazione, quello che dovete tenere presente è che i reati del capo 1) dell'imputazione, i cosiddetti reati ambientali, sono diventati presupposto della responsabilità dell'ente soltanto nell'agosto del 2011, quindi fino a quando questa persona, perché non è certo una legge del 7 luglio del 2011, entrata in vigore il 16 agosto del 2011, che ha inserito per la prima volta questi reati nel catalogo di quelli che innescano la responsabilità amministrativa. Questo significa che questo signor Natale, che se n'è andato da Taranto nel dicembre del 2009, se n'è andato circa due anni prima che la legge prevedesse i reati ambientali come presupposto della responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda invece, sempre assistito dall'Avvocato Silvetti, il signor Francesco Ciarletta, se noi facciamo questo stesso lavoro per Ciarletta e andiamo a pagina 43 dell'atto di costituzione, troviamo che, salvo mio errore, Ciarletta è emigrato da Taranto addirittura il 7 settembre del 1993. Quindi, è emigrato da Taranto due anni prima che i Riva, per dire così, poi non sono le persone fisiche ovviamente, che la società Riva acquistasse lo stabilimento. Non vedo come il signor Ciarletta possa pretendere di avere ricevuto un danno da Riva Fire. Le posso chiedere dieci minuti, Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sospendiamo per dieci minuti.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in Aula e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se vogliamo riprendere.

AVVOCATO LOJACONO - Avvocato Lojacono per Riva Fire. Per

quanto riguarda le persone costituite con il ministero dell'Avvocato Lioi e dell'avvocato Rienzi, la Corte può constatare che sono degli atti sostanzialmente strutturati nello stesso modo, per l'avvocato Lioi, i signori Battista, Donghia, Di Ponzio, Pantaleo, Ettore, De Florio, Marseglia, Boccuni, Vitti, Oliva, Mucci, Ruggieri, Pignatelli, Natuzzi ed altri, Avvocato Rienzi, Cassone con Surdo, Fasano, Ferraiulo, Nisci, Margherita, Festa, Guarini, Iurlaro, Mondini, Olivieri, Taranto, Ettore...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, ci dispensi dalla lettura, grazie.

AVVOCATO LOJACONO - Allora, per questi la richiesta di esclusione è perché la costituzione avviene sostanzialmente nel momento in cui vengono esposte le ragioni della costituzione, la causa petendi per l'articolo 434, tanto è vero che la base è la perizia. Per quanto riguarda le Parti Civili che sono numerosissime, sono decine se non centinaia, dell'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, credo che siano più di duecento, o forse più trecento, e che ovviamente non leggo, di cui non leggo i nomi, con riferimento a tutti questi atti di costituzione sono tutti accomunati dal fatto che le persone che chiedono di costituirsi, che si costituiscono e chiedono danni sono tutti, salvo mio errore, proprietari o comunque titolari di diritti reali, con riferimento ad abitazioni, quindi appartamenti, case, immobili diciamo così in senso generale, che insisterebbero nella zona di Taranto, in particolare nel quartiere Tamburi. In questa costituzione credo che, in queste costituzioni numerosissime credo che si possa riconoscere più che in altre quella argomentazione che io diciamo esplicavo all'inizio del mio intervento, e cioè che la costituzione viene sviluppata, la richiesta viene

sviluppata con riferimento sostanzialmente agli articoli 635 e 639, 674 del Codice Penale. Nella sostanza, anche se poi nell'atto di costituzione vengono citate diciamo tutte le norme violate, asseritamente violate in questo processo, ma se poi noi andiamo nella parte che giustamente l'Avvocato D'Elia riserva le ragioni per cui ci si costituisce in questo processo, si va a pagina 9, per esempio, faccio l'esempio della costituzione di Martucci Cosimo e di Martucci Marcella, si va a pagina 9 di questa costituzione, e si verifica che già nel capo d'imputazione che si evoca il qq) si parla di danni ambientali, e poi si prosegue a pagina 10 in modo chiarissimo, nella parte in cui si dice che tali azioni, le azioni degli imputati, avrebbero provocato l'insorgente di molteplici situazioni divenute nocive per la salute e l'integrità psicofisica di soggetti costretti a vivere quotidianamente in un ambiente reso invivibile eccetera, ma quando poi si dice che cosa sarebbe successo, che cosa avrebbe procurato i danni ai clienti dell'avvocato D'Elia, un ambiente deturpato, imbrattato e danneggiato, che ha subito un danno che ha interessato tanto l'aspetto strutturale degli edifici, tra i quali quello di proprietà delle costituite parti civili, ubicati nel quartiere Tamburi e nelle immediate vicinanze, che conseguentemente il loro valore patrimoniale e commerciale. questo quale conseguenza dell'insalubre ambiente che circonda le predette aree. Quindi, il tema è che a tutto voler concedere, ambiente insalubre, ma quello che viene lamentato è il danno che questo ambiente avrebbe provocato all'immobile di proprietà di queste persone. Se poi ci scorre, diciamo, fino alla fine questo atto di costituzione, si capisce che questo è effettivamente il danno che viene lamentato, anche quando viene quantificato, viene quantificato in termini sostanzialmente di deprezzamento

dell'immobile, e quindi un deprezzamento, un danno che deriva da fatti di reato non ricompresi nel catalogo del Decreto Legislativo 231 del 2001. Con questo si dovrebbero escludere diciamo decine, se non centinaia, ripeto, di costituzioni di Parte Civile. Siccome, devo dire la verità, qui non sono riuscito a esaminare tutti gli atti di costituzione di Parte Civile, ma mi è bastato diciamo esaminarne alcuni per trovare anche alcuni deficit di tipo invece più particolare, faccio l'esempio per esempio di Catapano Roberta, Catapano Roberta, se noi andiamo all'allegato che attiene all'attestazione della proprietà dell'immobile da parte di Catapano Roberta, constatiamo che è un rogito che è datato 13 dicembre del 2013. Quindi, Catapano Roberta è divenuta proprietaria dell'immobile sei mesi dopo che erano cessate le condotte, qualsiasi tipo di condotta delittuosa oggetto di questo processo, che come sapete perfettamente cessano da capo d'imputazione nel giugno del 2013. È evidente che chi diventa proprietario dell'immobile quando la condotta è cessata non può lamentare danni per i reati che sono oggetto dell'imputazione. Non so se ce ne sono degli altri, io ovviamente sollecito il vostro potere che come sapete è un potere d'ufficio anche previsto dal Codice di Procedura Penale, per verificare se vi siano altri casi. Me ne scuso, ma non ho avuto proprio la possibilità di farlo. Per quanto riguarda poi l'avvocato Esposito, l'avvocato Esposito si costituisce per Claudia Esposito per un'associazione il cui acronimo è APIN Asbestos Personal Injury Network vittime amianto Onlus, rappresentata dal signor Nicola Carabellese, o meglio dall'Avvocato Nicola Carabellese, che ne sarebbe il Presidente. deposita l'atto di costituzione il 17 maggio del 2016. Perché dico questo? Dico questo perché credo sia rilevante verificare questa data di deposito, in

considerazione del fatto che se si va a pagina 26 di questo atto di costituzione si trova l'allegato da cui si dovrebbero evincere i poteri conferiti al signor Carabellese in seno a questa associazione. Il verbale di assemblea straordinaria dell'associazione Asbestos Personal Injury Network è un verbale del 28 febbraio del 2013. In questa occasione, verosimilmente viene nominato Presidente l'Avvocato Carabellese, questo risulta da un documento precedente che è di pari data in cui compare come Presidente Carabellese, ma poi se si va a vedere il verbale con tutta la regolamentazione dell'attività e della operatività di questa Onlus, si va nell'articolo 10, si dice che il consiglio direttivo dura in carica tre anni. Poi, se si va all'articolo 11, che è la norma che regola la carica del Presidente, si dice che il Presidente dura in carica tre anni. Se si va all'articolo 12, perché è quasi sovrabbondante questo statuto, si dice che tutte le cariche sociali durano tre anni. Allora, tre anni dal febbraio del 2013 scadono nel febbraio 2016, quindi la conseguenza è che nel maggio, il 17 maggio 2016, salvo atti che a me non risultano allegati all'atto di costituzione, il signor Carabellese era cessato per statuto dalla carica di Presidente, e non aveva quindi i poteri per conferire all'avvocato Claudio Esposito il potere di costituirsi Parte Civile per conto dell'associazione, della Onlus, in questo processo. Dal punto di vista sostanziale anche in questo caso ci si costituisce, vedi pagina 19, l'atto di costituzione per il disastro ambientale, e in più aggiungo questa associazione dovrebbe tutelare, ha lo scopo di tutelare e sostenere i malati da contaminazione da amianto, a me non risulta che in questo processo vi siano emissioni di particelle di amianto, tra quelle contestate tante, ce ne hanno contestate tante, ma non mi pare proprio che l'amianto sia ricompresa tra quelle.

Per quanto riguarda l'Avvocato Lecce, si costituiscono gli eredi del signor Servillo, e in particolare Abbracciavento Carmela, Servillo Maria, Servillo Angelo e Servillo Fabio, che si costituiscono come eredi del congiunto Servillo Gennaro, il quale è deceduto il 21 agosto del 2010. Ora il 21 agosto del 2010, come sapete, i reati del capo 1) entrano nel catalogo nell'agosto del 2011, quindi ovviamente non può esservi ricostruzione per il capo 1), nonostante si dica che ci si costituisce anche per quello, e come vi ha spiegato credo molto bene l'Avvocato Caiazza, non vi è danno neanche da 434, ma comunque il 434 non rientra nel catalogo, quindi è difficile capire come ci si possa costituire per la 231 del 2001 come prossimi congiunti di una persona deceduta nel 2010. Lo stesso con riguardo a queste ultime annotazioni per l'altra costituzione, che è quella del signor Surgo, se non sbaglio, sempre assistito dall'Avvocato Lecce. Per quanto riguarda invece l'Avvocato Della Marra, sto arrivando alla fine, l'Avvocato Della Marra si costituisce per il signor Michele Cavallo. È una costituzione particolare, perché sostanzialmente dice che rinnova la costituzione di Parte Civile, ma c'è solo la rinnovazione, non c'è l'atto di costituzione, si dice semplicemente che si rinnova una costituzione che non c'è più. Non si spiegano, non si redige quindi un atto di costituzione propriamente detto nuovo, si dice solo che si rinnova un atto vecchio, che però ovviamente nel fascicolo non c'è, giuridicamente non è presente, e alla fine si dice che si rinnova semplicemente due righe, la costituzione perché questo signore sarebbe proprietario di un fondo e quindi, siccome sarebbe stato pregiudicato rispetto a questo suo fondo dai reati commessi dagli imputati, compreso Riva Fire, si rinnoverebbe questa costituzione. Quando poi si va a vedere qual è il documento che

dovrebbe attestare la proprietà di questo fondo, è una analisi del 2009 dell' A.S.L., dell'unità sanitaria locale, dipartimento di prevenzione e servizi veterinari, dove fanno un prelievo di paglia, e dove si dice che il proprietario di un fondo sarebbe questo signor Michele Cavallo. Io credo che questo atto non sia sufficiente per dimostrare nemmeno che il signor Michele Cavallo era proprietario di un fondo insistente nel territorio di Taranto, e peraltro in questi verbali allegati non si dice che sia stato trovato nulla di irregolare, mi pare, non gli si contesta nulla, non gli si notifica nessuna contravvenzione, non riesco a capire che danno questa persona dovrebbe vantare. Se non dovesse valere questa, diciamo, considerazione con riguardo al signor Michele Cavallo, questa sulla proprietà, cioè se si ritenesse che questa documentazione attesta o dà un principio di prova sulla proprietà di Michele Cavallo rispetto a questo fondo, questo però esclude a questo punto la legittimazione delle persone che si sono costituite con l'Avvocato Allena, perché con l'Avvocato Allena si costituiscono altri due Cavallo, cioè Ida Cavallo e Vito Cavallo. Queste persone rinnovano come nel primo caso la costituzione, e si definiscono proprietari del fondo, che è lo stesso di cui abbiamo parlato, allegando lo stesso documento in cui però risulta che il proprietario è Michele. Quindi, sostanzialmente se fosse vero, diciamo se fosse sufficiente per dire che il fondo è di Michele Cavallo, quel verbale dell' A.S.L., allora delle due l'una. O meglio non possono avere entrambe le cose, non è né di Vito, né di Ida, ma è di Michele. Quindi, Vito e Ida non sono legittimati, non hanno la legittimatio ad causam, perché è pacifico che non sono proprietari di quel fondo, perché di quel fondo in ipotesi è proprietario Michele. Quindi, entrambi gli

assistiti dell'Avvocato Allena, Vito e Ida Cavallo devono essere a mio avviso esclusi per mancanza di legittimatio ad causam. Concludo con l'Avvocato De Francesco, che si costituisce per l' A.S.L. della provincia di Taranto, nella sostanza qual è il difetto di questo atto di costituzione, il difetto di questo atto di costituzione è che... si è spento il computer, vado con la memoria, ma poi forse ritornerà l'Avvocato Annicchiarico su questo fatto punto. Il direttore generale dell'm A.S.L., di cui a memoria non ricordo il nome, si costituisce col l'Avvocato De Francesco, mi pare all'udienza del 17 maggio del 2016, conferendo procura speciale, quindi a mezzo del procuratore speciale Avvocato De Francesco. In realtà l'atto di costituzione diversamente da quanto dovrebbe essere non è sottoscritto dall'Avvocato De Francesco, ma è sottoscritto personalmente, o quantomeno apparentemente personalmente, dal direttore generale dell' A.S.L. con sottoscrizione autenticata dall'Avvocato De Francesco. Nella procura speciale poi si specifica in modo espresso che viene conferita la procura per la costituzione di Parte Civile al legale Avvocato De Francesco. Ora, come sapete molto meglio di me, le formalità della costituzione di Parte Civile prevedono che ci si costituisca o personalmente, ma personalmente ovviamente vuole dire che bisogna manifestare personalmente comparando la volontà di costituirsi Parte Civile, o a mezzo di procuratore speciale. Il direttore generale dell' A.S.L. ha scelto espressamente questa seconda formalità, quindi ha scelto di conferire una procura speciale affinché si costituissero per suo conto nel processo penale nell'interesse dell' A.S.L., ma questo non è stato fatto, perché in realtà l'Avvocato De Francesco non si è costituito in qualità di procuratore speciale. Per questa ragione chiedo l'esclusione anche

della Parte Civile A.S.L. Provincia di Taranto con il ministero dell'Avvocato De Francesco. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO LOJACONO - Mi scusi, sempre Avvocato Lojacono, deposito una memoria.

AVVOCATO BRUNI - siccome il collega Orfino si allontana dall'aula, io sostituisco l'Avvocato La Forgia, l'avvocato Modesti e l'avvocato Sborgia, per Assennato, Blonda e Pellegrino.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO A. TAMBURRANO - Presidente, per l'imputato Liberti, l'Avvocato Alessandra Tamburrano si riporta a tutte le eccezioni proposte.

AVVOCATO CAIAZZA - Mi scusi Presidente, Avvocato Caiazza, mi ero riservato l'altra volta di depositare la memoria relativa alla mia illustrazione, quindi lo faccio adesso. Sulla memoria relativa, per il verbale, alla richiesta di esclusione di Parti Civili, da me illustrate alla scorsa udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Caiazza deposita memoria in relazione alla quale aveva espresso ieri, in udienza scorsa, riserva di deposito.

AVVOCATO CAIAZZA - Anche in copia informatica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, provvede al deposito di questo atto. Poi è intervenuto l'Avvocato...

AVVOCATO A. TAMBURRANO - Avvocato Alessandra Tamburrano, in sostituzione dell'Avvocato Sisto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La quale si riporta a tutte le eccezioni proposte. Tocca a lei, Avvocato.

AVVOCATO BRUNI - Poiché l'avvocato Orfino si è allontanato, sostituisco l'Avvocato La Forgia per Assennato e Pellegrino; l'Avvocato Modesti per Blonda e l'Avvocato Sborgia per Assennato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che l'Avvocato Annicchiarico possa cominciare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, e signori della Corte, dopo tutti i colleghi che mi hanno preceduto, parlo nell'interesse di Nicola Riva, da me rappresentato, e farò riferimento per il mio intervento, con riferimento all'esclusione delle Parti Civili, farò riferimento per tutti quanti i componenti della Corte di Assise, ad una Legge soltanto. Ne ho sentito citare tantissime, la Legge in questo caso è prevista dal Codice di Procedura Penale ed è l'articolo 78 che riguarda le formalità della costituzione di Parte Civile. Io ho preparato per ognuno di voi, anche per i Giudici non togati, perché i togati lo conoscono a memoria, il riferimento dell'articolo 78 e il riferimento di una sola sentenza della Cassazione, parlo praticamente della sentenza 2312/2009 Cassazione penale Sezione Quarta, la numero 6225. Vi basterà avere questo doppio strumento, cioè la legge prevista dal Codice e questa sentenza della Cassazione brevissima, per potere riuscire a decodificare il mio intervento e per potere riuscire a intervenire su questi atti di costituzione di Parte Civile che io adesso vi andrò a illustrare. La costituzione di Parte Civile l'ho depositata nella cancelleria del Giudice che procede o presentata in udienza, e deve contenere a pena di inammissibilità le generalità della persona fisica o la denominazione dell'ente che si costituisce Parte Civile, e le generalità del suo legale rappresentante. Posso anche al momento soprassedere sul resto, mi interesserà soltanto ancora fare riferimento alle esposizioni delle ragioni che giustificano la domanda, ma ricordate questo, a pena di inammissibilità il nostro Codice, la nostra Legge prevede che vengano indicate le generalità del legale rappresentante del soggetto che si costituisce. Non è un

formalismo, è la legge che voi dovete andare a applicare all'esito di questa camera di consiglio. La Corte di Cassazione, quattro righe: è inammissibile la contestazione di Parte Civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile, in questo caso era stato indicato solo con più uno, e ne vedremo che ce ne sono, rispetto ad un altro imputato indicato nominativamente, e non contenga le generalità del legale rappresentante della società che si costituisce Parte Civile. Le generalità sono il nome, il cognome, la data di nascita e il luogo di residenza, che devono essere indicate a pena di inammissibilità. Campeggia alle vostre spalle una scritta che noi vediamo benissimo, ma che pesa sulle vostre spalle, in cui c'è scritto che la legge è uguale per tutti, ti puoi chiamare Pasquale Annicchiarico ed essere di Taranto, ti puoi chiamare in qualsiasi altra maniera ed essere di qualsiasi altro posto di Italia, ma la legge è uguale per tutti, e la legge in questo caso specifico è quella norma del Codice che io vi consegno. Vi chiedo di dichiarare la inammissibilità, e quindi la estromissione dal processo anche della C.G.I.L., che sta in persona del suo legale rappresentante e suo segretario generale che è indicato non con le generalità complete, ma con la indicazione Dottoressa Susanna Camusso. Per il Codice e per la nostra legge e per la vostra legge questo non basta. Va dichiarata la inammissibilità di costituzione di Parte Civile della C.G.I.L.. Ma tenete impresso questo dato, perché con la forza dei giusti dovrete dichiarare la inammissibilità della costituzione di Parte Civile, udite udite, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, perché davanti alla legge siamo tutti uguali, e non ti chiami Pasquale Annicchiarico o ti chiami Ministro della Repubblica, comunque devi

rispondere alla legge processuale che voi andate a applicare. E nel caso di specie il Ministero dell'ambiente è scritto semplicemente in persona del Ministro in carica. Il Ministero della salute in persona del Ministro protempore. Non è sufficiente per il nostro codice. È un atto di costituzione di Parte Civile inammissibile. Peraltro, con riferimento a questo atto non sono neanche indicati gli atti amministrativi in forza dei quali l'avvocatura sarebbe stata autorizzata a costituirsi, non c'è l'atto decisorio sottostante, ma è un più, proprio perché avete la forza del dato normativo che vi deve portare alla esclusione del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute. Ritornando per un secondo alla costituzione di Parte Civile invece della C.G.I.L., vi segnalo che c'è anche con riferimento alla causa petendi una mancanza di specificità per i capi di imputazione indicati, perché c'è un generico richiamo alla richiesta di rinvio a giudizio, e peraltro la procura speciale è conferita a due difensori, e ciò non si può fare nel nostro Codice. Anche con riferimento alla costituzione di Parte Civile della Cisl, la Cisl regionale, quella della Regione Puglia, abbiamo la Cisl provinciale della Provincia di Taranto e la Fim Cisl Provincia di Taranto. Anche qui abbiamo una carenza di legittimazione ad causam, perché si costituiscono ad esempio con riferimento al capo a), con riferimento al capo c), faccio un esempio: capo a) abbiamo il reato associativo, hai un obbligo di spiegare le ragioni per le quali questo reato che potrebbe essere plurioffensivo, e per il quale non sei sicuramente persona offesa, con riferimento al reato associativo hai l'obbligo di spiegare, se lo ritieni un reato pluri offensivo, le ragioni per le quali un questo reato, che è ovviamente un reato che non è a tutela della parte danneggiata che si sta costituendo Parte Civile in

questo processo, devi spiegarne le ragioni, se non le spieghi anche in questo caso va dichiarata la inammissibilità dell'atto. Qui abbiamo un altro problema formale, Presidente e signori della Corte, abbiamo un problema formale perché le tre associazioni hanno fatto una nomina congiunta in favore di due legali, e di due procuratori speciali. L'atto di costituzione è unico, così come unica è anche la procura speciale, però non si riesce a capire chi dei due legali è il procuratore di una società, chi dell'altra e chi dell'altra, mente è indispensabile che io indichi il procuratore speciale, e in questo caso specifico nessuno di noi, ovviamente neanche voi, siete nelle condizioni di individuare chi sarebbe il soggetto, il procuratore speciale di uno dei tre enti che hanno chiesto e hanno presentato la costituzione di Parte Civile. Quindi con riferimento anche a questo atto c'è la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'articolo 100 comma prima del Codice di Procedura Penale. Si costituiscono a mezzo degli avvocati Giuseppe Iaia e degli avvocato Gianpietro Risini, e si fa riferimento sia alla Usi Cisl regionale, con unico atto, sia alla Fim Cisl provinciale. Quindi, abbiamo tre sigle, Cisl regionale, Cisl provincia di Taranto e Fim Cisl provincia di Taranto, ma due procuratori speciali e due difensori. Arriviamo al Codacons, il Codacons si costituisce con l'Avvocato Giuliano Leuzzi, e poi abbiamo anche l'Avvocato Giuseppe Ursini per Codacons e articolo 32, ecco con riferimento al Codacons ci sono una serie di criticità. Innanzitutto manca totalmente il requisito della territorialità, non sono assolutamente radicalmente a Taranto. Manca il requisito della effettività e della continuità dei contributi. Manca il requisito di un gruppo significativo di consociati. L'attività è sorta e poi si è sviluppata però dopo i fatti, quasi come se fosse

un business. Queste al più sarebbero delle persone danneggiate dai reati, ma neppure si indicano le imputazioni. Quindi come danneggiati avevi invece un onere giustificatorio nell'atto ben superiore rispetto alle persone offese. L'articolo 32 poi è totalmente sconosciuto, e insieme al Codacons si lamenta di non ben precisati atti posti in essere dagli imputati, ma non dicono quali. Né indicano gli atti a cui fare riferimento. C'è un richiamo generico alle imputazioni, che va bene, secondo l'orientamento della Cassazione quando sei persona offesa dal reato, e in questo caso non lo sei. Fanno riferimento generico al capo d'imputazione, quando i capi d'imputazione sono ben 34, che ovviamente tutelano interessi giuridici completamente diversi, e quindi non è possibile fare un richiamo al capo d'imputazione così generico. Ma Presidente c'è di più, perché dal punto di vista tecnico procedimentale è accaduto un fatto che sicuramente avrete già verificato. la nuova costituzione di Codacons è stata con la vostra ordinanza dichiarata inammissibile perché tardiva. Purtroppo però il Codacons ha con lo stesso atto espresso una dichiarazione di revoca della precedente costituzione di Parte Civile, e la revoca ai sensi dell'articolo 82 Codice di Procedura Penale, può intervenire in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, la nuova costituzione è inammissibile, perché è intempestiva come sacramentato dalla vostra ordinanza, mentre la revoca è ammissibile e tempestiva, e quindi è intervenuta revoca della costituzione di Parte Civile di Codacons. Mi sia consentito, in questo procedimento addirittura, addirittura arriva la costituzione di Parte Civile della A.S.L. di Taranto. La A.S.L. di Taranto, quell'organo di controllo che avrebbe dovuto lei indicare eventuali criticità a degli imprenditori liberi ancora, e degli imprenditori privati che fanno impresa.

Quell'organo di controllo che è rimasto totalmente silente negli anni, addirittura è arrivato ad avere l'improntitudine di costituirsi Parte Civile in questo processo, e si costituisce per tutti i capi d'imputazione e contro tutti gli imputati, e arriva addirittura a costituirsi Parte Civile nei confronti del Sindaco di Taranto. Cioè la A.S.L. si costituisce Parte Civile nei confronti del Sindaco di Taranto, che non avrebbe emesso ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica. Vi allego il dato giuridico normativo. È la A.S.L. che deve segnalare al Sindaco le eventuali criticità, e non solo Presidente, addirittura la A.S.L. deve predisporre l'atto, cioè l'atto non lo fa il Sindaco, ma viene predisposto direttamente dalla A.S.L. e il Sindaco poi emette l'atto. E qui abbiamo addirittura la costituzione di Parte Civile della A.S.L. nei confronti del Sindaco. I riferimenti normativi sono la legge regione Puglia numero 36 del 20 luglio 1984, faccio riferimento all'articolo 1, e faccio riferimento all'articolo 3, che dice appunto come in materia di igiene e sanità pubblica il Sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati dal medico provinciale, l'ufficiale sanitario, ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti. L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa espletata dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'Unità sanitaria locale. E si costituisce Parte Civile in questo processo. Abbiamo Medicina democratica, Movimento di lotta della salute Onlus, si costituisce in virtù dei poteri derivanti dall'articolo 39 dell'atto costitutivo. Peccato però che l'atto costitutivo consta di un solo articolo che reca le lettere a, b e c, quindi richiama qualcosa che non esiste. L'atto è denominato procura speciale, ma consiste a tutti gli effetti, verificatelo

per favore nella vostra Camera di Consiglio, in un atto di nomina da parte del professor Piergiorgio Duca, in favore dell'Avvocato Sergio Bonetto, affinché lo assista, rappresenti e difenda. Non specifica assolutamente a che titolo stia intervenendo, non si qualifica in nessuna maniera, non dice se è una persona offesa, se è una persona danneggiata, se è un responsabile civile che sta intervenendo, nulla dice a riguardo, e alla pagina 9 elenca le facoltà che avrebbe questo difensore. Ma nell'elenco non è conferita neanche in quel momento la procura speciale per costituirsi Parte Civile. Anzi, si fa espresso riferimento all'ultimo punto e dice a compiere qualunque altro occorra all'esercizio del mandato. Quindi neanche con quell'ultimo passaggio riuscite a comprendere a che titolo sta intervenendo e qual è il conferimento di poteri che sta passando dalla parte, dal legale rappresentante al difensore.

Con quell'articolo che vi fornirò, potete dichiarare la inammissibilità della costituzione di Parte Civile anche dell'Ail Taranto, per l'Ail Taranto non indica, ed è previsto a pena di inammissibilità, le generalità degli imputati, oltre al fatto che si costituisce per tutti i capi d'imputazioni, quando ovviamente al più si sarebbe potuta costituire per disastro e avvelenamento. Quindi, l'avreste dovuta ridurre questa costituzione, soltanto per i reati per i quali sarebbe stato legittimato, ma avete da applicare la legge, e la legge prevede che questo atto di costituzione va dichiarato inammissibile. E se vale per un ministro anche a Taranto, anche in una Corte di Assise del sud Italia, vale anche per la Assoconsum, che indica come legale rappresentante soltanto il nome e il cognome, Aldo Perrotta, ma non indica le generalità complete, né equipollente l'indicazione di un codice fiscale, perché il codice

parla di generalità complete e il riferimento specifico è al luogo in cui sei nato, la data in cui sei nato e il luogo in cui risiedi, o dove sei domiciliato. Queste sono le tre cose che a pena di inammissibilità devi indicare, e ovviamente in questo atto non c'è. Manca il requisito della territorialità con riferimento alla Assoconsum, non si sono mai visti a Taranto, manca il requisito della effettività e di continuità dei contributi, manca il requisito di un gruppo significativo di consociati, assolutamente. l'attività è sorta e si è sviluppata dopo i fatti, e il caso Ilva è proprio servito alla Assoconsum per farsi conoscere a Taranto. Stesso discorso, quindi richiesta di esclusione per i Verdi, per la federazione Verdi che viene patrocinata dall'Avvocato Anna Marigiò del Foro di Taranto. Anche per questi Verdi manca il requisito della territorialità. Fino al caso Ilva mai visti a Taranto. Manca il requisito della effettività e della continuità dei contributi, manca il requisito di un gruppo significativo di consociati, anche in questo caso la loro attività è sorta e si è sviluppata dopo i fatti, e sostanzialmente hanno cavalcato il caso Ilva anche per riprendere visibilità a livello nazionale, perché i Verdi erano quasi scomparsi. E non è una mia valutazione, sono quelli che erano i risultati delle elezioni che li ricordiamo tutti, non avevano raggiunto nessun tipo di quorum, erano totalmente scomparsi dal panorama politico italiano. C'è poi la costituzione di Parte Civile del Comitato Liberi e Pensanti, Avvocato Basilio Puglia. Erano già stati esclusi all'udienza preliminare e hanno tentato di costituirsi davanti alla Corte di Assise oggi. Ora, l'associazione nasce dopo i fatti, e quindi, per tutto quello che vi hanno detto prima, e non vi ripeto, non può evidentemente aver subito un danno da reato. C'è il reato e c'è il danno,

se nasci dopo non puoi dire di aver subito un danno, mi sembra abbastanza evidente. Il precedente comitato a cui fanno riferimento all'interno di questo nuovo atto di costituzione di Parte Civile, per cercare di recuperare rispetto alla prima declaratoria di inammissibilità, è un comitato che però non ha i requisiti di diffusione, di rappresentanza di un gruppo significativo di consociati. Sono loro stessi, se leggiamo l'atto ci rendiamo conto, sono loro stessi che riferiscono di azione singola di qualche persona. Nell'atto stesso si fa riferimento a Ranieri Cataldo, Battista Massimo, Rito Domenico. Tre persone non possono evidentemente bastare a poter ritenere che sia stata per tempo acquisita quel minimo che è previsto ormai dalla giurisprudenza di legittimità per potersi costituire Parte Civile. Anche con riferimento all'atto di costituzione di Pignatelli Anna, patrocinata da Francesco Tanzi, vi chiedo di applicare la legge, e quell'articolo a cui ho fatto riferimento, articolo 78 lettera b), perché non indica le generalità degli imputati nei confronti dei quali sarebbe esercitata l'azione civile. Peraltro c'è la violazione dell'articolo 78, sempre il famoso 78 lettera d), per avere ommesso di indicare i reati per i quali eserciterebbe l'azione civile, e per avere ommesso totalmente l'indicazione della causa petendi. Quindi declaratoria assoluta di inammissibilità. Abbiamo poi un problema procedurale ulteriore con riferimento agli atti di costituzione di Ciacciulli Enza e Mansuto Maria, perché costoro in qualità di eredi di Ciacciulli Domenico, che è deceduto nel 2015, quindi nelle more del procedimento, hanno depositato una dichiarazione integrativa e confermativa della costituzione di Parte Civile, limitandosi a chiedere di subentrare nell'azione risarcitoria che era stata avviata dal de cuius, quando invece avrebbero dovuto depositare un autonomo atto di

costituzione, chiedendo il ristoro di autonome e diverse voci di danno. Perché è ovvio che se la persona che si era costituita Parte Civile nel caso specifico stava chiedendo il danno derivante a sé stesso della malattia, costoro avrebbero dovuto depositare un atto diverso in qualità di eredi, e chiedere il danno morale eventualmente, se ne erano capaci e avrebbero avuto la possibilità anche il danno patrimoniale, collegato al decesso del de cuius. Quindi abbiamo una causa petendi totalmente differente, e quindi non è possibile pensare ad un subentro di quella costituzione di Parte Civile, perché la richiesta è totalmente differente, oltre al fatto che mancano dal punto di vista dei requisiti formali tutto ciò che deve comunque appartenere all'atto di integrazione e di subentro. Stesso discorso per l'avvocato Francesco Tanzi, va fatto per Manigrasso Annamaria. Stesse criticità vanno sollevate con riferimento all'atto, sempre Avvocato Tanzi per Maurella Giovanni, anche per lui articolo 78 lettera b), perché non indica le generalità degli imputati e violazione del 78 lettera d). Stesso discorso per l'atto di costituzione, sempre Avvocato Tanzi, per Viola Attilio, residente in Taranto, ex lavoratore del porto mercantile e affetto da tumore, è inammissibile perché non indica generalità degli imputati nei cui confronti sarebbe esercitata l'azione civile, e per violazione del 78 lettera d). C'è poi l'atto di Ciaciulli Domenico, ovviamente, che è deceduto. Poi va dichiarata la inammissibilità della costituzione di Parte Civile della parrocchia San Francesco De Geronimo, in persona del sacerdote Borsci Gaetano, patrocinata dall'Avvocato Andrea Silvestre. Nell'atto andrete a verificare come nella richiesta specifica chiede consequenziale decremento del valore dell'immobile, chiede i danni derivanti dalla conseguente necessità di interventi

strutturali, fa riferimento generico e generale al fatto di vivere ai Tamburi, però il tema è semplice, non c'è nessun elemento di prova, e anzi devo dire la verità, per quelle che sono le mie conoscenze ci sono prove totalmente differenti dal punto di vista quantomeno indiziario in termini valutativi, non c'è prova che sia lui il proprietario dell'immobile, perché la parrocchia chiede il danno alla chiesa, e la chiesa non è certamente della parrocchia, e comunque non mi pare che dall'atto risulti che è proprietario della chiesa. Quindi, da questo punto di dichiaratoria di inammissibilità per quanto riguarda anche questo atto. Con riferimento invece all'avvocato Patrizia Raciti per la Casa di cura San Camillo, che si è costituita per tutti i capi di imputazione, chiedo che sia limitata esclusivamente ai capi d'imputazione b) ed l), che sarebbero disastro e danneggiamento. Con riferimento invece alla costituzione di Parte Civile di Pierfrancesco Lupo, Pierfrancesco Lupo si costituisce Parte Civile per Monfredi Fabrizia, Salerno Mattia, Salerno Federico e Salerno Luca. Sarebbero eredi di un agricoltore e residenti in una zona limitrofa allo stabilimento. Il problema però è che la malattia, allegano loro stessi il dato, risulta insorta nel 1992, quindi tre anni prima rispetto a questa ipotesi accusatoria che è quantomeno singolare, perché sembra quasi che queste persone sono arrivate a Taranto nel 1995 e hanno fatto partire una associazione a delinquere. Però dobbiamo confrontarci con l'imputazione, dobbiamo confrontarci con il dato che abbiamo, pare che il disastro prima non esistesse e poi è iniziato ad esistere dal 1995 in poi. Quindi qua abbiamo una malattia del '92, quando non c'era il disastro. Avete poi la dichiarazione di Parte Civile dell'Avvocato Pietro Palasciano per Giudetti Ennio e

Giudetti Giada. Anche in questo caso abbiamo una costituzione di Parte Civile che è palesemente inammissibile perché non reca le generalità degli imputati, violazione del 78 comma uno, lettera b). C'è poi la costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Salvatore Maggio per Spataro Cosimo, con riferimento a questo che è un operaio dell'Ilva, la costituzione viene effettuata anche per i reati di cui al capo a), b), c), l), m) ed n), va ovviamente limitata esclusivamente ai capi b) e c), perché soltanto con riferimento ai capi b) e c) si può ipotizzare la qualifica aggiunta a penna di parte offesa, perché ovviamente se fosse soltanto danneggiata dal reato non c'era proprio, dal punto di vista argomentativo, materia per poterle dichiarare ammissibili come costituzione di Parte Civile. Quindi, qualora arrivate a ritenere questa persona parte offesa, quindi persona offesa dal reato, soltanto in questo caso potrete dichiarare l'ammissibilità dell'atto. Ma se invece nel vostro ragionamento generale queste persone sono da intendersi come semplici danneggiati dal reato, questo atto di costituzione di Parte Civile non avendo assolto all'onere di documentare, di allegare, di spiegare le ragioni per le quali si è danneggiati dal reato, è da dichiarare inammissibile. Con riferimento alla costituzione di Parte Civile, invece, dell'Avvocato Fabio Petruzzi, per i signori Gianni Nasole e Andrea Nasole, chiedo, sono degli eredi che sono deceduti per... il de cuius è deceduto per tumore, quindi questi sono gli eredi. La costituzione è effettuata anche per quanto riguarda i reati sub a) oltre che b) e c), e va ovviamente limitata al solo capo b) nell'ipotesi in cui riteniate che sia da intendersi questi eredi persone offese dal reato, perché diversamente non c'è nessuno tipo di allegazione ulteriore o di argomentazione che possa sostenere il

loro ingresso come danneggiati dal reato. Abbiamo poi un gruppo, gli atti di costituzione di Parte Civile, che fanno riferimento all'Avvocato Caterina Argese. Caterina Argese si costituisce Parte Civile per Civilla Marco. Anche in questo caso la costituzione è effettuata per tutti i capi d'imputazione, mentre va limitata solo ai capi b) e c), disastro e cautele per gli operai. In questo caso però avete un problema, perché manca completamente quel principio di prova documentale a cui faceva riferimento l'Avvocato Caiazza nell'intervento introduttivo, è totalmente assente. In questo caso specifico abbiamo una procura speciale viziata, perché la nomina è a difensore dell'imputato, poi modificata commettendo errori procedurali, viene conferita procura a depositare la costituzione di Parte Civile senza specificare nei confronti di quale imputato e per quale capo d'imputazione. Quindi da questo punto di vista, e ne troverete tantissimi, e l'intervento dell'Avvocato Lanucara è stato un intervento veramente molto particolareggiato, immagino anche la sua memoria sia dello stesso tenore, troverete tantissimi atti di costituzione di Parte Civile in cui la procura speciale non è una procura speciale, perché non va a delimitare l'ambito di operatività, i poteri che effettivamente il procuratore deve esercitare per conto della persona.

Per quanto riguarda Argese si costituisce anche per Cisternini Giovanni, stesso tipo di criticità, sono fatte a fotocopia. Stesso discorso per Scarano Fedele, stessissimi vizi. Identico discorso per il signor Massaro Antonio, pari pari gli stessi vizi; stesso discorso per Pastore Erminio, neanche una traccia di prova documentale per dare a voi la possibilità di verificare il minimo, il minimo per poter entrare in questo processo. Non è un processo normale, è un processo particolare in cui l'appesantimento ulteriore

di Parti Civili non è consentito. Ci sono le norme del Codice di Procedura Penale da applicare, potranno tranquillamente ed eventualmente qualora nella denegata ipotesi si dovesse arrivare ad una sentenza di condanna azionare civilmente il titolo, ma non è possibile autorizzare, dare una patente di legittimità a questi atti che sono dal punto di vista procedurale palesemente inammissibili. Ranaldo Antonio Francesco, stesso discorso. Sempre Avvocato Caterina Argese. Iorio Claudio, stesso discorso; De Francesco Fabio, identico discorso; Canino Francesco, stesso discorso. Abbiamo poi due atti di costituzione di Parte Civile fatti dall'Avvocato Francesca Conte. Uno è per il ristorante Relais Histò e l'altro per il ristorante Al faro, S.r.l.. si costituiscono per tutti i capi d'imputazione, ovviamente qualora riteniate assolto, l'onere argomentativo, non ritenendo io quantomeno che possano qualificare come persone offese, o declaratoria di inammissibilità, ovvero ammissione soltanto con riferimento al capo b) dell'imputazione, cioè al disastro. Abbiamo poi una serie di atti che sono stati preparati e depositati dall'Avvocato Sergio Bonetto. Si tratta di lavoratori presso il cimitero, si costituiscono Parte Civile per tutti quanti i capi d'imputazione. Ovviamente la richiesta è che venga limitata, non ripeto il ragionamento di prima, esclusivamente al capo b) cioè al disastro. Manca la prova, il principio di prova, neanche lo straccio di prova con riferimento ai signori, come prova del lavoro, ai signori Basile Cataldo, La Neve Angelo e Stella Antonio. La procura di Piccinno Cosimo riporta una firma non autenticata dal difensore. Ecco qua. Ecco qua, Piccinno Cosimo e autentica Avvocato, e l'Avvocato non autentica. Quindi declaratoria di inammissibilità. Stesso discorso va fatto per Bartolomeo Filippo, va

limitato al capo b); stesso discorso per Basile Cataldo, quindi declaratoria di inammissibilità perché manca la prova del lavoro, comunque al più per il capo b); stesso discorso per Laneve Angelo, non c'è la prova del lavoro; stesso discorso per Marnò Carmine. Con riferimento alla procura di Piccinno la firma invece è di Pricci. L'unica che si vede e quindi c'è stato un cambio evidentemente, si è fatta confusione, ma voi non siete ovviamente nelle condizioni di poter fare sostituzioni di procure, dovete prendere per buono ciò che è arrivato sul vostro tavolo, e questo che è arrivato sul tavolo non è buono. Stesso discorso per Stella Antonio, che è lavoratore presso il cimitero di Taranto, e manca totalmente la prova del lavoro. Con riferimento a Bonetto, Avvocato Bonetto, c'è praticamente la costituzione di Parte Civile per Bianco Andrea, per De Nicola Antonio e per Semeraro Lorenzo, che sarebbero degli operai Ilva e dell'indotto. La costituzione va limitata ai capi b) e c), ma con riferimento a Semeraro Lorenzo va dichiarata l'inammissibilità dell'atto perché riporta una firma non autenticata dal difensore. Quindi, Semeraro Lorenzo ha vizi non superabili dal punto di vista formale. Sempre Bonetto si costituisce Parte Civile per Di Pietro Angelo, per Pulpito Cosimo, che sono abitanti dei Tamburi e proprietari degli immobili. Con riferimento a questi va dichiarata l'inammissibilità dell'atto perché manca la prova effettiva della residenza. Non è allegata, e quindi va dichiarata l'inammissibilità dell'atto che andava comunque limitato, ma c'è la dichiarazione di inammissibilità che supera il merito. Sempre Bonetto, altri lavoratori presso il cimitero sono praticamente i signori Martenucci Francesco, Masella Angelo, Schifone Carmelo e Zizza Daniele. Anche per questi c'è declaratoria di inammissibilità perché manca

la prova della residenza per Masella Angelo, Schifone Carmelo e Zizza Daniele. Mentre manca la prova del lavoro per il signor Masella Angelo. Quanto invece a Schifone Carmelo potrete verificare, la procura è assolutamente incompleta perché è tagliata, ma mi sembra che questo era già stato evidenziato. Allora, con riferimento a Bonetto si costituisce per tale Annicchiarico Cosimo e per Roberto Giuseppe. Anche in questo caso va dichiarata inammissibile perché manca la prova del lavoro per Annicchiarico Cosimo, e quella di Roberto Giuseppe va dichiarata inammissibile perché la procura non è sottoscritta, manca totalmente la sottoscrizione. Poi ci sono le costituzioni di Parte Civile che dal punto di vista del testo sono assolutamente ineccepibili, c'è la costituzione per esempio di Alta Marea, che secondo me è una costituzione fatta benissimo, che è ineccepibile e anche piacevole da leggere. C'è però l'Avvocato La Porta, con riferimento alle dichiarazioni di Parte Civile di Gianfranco Carriglio, Maria Pignatelli, Ubaldo Montervino, Francesca Lobarco, Fernando Centonze e Rosalba Santoro, a differenza di quella di Alta Marea che ci è stata consegnata con tutte le sottoscrizioni regolari, c'è qua il rilascio da parte della cancelleria del G.U.P. degli atti con il CD. Le costituzioni di Parte Civile per queste persone sono totalmente prive di sottoscrizione sia della dichiarazione di costituzione di Parte Civile, sia della procura speciale. Quindi, sono prive, totalmente prive di sottoscrizione. Vi deposito a tal fine. C'è poi un grosso gruppo di atti di costituzione di Parte Civile che riguarda l'Avvocato Fabrizio Lamanna. L'avvocato Fabrizio Lamanna si costituisce per Basile Angelo, Basile Roberto, De Giorgio Franco, Fedele Antonia, Fittaiolo Raffaele, Giannese Maria, Guarini Antonio, Guarini Cosimo, Guarini Luigi, Guarini Angelo

nato il 28 agosto 1972, Guarini Angelo nato il 14 febbraio 1972, Guarini Elisabetta, La Neve Maurizio, Marino Maria Giuseppina, Mastronuzzi Antonio, Petruzzi Alessandro, Petruzzi Antonio, Potenza Angelo Raffaele, Potenza Nicola, Ruggeri Menotti, Schifone Alessandro e Tardiota Giuseppe. Tutte queste persone sarebbero operai Ilva o indotto o loro eredi, vanno tutte dichiarate inammissibili perché manca quel principio di prova del lavoro, cioè di avere lavorato nel periodo di riferimento, e manca la prova del rapporto ereditario. Quindi, vanno tutte quante dichiarate inammissibili. Sono tante, eh. Sul punto, Presidente, una parentesi. Io più li ho letti e più mi sono reso conto della gravità del fatto. Abbiamo sostanzialmente migliaia di casi che andrebbero analizzati come se fosse un processo per ogni caso. È letteralmente impossibile appesantire questo processo con tutte queste storie, assolutamente delle storie di dolore, delle storie di problemi, che però porterebbero questi difensori ai sensi del 187 ovviamente a dover articolare mezzi di prova e a fare il processo nel processo per ogni singolo caso. Quindi, da questo punto di vista vi chiedo un'applicazione rigorosa del Codice, ma non dal punto di vista punitivo, dal punto di vista di dare un senso a questo processo, un senso vero a questo processo, perché altrimenti noi faremmo mille e passa processi nel processo, e non è quello, ritengo, che sia quello che dobbiamo fare, che tutti quanti noi vogliamo fare. Qui abbiamo degli atti di costituzione di Parte Civile, invece, dell'Avvocato Maria Teresa Mercinelli, che sono degli atti di costituzione di Parte Civile per me interessanti. Perché? Perché si costituisce per Palmisano Giorgio, per Bruno Antonio, per Laera Lorenzo e per Intini Pietro. Guardate questi atti di costituzione, perché qui in questi atti di costituzione, oltre al fatto che andrebbe

limitata comunque perché si costituisce per tutti i capi d'imputazione, mentre va limitata ai capi b), h) ed l), ma la collega offre dal punto di vista documentale l'indicazione specifica, questi sarebbero degli allevatori... tipo ad esempio l'allevamento del signor Palmisano Giorgio comprendeva, leggo, numero 54 esemplari ovo caprini, regolarmente registrati con matricola numero 029TA018, allegato a), e ve lo allega. Cioè vi dà la prova sia per questo signore che si chiama Palmisano Giorgio, sia per Bruno Antonio, dove vi dice praticamente anche qui un codice 009TA166, dice che era titolare di un altro avvelenamento caprino e vi dà il codice, stesso discorso per Laera Lorenzo, fa la stessa ed identica cosa. La stessa ed identica cosa fa per Intini Pietro, lo fa, quindi si può fare. Bene, ne parleremo anche dopo, ma ne approfitto e salto. Guardatevi gli atti di costituzione di Parte Civile dei Fornaro, Fornaro Angelo, Fornaro Vittorio, Fornaro Vincenzo, Fornaro Domenico. Rispetto a questi atti di costituzione di Parte Civile...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Torsella. Questi atti di costituzione di Parte Civile che vi hanno anche onerato della citazione del responsabile civile, noi abbiamo una semplice dichiarazione in cui si dichiarano gestori di un allevamento. Ma che è? Io sapevo dei gestori delle discoteche, dei gestori dei locali pubblici. Non sapevo dell'esistenza dei gestori degli allevamenti. Ma comunque voglio andare oltre, siccome io vedo il primo gestore, Fornaro Vincenzo, secondo gestore Fornaro Vittorio Domenico, terzo gestore Fornaro Angelo, ma questi gestori, ma il proprietario di queste capre, di questi ovini chi è? Il soggetto che ha preso gli indennizzi chi è? Ma il gestore di che cosa poi? Qui abbiamo un onere di allegazione, un principio di onere

di allegazione in cui si sta costituendo Parte Civile sta dicendo sono mie, è mio quell'allevamento, c'è una matricola, è tutto regolare. È tutto regolare. E ve lo scrive. Qui non avete una traccia. Avete solo richieste milionarie a iosa, ma non avete neanche quel minimo di prova di questi gestori. Ma il gestore se la prendesse eventualmente con il proprietario, perché il proprietario è l'unico soggetto che realmente ha subito un danno. Ma tu chi sei? Chi è il gestore? Ve l'ha segnalato anche qualcun altro, ma questo ve lo devo segnalare perché dovete fare la declaratoria di inammissibilità, ve la chiedo con riferimento al Comune di Montemesola, Avvocato Raffaella Calvalchini. Chiede esclusivamente il danno ambientale. Il danno ambientale lo può chiedere, come vi ha detto molto chiaramente chi mi ha preceduto, soltanto il Ministero dell'ambiente, e non chiede danni ulteriori. Quindi, va dichiarata la inammissibilità della sua costituzione di Parte Civile. Stesso discorso per il signor Mottolese Pietro, sempre Avvocato Cavalchini, non è chiaramente persona offesa dal reato, ma conferisce procura in forza di tale dichiarata qualità. Dichiarata poi una serie di circostanze nell'atto, che però aveva l'obbligo minimamente di documentare e non le documenta, quindi viene meno quell'elemento documentale minimo che deve sorreggere il danneggiato dal reato che chiede di costituirsi Parte Civile. Quindi, per queste ragioni, salvo non lo riteniate persona offesa dal reato, però leggeremo la vostra ordinanza, allora solo in quel caso eventualmente l'atto è da ritenere ammissibile. Avvocato Mino Cavallo. Anche per lui ci sono tante costituzioni di Parte Civile. L'Avvocato Mino Cavallo si costituisce Parte Civile per i signori Cinque Cosima, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, De Rosa Carmela, De Rosa Lazzaro. È sufficiente fare riferimento a quell'articolo

78 del Codice di Procedura Penale, per dichiarare la inammissibilità di queste costituzioni, perché mancano le generalità complete della persona, perché anche chi si costituisce Parte Civile, ce lo dice il 78, le generalità della persona fisica, e non sono riportate nell'atto. Peraltro il de cuius De Rosa Lazzaro, nel caso specifico, avrebbe lavorato fino all'anno 1989, quindi anche da questo punto di vista c'è una totalmente carenza dal punto di vista documentale con riferimento al principio di prova del lavoro, e manca totalmente anche la prova del titolo successorio rispetto a questi atti di costituzione di Parte Civile. Tra l'altro la cosa strana è che per questi mancano le generalità, mentre per esempio per un altro atto dell'avvocato Mino Cavallo, per Muschiacco Anna per esempio chiede 500 mila euro, c'è l'indicazione nata a Taranto il 30 aprile del 1971 ed ivi residente, ma non specifica nel caso di specie la via dove sarebbe stata la sua residenza. E non allega nè un certificato storico per dare quel principio di prova, voglio dire se stai chiedendo dei danni anche in relazione al rischio di esposizione quantomeno mi devi dare la prova con un semplicissimo certificato di residenza storico per iniziare ad entrare in questo processo, poi mi dovrai provare se effettivamente stavi a Taranto, al di là della certificazione, perché uno può avere il certificato di residenza a Taranto e poi vivere tutta la vita a Milano o a Roma. In questo caso specifico per chiedervi la patente di ingresso avrebbe quantomeno dovuto allegare un certificato di residenza storico, e questo non c'è, e quindi vi chiedo la declaratoria di inammissibilità con riferimento anche a questi atti di costituzione di Parte Civile, che apparentemente sembrerebbero rispettare il disposto dall'articolo 78 lettera a) e lettera b), ma guardandolo nella massima attenzione, non riportando la via di

residenza, non va a dare tutte le generalità complete della persona offesa che si costituisce Parte Civile. Quindi, anche per queste ragioni di carattere formale, oltre che per quelle prima evidenziate, vi chiedo la declaratoria di inammissibilità di tutte quante queste costituzioni di Parte Civile. Anche quelle di Gatti, stesso discorso, ivi residente ma non dice dove. Musciacchio sono due, Musciacchio Anna e Musciacchio Vincenza, entrambe Taranto ma non dice la via. Ci sono poi gli atti di costituzione di Parte Civile per quanto riguarda l'Avvocato Pietro Dalena. Pietro Dalena si costituisce insieme ad un altro Avvocato, poi questa procura viene data disgiuntamente tra loro, non si capisce chi è che poi si va realmente a costituire, ma si costituisce comunque per tali Scalone Luigi, Scalone Francesco, Scalone Clementina, Scalone Vincenza, quali figli di Scalone Giovanni, nonché Scalone Maria, figlia del defunto Scalone Gaetano. Io con riferimento a questi atti vi chiedo la declaratoria di inammissibilità, perché sembra che si costituiscono due difensori, e andrebbe comunque limitata la costituzione ai capi b) ed l), perché si costituiscono anche per i capi a) e c), senza ovviamente spiegarne le ragioni per le quali estendere questa costituzione. Abbiamo poi la costituzione di Parte Civile dell'Avvocato Massimiliano Del Vecchio per Tripaldi Vito Gaetano più 163. Sono tutti operai Ilva e operai dell'indotto e rispettivi eredi. Allora, con riferimento a questi atti di costituzione, innanzitutto dobbiamo dire che va limitata soltanto al capo b) e al capo c), disastro e cautele per gli operai. Ma con riferimento specifico alle procure di Scasciamacchia Eugenio, pagina 1126 della costituzione, manca la sottoscrizione. Stesso discorso per De Giorgio Ignazio, pagina 1182; per D'Alò Cosimo, pagina 1541; per Giraldi Filippo, pagina 1637; per Spadaro Matteo, pagina

1766. Poi segnalo alla Corte la procura dei signori Morlando Luigi, Cinieri Francesco, pagina 1527, e De Meis Luigi. Con riferimento a queste Procure la residenza è assolutamente incompleta. Poi abbiamo gli atti di costituzione dell'Avvocato Mimmo Lardiello per Mondino Lorenzo, che è un lavoratore del quartiere Tamburi, malato di tumore. In questo caso la costituzione viene effettuata per i capi a), b) e c) e va invece al più limitata al capo b) del disastro, ma non so quale sarà il vostro orientamento finale, in considerazione del fatto ovviamente che tutte quante queste persone dicono di essersi ammalate di tumore, ergo mi costituisco Parte Civile. Chiaramente nessuno dà un inizio di prova di una riconducibilità dal punto di vista del nesso causale all'inquinamento rispetto al tumore specifico. Poi, se dobbiamo andare a fare tantissimi processi di altro genere in questo processo sarete voi a deciderlo, e certamente non... sta di fatto che anche con riferimento a Mondino Lorenzo, dal punto di vista documentale manca il principio di prova del lavoro, e quindi da questo punto di vista c'è una richiesta di declaratoria di inammissibilità. L'Avvocato Lardiello si costituisce poi per una serie notevoli di miticoltori, Albano Cosimo +12, Confessa Giulio + 2, Morrone Amedeo + 2, Portacci Giuseppe + 1, Valentini Cataldo + 1. La costituzione è effettuata per i capi d'imputazione a), b), c), i), q), r), va limitata al più, qualora doveste ritenere l'ammissibilità, al disastro e l'avvelenamento capi b) ed i), ma anche rispetto a tutti questi manca il principio di prova del lavoro. Anche con riferimento a questi, neanche l'onere di presentare una documentazione che potesse legittimare l'ingresso in questo maxi processo.

Stesso discorso, quindi, per tutti questi altri che ho già citato. Arriviamo ad una costituzione di Parte Civile

singolare, perché è l'Avvocato Roberto Prete, del Foro di Taranto, l'avrete sicuramente già notato, perché non indica le sue generalità, ma dichiara di volersi costituire, come in effetti si costituisce Parte Civile, oltre che per sé stesso, quindi si costituisce Parte Civile per sé stesso, anche per conto di una serie di altre persone. Allora, questo atto di costituzione di Parte Civile è la prova provata del problema che noi abbiamo in questo processo, perché avete praticamente la indicazione di una serie di persone e poi di alcuni lavoratori Ilva, o dichiarati tali, Istra Nicola, per esempio, Lincesso Cosimo, Missiani Roberto, Pignatelli Vincenzo, e poi di tantissimi altri invece che sono persone normali che hanno avuto delle patologie, patologie prevalentemente tumorali di vario genere, assolutamente multifattoriali tantissime di queste, che però chiedono di entrare in questo processo. Quindi, un semplice atto di costituzione di Parte Civile di queste dimensioni porterà una istruttoria folle per noi in questo processo, perché si inseriscono tutta una serie di persone che raccontano storie, che raccontano la loro vita, che raccontano che cosa hanno fatto, che raccontano dove hanno lavorato, che racconteranno quali sono stati i rischi ulteriori a cui sono stati sottoposti, le ragioni per le quali potrebbero avere contratto la malattia, ci sarà la necessità di consulenti tecnici di Parte che dovranno controesaminare gli altri consulenti tecnici, processi nei processi. Vi chiedo da questo punto di vista, ovviamente, di riportare questo processo in un binario tale che possa essere il processo per le ipotesi di disastro, per le ipotesi di avvelenamento, per le ipotesi di associazione, e non invece andare a fare processi di altro tipo che ovviamente hanno tipologie di reati differenti. C'è poi la costituzione di Parte Civile di

cittadinanza attiva Onlus. Con riferimento a questa associazione difetta il requisito della territorialità, sul territorio tarantino non vi sono assolutamente sedi, abbiamo controllato, ma c'è solo una sezione regionale a San Severo di Foggia, quindi manca totalmente il requisito della territorialità. E in questo processo veramente si sono costituiti tutti, perché addirittura c'è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Taranto, Avvocato Vincenzo Di Maggio che si costituisce anche lui Parte Civile. Abbiamo avuto Giudici, anche Avvocati, Presidenti di Consiglio dell'Ordine. In questo caso la costituzione è comproprietario di un fondo sito al quartiere Tamburi. Cioè sostanzialmente stiamo parlando della stessa cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non nella veste di Presidente dell'Ordine?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, si qualifica...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Era sembrato così. Come comproprietario.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, è il nostro Presidente. La costituzione è effettuata per i capi di imputazione b), c), l), m), n), s), ns), va solamente limitata invece al più ai capi b), l) ed s), il disastro e ovviamente il danneggiamento. Abbiamo poi la costituzione di Parte Civile sempre dell'Avvocato Tarquinio, e si costituisce Parte Civile per Carelli Beatrice, Fragnelli Donato, Fragnelli Tina, Fragnelli Anna, Fragnelli Pietro, e sono praticamente i parenti del custode della scuola Grazia Deledda, che è morto poi di tumore e che tutti questi parenti chiaramente sono parenti che chiedono di costituirsi Parte Civile perché hanno il timore di ammalarsi. E la costituzione è effettuata per i capi d'imputazione b) e c), va limitata o andrebbe limitata ad avviso di questa Difesa soltanto al capo b), che è il capo del disastro. Si riporta proprio il discorso del

patema d'animo sofferto da questa Parte Civile, dei patemi... e ciò chiaramente è dovuto al fatto di vivere ai Tamburi. C'è una richiesta di 500 mila euro. E poi con riferimento all'atto di costituzione di Simone Sabbattini, riporta praticamente Di Girolamo Francesco più 266, operai Ilva e indotto. Manca assolutamente il principio di prova, però aggiungo che praticamente è totalmente assente quella che noi Avvocati chiamiamo la causa petendi, che questo articolo 78 lettera d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, è totalmente assente sia nell'atto di costituzione, ed è totalmente assente nelle procure speciali. Addirittura per il signor Iacca Salvatore manca proprio la procura speciale. Nella procura del signor Lucaselli Claudio non viene indicato il periodo di lavoro, è la pagina 748 della costituzione, e la procura di Afelbo Antonio riporta una firma non autenticata dal difensore, e la pagina è la 1397 della sua costituzione di Parte Civile. Comunque tutte quante queste costituzioni di Parte Civile vanno dichiarate inammissibili ai sensi del 78 lettera a), perché non sono indicate le generalità complete delle persone fisiche che si costituiscono Parte Civile. Manca totalmente il riferimento alla loro residenza, è saltato a piè pari. Quindi, richiesta di declaratoria di inammissibilità. Dei Fornaro ne abbiamo già parlato. Il discorso dei signori Fornaro va anche esteso a Sperti Giuseppe, sempre Avvocato Torsella. La costituzione è effettuata anche per i capi a), b), h), l), p), q), r), s) e va limitata solo ai capi b), h), l) ed s) al più, e anche in questo caso si costituiscono tutti quanti questi signori, quindi anche in riferimento ai Fornaro, in proprio e nella causa petendi si autodefiniscono gestori, e quindi mancherebbe sostanzialmente il titolo giuridico per legittimarne la costituzione di Parte Civile, perché non c'è nessun

principio di prova rispetto a questi. Alle due e mezza volete fare una pausa?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei per quanto tempo ce ne ha ancora?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io penso che avrò complessivamente un'altra oretta, un'oretta e un quarto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora facciamo una pausa. Ci vediamo alle tre e mezza.

Il processo viene sospeso alle ore 14:30.

Il processo viene ripreso alle ore 15:45.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo l'udienza, se vogliono prendere posto. Avvocato Annicchiarico, è pronto? Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente e signori della Corte, in questo processo c'è stata anche la costituzione di Parte Civile a mezzo dell'Avvocato Torsella della associazione Peace Link. Con riferimento alla associazione Peace Link si chiede la declaratoria di inammissibilità perché la procura speciale non risulta sottoscritta. Sempre l'Avvocato Torsella si costituisce per la Camera sindacale territoriale di Taranto dell'unione italiana del Lavoro e rispetto a questo atto si chiede di limitare la costituzione, perché si costituisce per tutti i capi d'imputazione, mentre va sicuramente esclusa per i capi h), i), l) per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché nei confronti delle società. Stiamo parlando di un atto di costituzione sotto questi profili eventualmente inammissibile, perché non spiega assolutamente le ragioni per le quali sarebbe al più danneggiato dal reato, e quindi quello è l'obbligo di dichiarare nell'atto, esplicitare nell'atto le ragioni speciali che l'avrebbero portato ad essere eventualmente danneggiato

da questi e o altri reati per i quali si costituisce. C'è poi l'associazione Peace Link, ce n'è un'altra praticamente, c'è questa qui che è denominata, non è associazione Peace Link nazionale, ma c'è Nodo di Taranto, è un'altra costituzione sempre Avvocato Torsella, e praticamente manca la legitimatio ad causam, perché la associazione è priva di statuto. C'è praticamente un sito, un link www.tarantosociale.org, e praticamente questo è proprio previsto dallo statuto nazionale di Peace Link che non abbia uno statuto, e quindi praticamente ciò comporta una carenza di titolarità del diritto soggettivo specifico, che invece evidentemente è tutelato dalla costituzione di Parte Civile dell'organismo nazionale in assenza, appunto, di una soggettività autonoma, stante appunto l'assenza di statuto. Sempre Avvocato Torsella, si costituisce per De Gasperis Emanuele e per Fornario Maria, proprietari di fondo rustico e di costruzioni che sono limitrofe allo stabilimento Ilva. La costituzione è per i capi d'imputazione a), b), h), l), p), q), r) s), mentre va limitata ai capi b), l) ed s). C'è poi un'altra costituzione di Parte Civile, sempre Avvocato Torsella per Lo Priore Lorenzo, la costituzione è effettuata per i capi d'imputazione a), b) e l), ed è appunto per una persona ammalata di linfoma, e va al più limitata solamente al capo di imputazione b), che è appunto il disastro. Sempre Avvocato Torsella nell'interesse di Piliego Pietro, si costituisce Parte Civile per i capi a), b), c), l), m), n), anche questa va limitata al più ai capi b) del disastro, e trattandosi di un dipendente Ilva con riferimento, quindi, eventualmente al capo c). Abbiamo l'Avvocato Alessandro Apolito che si costituisce per Di Maggio Cosimo, che è un operaio Ilva, un cittadino del borgo, malato di tumore al colon, e lamenta anche il danno da paura da esposizione al

rischio. Nell'atto non sono spiegate le ragioni per le quali si costituisce Parte Civile anche per il capo a), non ha titolo per h) e per l), né in relazione ai capi p), q), r), u) e v). Si costituisce anche per De Venere Vincenza, che anche è affetta anche lei da neoplasia, risiede però a Paolo Sesto, e lamenta un danno da paura da rischio di esposizione. Anche questo va, è carente di legittimazione per i capi a) e c), i capi h) ed l), per il capo m), n) ed o). Stesso discorso per i capi p), q), r), u) e v). C'è poi la costituzione di Parte Civile sempre l'avvocato Apolito per Marzovilli Maria Teresa. Anche Marzovilli Maria Teresa è affetta da tumore, però il tumore con riferimento a Marzovilli Maria Teresa è praticamente un tumore del 1993. Quindi, è fuori dal perimetro della imputazione, anche dal punto di vista proprio dell'ammissibilità ex ante, e poi lamenta genericamente un danno da paura da rischio da esposizione, evidentemente rischio che c'era anche prima, visto e considerato che l'insorgenza della malattia è del 1993. Anche per questo c'era una carenza di legittimazione, in ordine ai capi a), c), h), i), l), m), n), o), in relazione ai capi p), q), r), u) e v). Abbiamo sempre Avvocato Apolito per Francesca Lo Papa, residente nel borgo, lamenta anche lei il rischio da esposizione, è una persona che è affetta da leucemia. Anche sotto questo profilo carenza di legittimazione in ordine ai capi a), c), h), i), l), m), n), o), p), q), r), u) e v). Si costituisce anche per un'altra persona, La Gioia Grazia, anche questa è cittadina di Taranto residente in Corso Italia, anche lei ha un tumore e lamenta il rischio da esposizione. Sono tutte storie presenti in questo processo e che ovviamente andranno eventualmente analizzate ad una ad una. C'è dal punto di vista della motivazione una carenza di legittimazione in ordine al capo a), c), h), i), l), m), n), o), in

relazione ai capi p), q), r), u) e v). Non c'è ovviamente nessun passaggio dal quale poter lontanamente dedurre una correlazione eziologica tra l'insorgenza della malattia tumorale e l'essere cittadina di Taranto. Avvocato Apolito si costituisce anche per Cazzato Ippazio, che è un operaio di una ditta che sarebbe collocata a cinquecento metri dall'Ilva, ed è affetto da cardiopatia e broncopolmonite, e lamenta anche lui il rischio da esposizione. Quindi, non spiega assolutamente le ragioni per le quali la sua cardiopatia e la broncopolmonite siano in relazione allo stabilimento Ilva o comunque all'inquinamento, e proprio tra l'altro con riferimento all'inquinamento proveniente dall'Ilva, e c'è una carenza di legittimazione perché con riferimento al capo a), h) ed i) non dice assolutamente nulla, e l'atto non dice nulla neanche con riferimento ai capi l), m), n), o), p), q), r), u) e v). Un'altra costituzione di Parte Civile è quella di Oliverio Desiderata, che è residente in via Veneto, qui a Taranto, a pochi passi dal Tribunale, è una persona che è affetta da un carcinoma che è stato diagnosticato questa volta nel 2006, risiede, ecco vedete questo caso, abbiamo questa persona che ha la residenza che è in Taranto alla via Veneto 102, che è qui vicino, poi però nell'atto dice che vive e lavora nel rione Tamburi. Quindi questo atto dà la prova provata di quello che dicevamo prima, cioè non solo dovrete allegare il certificato di residenza, di residenza storico, ma anche dichiarare quantomeno nell'atto di costituzione di Parte Civile, perché questa è la tua via di ingresso, che hai invece una vita o di relazione o lavorativa o sociale che ti porta ad essere molto vicina allo stabilimento, e ritieni comunque oltre a quello che è il rischio di esposizione che la tua malattia sia stata determinata dall'inquinamento dell'Ilva. Ovviamente, non c'è traccia

di questo, come non c'è traccia della legittimazione dal punto di vista argomentazione in relazione ai capi a), c), h), l), i), m), n), o), p), q), r), u) e v). C'è poi sempre Avvocato Apolito con la signora Di Stani Giuseppina, che invece ha una residenza in Taranto alla via Grazia Deledda numero 2H, si costituisce in proprio e quale erede moglie del defunto Masella Girolamo. La signora Di Stani è affetta da edema polmonare e ipertensione, il marito deceduto per encefalopatia e cardiopatia, entrambi residenti nel quartiere Tamburi e lamentano, chiaramente, il rischio da esposizione. Il tema è sempre lo stesso, qualsiasi persona che è morta a Taranto con delle patologie che sono neanche tutte riconducibili, ma lontanamente riconducibili a quello che può essere l'inquinamento ambientale, ha deciso di costituirsi Parte Civile, senza però allegare neanche che so una breve consulenza di parte, qualcosa che possa in qualche maniera mettere in correlazione. Non c'è nessun passaggio. Avvocato sempre Apolito Alessandro, per Giovanni Rao che vive invece, residente, dichiara di essere residente a Taranto alla via Dante, quindi comunque siamo anche qui in linea d'area molto vicini al Tribunale, e anche lui lamenta il rischio da esposizione e ha un tumore che gli è stato diagnosticato nel 2009. Anche da questo punto di vista non c'è nessun tipo di argomentazione a sostegno della legittimazione, e non c'è nessun riferimento per i soliti capi già prima indicati, a), c), h), i), l), m), n), o), p), q), r), u) e v). Sempre Alessandro Apolito si costituisce Parte Civile per Zanframundo Maria Nicola, nata a Palagianello ma residente a via Duca degli Abruzzi numero 53, quale erede moglie del defunto Pollicoro Vincenzo, c'è poi Pollicoro Annarosa e Pollicoro Cosimo, entrambi figlia e figlio del signor Pollicoro Vincenzo. Risiedono nel borgo, e Pollicoro Vincenzo è deceduto per carcinoma nel

2009. Anche per costoro vale tutto quello che abbiamo detto prima, per gli stessi capi d'imputazione. Si costituisce anche l'Avvocato Apolito per Vincenzo Marangione, questa persona, invece, è residente in via Galilei numero 24, e si qualifica come danneggiato dai reati contestati. Pur qualificandosi danneggiato dai reati contestati però, nell'atto non argomenta le ragioni che lo porterebbero a ritenersi legittimato in relazione ai capi a), h), i), l), p), q), r), u) e v). È affetto da asma bronchiale ed è stato operato Ilva, però dal 1964 al 1992, e pure essendo stato in quel periodo, quindi totalmente fuori dal capo d'imputazione, lamenta un danno da paura di ammalarsi. Poi con l'Avvocato Apolito c'è Partenza Cataldo, anche lui si qualifica danneggiato dai reati, anche lui non argomenta affatto la sua legittimazione in relazione ai capi a), h), i), l), p), q), r), u) e v), è una persona anche lui affetto da broncopatia, ed è stato operaio Ilva dal 1971 al 1995, quindi anche lui è precedente al periodo, e anche lui però lamenta un rischio da esposizione. Abbiamo poi sempre con l'Avvocato Apolito la signora Marina Lapertosa, che è residente invece a Statte, anche lei si qualifica danneggiata da reati, ma non argomenta a sufficienza la sua legittimazione in relazione al capo a), c), h), l), i), m), n), o), p), q), r), u) e v), ed è affetta lei da neoplasia e lavora e risiede a Statte dal 1993. Poi sempre con l'Avvocato Apolito si è costituita Parte Civile Angela Camerino, che risiede in via Otranto numero 28, e si costituisce in proprio e quale erede moglie del defunto Pierannunzio Domenico, che è deceduto a Taranto il 26 agosto del 2013. È deceduto suo marito a causa di un adenocarcinoma diagnosticato nel 2008, e lavorava presso la Centrale del latte di Taranto, mentre era proprio residente nel borgo. La signora poi lamenta il rischio da esposizione.

Ma anche lei non argomenta in ordine al capo a), c), h), i), l), m), n), o), p), q), u) e v). C'è poi costituzione di Parte Civile anche per il signor Proietti Giuseppe, nato a Taranto e residente alla via Pascoli, anche lui si qualifica come danneggiato dai reati, sempre con l'Avvocato Apolito, e nel 2006 è stato colpito da aneurisma. Ha lavorato per una società terza all'interno del siderurgico dall'82 al 1990, quindi fuori dal capo d'imputazione, e lamenta sempre il rischio di essere esposto a questo inquinamento. Non argomenta in ordine ai soliti capi d'imputazione, e anche per questo rimetto la valutazione alla Corte, perché sarebbe l'ingresso di un soggetto che non lega neanche dal punto di vista argomentativo le ragioni che lo porterebbero ad entrare in questo processo. È stato colpito da aneurisma nel 2006, e ha lavorato nel siderurgico in un periodo precedente, 1982-1990. Quindi ovviamente io ne chiedo la inammissibilità di tutti questi casi che non hanno sufficientemente argomentato le loro ragioni di ingresso nel nostro processo. Stesso discorso per il signor Dario Sibilla, Avvocato Apolito, stiamo parlando da una persona che è affetta da neoplasia, che però anche lui non spiega assolutamente le ragioni che legittimerebbero la sua costituzione con riferimento ai capi a), c), h), i), l), m), n), o), p), q), r), u), v). E ancora c'è Saverio Longone, che si costituisce Parte Civile sempre con l'Avvocato Apolito, e si dichiara residente in via Minniti numero 41, si dichiara danneggiato dai reati contestati. È stato residente a Taranto ed operaio Ilva fino al 1997. Il mieloma è dal 2005. Peraltro ricordo soltanto a me stesso, ma lo avete già agli atti e sicuramente l'avete già letta, gli stessi periodi del G.I.P., addirittura con riferimento a tutte le malattie neoplastiche, dicono si tratta di esposizioni di almeno un trentennio fa,

cioè quegli effetti sono successivi. Quindi anche la perizia epidemiologica addirittura rimanda a venticinque, trent'anni prima gli effetti delle malattie tumorali che oggi si vanno a manifestare. Non c'è nessun passaggio, l'ha detto benissimo l'avvocato Caiazza, ve lo ha ricordato, non c'è nessun passaggio, anzi il passaggio della perizia esclude la possibilità di provare il nesso eziologico tra le malattie dei singoli e l'inquinamento. Ma addirittura va oltre la perizia epidemiologica, perché dice guardate che per i tumori invece si tratta comunque dell'inquinamento ante Riva, lo dice in maniera chiara. Però qui ci sono costituzioni di Parte Civile tutte per quanto riguarda tumori asseritamente riconducibili... qua abbiamo questo melioma del 2005 per un operaio che è stato operaio Ilva fino al '97, non dice da quando, dice fino al 1997. Anche per quanto riguarda questa costituzione c'è carenza di legittimazione per i capi a), h), i), l), p), q), r), u) e v). C'è poi il signor Luigi Pietro Bruno, che è nato a Massafra e residente anche a Massafra in via Marconi. Si dichiara danneggiato dai reati contestati generalmente in una richiesta di rinvio a giudizio, ed è stato operaio Ilva dal 1973 al 2003, e poi nel 1997 è stato colpito da ischemia cerebrale. Quindi, si dovrebbe ritenere che per soli due anni di gestione del gruppo Riva ci sarebbe una riconducibilità dal punto di vista eziologico tra le condotte poste in essere in quel biennio dalle persone appena arrivate a Taranto, e la malattia che ha colpito questa persona nel 1997. Peraltro persona che risulta residente in Massafra. L'atto è carente dal punto di vista delle legittimazioni in relazione ai capi a), h), ed l), i), p), q), r), u) e v). Abbiamo poi il signor Francesco Dulcamare, sempre Avvocato Apolito, nasce a Taranto e risiede in via Galilei numero 4, però poi emergerebbe dall'atto la sua

residenza a Statte prima e a Taranto dopo. Riferisce di avere avuto problemi cardiaci con applicazione di bypass coronarici, e inoltre è stato sottoposto ad angioplastica. Nessuna parola ovviamente, nessun passaggio nè argomentativo nè allegativo che possa ricondurre le sue malattie assolutamente comuni in tutte le nostre famiglie, purtroppo, a quello che è l'inquinamento Ilva dell'ultimo trentennio, possiamo dire, venticinquennio, ventennio. Carenza di legittimazione in ordine ai capi a) e c) non argomenta affatto, né in ordine ai capi h), ed l), non argomenta affatto, nè il relazione al capo l) neanche una parola, nè con riferimento ai capi m), n), ed o) neanche una parola, nè in relazione ai capi p), q), r), u) e v), eppure lui stesso si era qualificato danneggiato dai reati e non persona offesa dal reato. Abbiamo poi Antonio Raffaele, che è nato a Taranto e residente alla via Istria numero 36, si qualifica danneggiato dai reati, e non persona offesa. Ha vissuto a Taranto e ha lavorato a Taranto presso il Ministero della Difesa, e nel 2012 gli è stata diagnosticata una cardiopatia ischemica, soffre inoltre di asma bronchiale. Neanche una parola per dire le ragioni per le quali si ritiene che sia riconducibile dal punto di vista del nesso causale, totale carenza di legittimazione perché non c'è un solo rigo per il capo a), c), h), i), l), m), n) ed o), in relazione ai capi p), q), r), u) e v), quindi non spende un rigo. Si costituiscono poi in tre, con un atto unitario, De Luca Ercole, nato a Taranto e residente a Taranto in via Capocelatro numero 30, sia in proprio e sia quale erede marito della defunta Pisani Clotilde, e poi i due figli De Luca Antonello e De Luca Francesca Rita, per la defunta signora Pisani Clotilde, che è la mamma di queste persone. Loro si costituiscono Parte Civile in proprio e quali eredi della deceduta, e la

causa del decesso è una cardiopatia ischemica, e poi anche un tumore polmonare. Tutti quanti hanno sempre vissuto a Taranto, però non spiegano assolutamente le ragioni per le quali si costituiscono Parte Civile in relazione ai capi p), q), r), u), v), o), m), n), l), i), h), c) ed a). Stesso discorso sempre con l'Avvocato Apolito per Guarnieri Raffaella, Occhinegro Rossella e Occhinegro Giulia, si costituiscono in proprio e quali eredi del defunto Occhinegro Biagio, che è deceduto nel 2008 per un tumore polmonare. C'è con riferimento a questo atto un'assoluta carenza di legittimazione in relazione ai capi m), n), o), in relazione ai capi h), l), i), c), a), d), u), r), q) e p). Non c'è un solo passaggio argomentativo. Stesso discorso per l'altro... sono tutti danneggiati da reato, si qualificano tali. Stesso discorso per Alpino Leonardo, si qualifica anche lui danneggiato dal reato, è residente in via Galeso numero 43, e vive a Taranto dal 1993, perché è nato a Villa Castelli, soffre di una neoplasia polmonare dal 1995, e nel 2010 è affetto da cardiopatia ischemica. Anche il suo atto è totalmente carente con riferimento ai capi di imputazione richiamati, e si è qualificato persona danneggiata dal reato. Identico discorso per la signora Erminia Colella, sempre Avvocato Ippolito, in proprio e quale erede, è la moglie del signor Paolo Scarnera che è deceduto a Taranto il 29 novembre 2012. Ha avuto delle metastasi cerebrali da tumore polmonare ed è morto per questa ragione, ed entrambi, sia il signor Scarnera che la signora Erminia Colella sono vissuti a Taranto. Anche in questo atto non c'è nessun passaggio né richiamato di una consulenza medica, qualcosa che possa dire che c'è una riconducibilità del tumore all'essere cittadino di Taranto. C'è poi una costituisce di Parte Civile di Quaranta Cosimo, Avvocato Sergio Torsella, e si dichiara allevatore, la

costituzione è effettuata con riferimento all'imputazione a), b), h), l), p), q), r), ed s), al più ovviamente dovrebbe essere limitata ai capi b), h), l), ed s), però per questi, come abbiamo già visto prima per altri che sono nella stessa situazione, siamo in una situazione di inammissibilità per mancanza della esposizione delle ragioni che giustificano la domanda di risarcimento, in quanto la definizione di gestore di masseria in assenza di una prova della rappresentanza legale di un documento, di qualcosa, di un titolo giuridico, di un atto di comodato, di un atto di affitto, di qualche cosa che possa mettere in relazione il soggetto con il bene, fa sì che queste costituzioni debbano essere dichiarate inammissibili. Stesso discorso identico per Epifani Giovanni, e rispetto agli allevatori, in relazione a queste persone che si dichiarano gestori di allevamenti, gestori di greggi, non so quale sia...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Aziende agricole.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Aziende agricole. Ma nell'atto di costituzione il riferimento, mi sembra Presidente, però siccome sono tanti, faccio ammenda, però io ho visto che la gestione era in relazione proprio come dato letterale all'allevamento ovo caprino. Quindi il tema quale è? Nel momento in cui io sono gestore di una azienda agricola, vengo da famiglia di agricoltori, quindi su questa materia sono ferrato, in qualità di gestore di un'azienda agricola devi avere un titolo giuridico, che può essere un comodato, che può essere un affitto, che può essere altro tipo di contratto che ti legittima in qualche modo. Qui noi abbiamo dei dati particolari, abbiamo il riferimento a delle pecore che vengono abbattute e a dire sono venute meno le pecore, e quindi sono venute meno le pecore e quindi è venuto

meno l'oggetto sul quale io esplicavo l'attività gestoria. Le pecore sono fino a prova contraria un bene fungibile, e siccome c'è stata peraltro l'immediato indennizzo con riferimento alle pecore abbattute, e l'indennizzo tra l'altro ci viene, lo troveremo in un altro atto di costituzione di Parte Civile, richiesto poi dalla Regione Puglia che ha pagato questi indennizzi, nel momento in cui la pecora è stata abbattuta ed è stato pagato l'indennizzo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si chiude la partita, dice lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Come?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Si chiude la partita.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Si chiude la partita, perché voglio dire la pecora si può ricomprare e poi gestire eventualmente altre pecore, quindi andare a chiedere il risarcimento dei danni perché c'è stato l'abbattimento di quella pecora, quando l'abbattimento è stato determinato per una scelta prudenziale da parte degli organi di controllo, che hanno ritenuto che in presenza di fegati che avevano delle concentrazioni particolari, quindi anche tutto l'animale, allora per prudenza abbattiamo l'animale, è stata fatta una scelta prudenziale di questo tipo, è stato previsto l'indennizzo e nessuno dice in quegli atti di costituzione di Parte Civile, ci fosse stato uno che fosse venuto con tutta l'onesta a dire: va be', però ci stiamo costituendo Parte Civile, ma vi diciamo che i soldi li abbiamo avuti. No, non c'è un passaggio. Addirittura ho visto quell'atto della Mercinelli che prima ho fatto riferimento, era un atto comunque che almeno riportava le matricole, perché voglio dire se sei proprietario delle pecore, saranno registrate e mi dirai quali sono, a quale partita fanno riferimento, eccetera. Fanno un calcolo, Presidente, nell'atto di costituzione di Parte Civile del lucro cessante fino alla fine della

vita. Cioè ma è impossibile fare un ragionamento di questo tipo, chiedere un danno del lucro cessante dell'abbattimento di un animale che è stato indennizzato e che comunque è un bene fungibile. Vuoi ricostruire quella che è la tua attività, poi ti vai a ricomprare le pecore e continui l'attività di gestione del gregge. Quindi, viene meno assolutamente tutta quanta la legittimazione a poter chiedere i danni, insomma non è un processo in cui dovremmo occuparci di queste cose, e rispetto a questo dato vi riporto anche il dato documentale che mi sembra sia stato già prodotto dell'Avvocato Melucci, che mi ha preceduto, e che fa riferimento appunto all'elenco degli ovini che sono stati oggetto di abbattimento, e che recano un contrassegno auricolare, quindi comunque la possibilità di individuare quel determinato animale che è stato abbattuto, e quindi ricondurre quell'animale al soggetto, al proprietario che poi riceve l'indennizzo. Quello è l'unico soggetto al più che può chiedere il risarcimento fin quando non è stato risarcimento. Mi vorrà chiedere altro, ma me lo deve spiegare. Cioè se sei stato risarcito mi dirai no, non mi è bastato il risarcimento, il risarcimento è arrivato tardi, quindi mi devi dare la possibilità... cioè mi devi altro nell'atto di costituzione, non mi puoi chiedere il risarcimento per quella ragione specifica. Stesso discorso sempre per Epifani Giovanni, siamo nella medesima situazione. C'è poi un atto di costituzione di Parte Civile, sempre Avvocato Torsella per Cedro Maria, che è un abitante di via Galeso numero 2, anche se è nata a Cisternino, e lei sostanzialmente lamenta il rischio da esposizione. Quindi, abita a Taranto e chiede 70 mila euro per il rischio da esposizione. Ci sono poi degli atti di costituzione di Parte Civile, faccio riferimento a quello di Anna Miccoli, Avvocato Paola De

Filippo, si qualifica parte offesa, è la moglie di Antonio Nasole, deceduto. I due atti... lei dice nell'atto di averlo assistito, poi c'è l'atto invece di costituzione di Parte Civile dei figli di questo signore, di Antonio Nasole, che smentiscono le dichiarazioni rese dalla Anna Miccoli, e dicono che non era vero che l'aveva assistito. Chiede 400 mila euro con (incomprensibile) di 200 mila euro, nella procura però anche là avete un dato di eventuale inammissibilità, e vi chiedo di essere rigorosi da questo punto di vista, visto e considerato che ci sono tutte quante queste contraddizioni già negli atti, nella procura non indica neanche nei confronti di quali imputati intende costituirsi e per quali reati. Passiamo a Lega Ambiente Onlus. La Lega Ambiente Onlus si costituisce Parte Civile con l'Avvocato Eligio Curci, ma nella procura non specifica nei confronti di chi si deve costituire il difensore e procuratore speciale, e per quale dei 34 capi d'imputazione è autorizzato a costituirsi. Quindi, manca una procura specifica, tant'è che manca anche con riferimento alla 231 del 2001, e quindi non essendoci una indicazione specifica peraltro ci sarebbero tutte le ragioni di inammissibilità a cui abbiamo fatto riferimento prima. Abbiamo poi, a mezzo dell'Avvocato Donato Salinari, la costituzione di Parte Civile dell'Unione Provinciale agricoltori di Taranto. Vi rappresento delle criticità nella procura, perché nella procura l'Unione Provinciale agricoltori di Taranto si qualifica come, lei non è innanzitutto persona offesa dei reati, ma chiede di costituirsi come tale, quindi nella procura non indica contro quali imputati, non indica per quali capi d'imputazione, e sono ben 34 i capi d'imputazione, e non indica per che cosa ti costituisca. Questo lo troverete in tantissime procure speciali. Allora dire io ti conferisco la procura

speciale per costituirti Parte Civile, ne abbiamo fatti tantissimi nel (incomprensibile) del Comune di Taranto, devi nella procura specificare, ti costituischi Parte Civile per che cosa? Il petitum qual è? Per chiedere che cosa? Per chiedere i danni? I danni morali o i danni materiali, per chiedere le restituzioni? Perché voglio dire, ai sensi del 185 puoi anche chiedere le restituzioni. Lo devi specificare. Questo tipo di specificazione del petitum praticamente è presente solo in pochissimi atti, ben fatti, di costituzione di Parte Civile, tipo che so, l'Avvocato La Porta, l'Avvocato Nevoli, gli altri Avvocati che hanno fatto gli atti come effettivamente si fanno. C'è la costituzione di Parte Civile per esempio dell'Inail, tenete sempre a mente quel famoso 78 lettera a), mancano anche con riferimento all'Inail le generalità del legale rappresentante. E, quindi, anche questa costituzione va dichiarata inammissibile, perché mancano totalmente le generalità del legale rappresentante. E Presidente, io so che questa è una Corte di persone giuste, di persone coraggiose che hanno il coraggio dei giusti. E che potrai chiamarti Ministero dell'ambiente, potrai chiamarti Ministero della salute, potrai chiamarti Susanna Camusso, potrai chiamarti Regione Puglia, ma la legge è uguale per tutti. E quando vi dico questo, vi dico l'atto del collega Avvocato Salvatore D'Aloisio era un atto di Parte Civile a mio modo di vedere dal punto di vista formale, era dico ineccepibile. Certo, mi fa specie che nell'atto di costituzione di Parte Civile alla pagina 28 leggo che mi si chiedono nuovamente i danni, perché sono stati indennizzati gli allevatori, quindi le pecore pagate, queste pecore che vengono chieste il pagamento dagli allevatori, dal proprietario, dal gestore e dalla Regione Puglia, sono sempre le stesse pecore che girano e che devono essere pagate in

questo processo. Beh, mi fa specie la costituzione di Parte Civile che mi chiede questa roba, ma giustamente la Regione Puglia chiede questi danni. Mi fa meno specie che mi chieda i danni con riferimento all'apposizione di centraline per il controllo dell'inquinamento, perché questo comunque è deputato agli organi di controllo e non capisco le ragioni per le quali il fatto che vogliano andare a controllare meglio l'inquinamento poi debba essere chiesto come danno da reato, che è un'altra storia. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe una carenza di legittimazione, parziale ovviamente, perché sul danno delle pecore nulla posso dire se sono state pagate dalla Regione, come dichiara la Regione. Ma dicevo che questo atto era un atto formalmente perfetto. Ma c'è stato un momento in cui io e la dottoressa Misserini ci siamo incrociati negli sguardi, e la dottoressa a verbale ha detto delle cose, che sono sacramentate poi nel verbale di udienza. Perché anche io sono sobbalzato. Io non posso parlare, ma voi potete parlate, e che cosa si dice a verbale? Pagina 19, Presidente, del verbale di udienza del 17 ottobre del 2016. C'è un passaggio in cui si dice: Regione Puglia, viene chiamato l'elenco, in persona di chi? Del Vice Presidente della Regione Barbanente Angela, costituita Parte Civile a mezzo dell'Avvocato Salvatore D'Aloisio. La Regione Puglia si costituisce a mezzo del suo Presidente qui oggi in aula, sempre con gli uffici dell'Avvocato D'Aloisio, in sostituzione del legale rappresentante della Regione, vice Presidente della Regione Barbanente Angela. Domanda, e qui riporta del Collegio: avete formalizzato per iscritto questa costituzione? Risposta, l'avvocato Salvatore D'Aloisio: Presidente, la costituzione diciamo... c'è solo la presenza dell'attuale nuovo. Presidente: e non una nuova costituzione? Cioè la Regione è rappresentata dal nuovo

Presidente che è presente? D'Aloisio: ma comunque la costituzione è sempre quella originale. Beh, Presidente, nel momento in cui c'è la sostituzione del legale rappresentante, ritornano le formalità della costituzione di Parte Civile che deve indicare le generalità complete del suo legale rappresentante. Si può chiamare Susanna Camusso, si può chiamare Ministero dell'ambiente, si può chiamare Pasquale Annicchiarico, si può chiamare anche Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che accusa: all'Ilva non sono ospite gradito. In questo processo poteva anche essere ospite gradito, ma doveva presentarsi anche lui secondo i crismi previsti della Legge che è uguale per tutti, e quindi dalle formalità previste dall'articolo 78 comma primo lettera a. Per questo vi chiedo la declaratoria di inammissibilità anche dell'atto di costituzione di Parte Civile della Regione Puglia, per come modificato in udienza dal legale rappresentante che è venuto in udienza e non ha depositato un atto formale in cui indicava le sue generalità complete. Presidente, all'udienza del 19 luglio del 2016, leggo testualmente la pagina 34 del verbale di udienza, la Corte ha detto: "Sto dicendo se quella Parte Civile che ha fatto la domanda di estensione - Sta parlando con riferimento alle domande di estensione che erano state proposte all'udienza - Se quella Parte Civile che ha fatto la domanda di estensione non sarà ammessa nel processo, la questione dell'estensione non si porrà, Avvocato Caiazza. Per cui mi lasci prima discutere le questioni sulle costituzioni delle Parti. Quando le abbiamo discusse vediamo quali parti ci sono nel processo e quali non ci saranno eventualmente, questo lo vediamo. E alla fine vedremo quali delle Parti che sono regolarmente costituite e ammesse nel procedimento, e hanno fatto una domanda di estensione. A quel punto lei

mi dirà vorrei esaminare il contenuto della domanda di estensione, e i documenti che sono ad essa relativi, e affronteremo questo argomento". Quindi, queste sono le indicazioni che noi difensori abbiamo ricevuto dalla Corte di Assise, rispetto a queste, quindi, la mia richiesta è: io come difensore di Nicola Riva ho terminato tutte le questioni relative alle richieste di esclusione delle Parti Civili, seguendo il programma indicato dalla Corte mi sembra che... siccome io un po' per foga difensiva anticipavo alcuni temi difensivi, la Corte mi ha tenuto a freno dicendo è inutile parlare di richieste di estensioni di Parti che domani potrebbero non esserci nel processo. Quindi da questo punto di vista, dovendo interpretare quanto già indicato dalla Corte, ovviamente chiedo adesso che venga delimitato l'ambito delle Parti Civili, e poi farò eventualmente l'intervento secondo quanto indicato anche con riferimento ai responsabili civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora completiamo il quadro.

AVVOCATO MILILLO - Presidente, l'Avvocato Milillo con riferimento alla Regione Puglia, responsabile civile. Mi devo soltanto associare alle eccezioni con riferimento alle costituzioni di Parte Civile avanzate dagli imputati, ad esclusione di quelle avanzate nei confronti della Regione Puglia. Poi se lei ritiene io formulo anche la richiesta di esclusione. Io formalmente mi associo alle considerazioni, come responsabile civile però già costituito in relazione all'Arca Ionica in riferimento al capo cc), mi volevo solo associare con riferimento alle esclusioni delle parti civili, grazie Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, io mi associo ovviamente a tutte le eccezioni che sono state fatte prima dagli altri difensori.

AVVOCATO PERRONE - Sì, in questo senso anche l'Avvocato

Perrone nell'interesse di Riva Fabio si associa a tutte le questioni così come prospettate.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi pare che abbiamo esaurito, non vedo nessuna richiesta di intervento. Quindi questa fase...

AVVOCATO MELUCCI - Presidente, posso rubarle solo un secondo? Le chiedo sin d'ora la possibilità, entro il tempo concesso ai colleghi per potere replicare a queste richieste di esclusione, di poter depositare dei documenti a corredo della mia memoria, entro la fine dell'udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, Avvocato.

AVVOCATO MELUCCI - La ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se non ci sono altre cose, se il Pubblico Ministero ha interesse a reintervenire sulla questione della costituzione di Parte Civile, posto che si era già espresso su taluni temi. Se non ci sono nuovi argomenti o nuovi temi di indagine possiamo...

P.M. P. ARGENTINO - Presidente, assolutamente no. L'unica cosa, vorrei ricordarvi che il Pubblico Ministero non ha parlato dell'articolo 91 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, ha parlato dell'articolo 212 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, non dell'articolo 91 c.p.p. Cioè sostanzialmente ha detto tenete presente quel valore normativo dell'articolo 212, evidentemente l'Avvocato Sirotti non ha capito bene la questione che io ho affrontato. La questione è quella di cui all'articolo 212, disposizione di attuazione c.p.p., che richiama l'articolo 91. E io vi ho detto come va interpretata quella disposizione, ma l'articolo 212. poi per quanto riguarda un altro discorso che è stato affrontato, vorrei ricordarvi signori della Corte che non si è tenuto conto che vi sono due figure legittimate

alla costituzione di Parte Civile, la persona offesa e il danneggiato dal reato. Nella categoria del danneggiato del reato rientrano tutti coloro che possono lamentare un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile. Poi si vedrà se effettivamente il danno sussiste o meno, ma questo è un discorso diverso. L'ultima cosa che volevo dirvi, tenete presente l'articolo 128 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., perché qui si è detto che può costituirsi Parte Civile soltanto il Ministero dell'ambiente. Guardate, quell'articolo riconosce la qualifica di persona offesa al Ministero dell'ambiente, alla Regione. E quando vi è stato danno alimentare o danno di natura agricola, riconosce la qualifica di persona offesa al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole. Ma queste come persone offese. Poi c'è l'amplessima categoria, per cui noi ci riportiamo a quello che abbiamo già esposto, con riferimento alla categoria della persona danneggiata dal reato. A questo punto, Presidente, deposito l'ordinanza della dottoressa Gilli e le sentenze della Corte (fuori microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Pubblico Ministero ha anche esaurito la sua discussione, che era stata svolta in due tempi. Adesso dovrebbero parlare le parti civili che sono state attinte dalle censure o dai rilievi delle Difese degli imputati. Vi date voi un ordine o volete che io seguo l'ordine del decreto di citazione? Vi autodisciplinate. Come sempre, nome degli Avvocati.

AVVOCATO CURCI - Grazie Presidente, Avvocato Curci difensore di Lega Ambiente Onlus, parlo anche in sostituzione dell'Avvocato Coda per Lega Ambiente Puglia, le questioni sono le stesse e quindi evitiamo di duplicare gli interventi, nel tentativo di semplificare il più possibile questa discussione, considerando anche gli orari a cui siamo arrivati. Io parlerò soprattutto della

questione che riguarda la costituzione contro gli enti ai sensi della 231, ed è se vogliamo il motivo per cui io ho chiesto di intervenire per primo. Innanzitutto però prima di arrivare alla 231, delle piccole considerazioni preliminari che riguardano le varie questioni che sono prospettate, e poi verranno riprese credo da ciascuno dei colleghi della parte che dovessero riguardare la specifica costituzione, ma che in qualche modo vorrei poter prospettare alla Corte, perché ho ascoltato numerose tesi, molte delle quali mi sembrano poco convincenti per quanto riguarda il diritto di costituirsi Parti Civili in generale. Perché ho sentito dire per esempio che vi sono dei reati che escludono la possibilità in astratto di costituirsi Presidente, come se fosse immaginabile che una determinata ipotesi di reato possa ammettere la costituzione di Parte Civile solo della persona offesa delineata dal Codice, cioè dal portatore dell'interesse tutelato dalla norma penale. Sappiamo tutti che assolutamente non è così, ogni reato è potenzialmente produttivo di danni molteplici nei confronti di soggetti non preventivabili e non determinabili, per cui la valutazione andrà fatta ovviamente sulla base della richiesta che ciascuno dovesse fare. Ho sentito dire che molte costituzioni sono inammissibili perché il richiedente non avrebbe fornito la prova della sussistenza del danno. Poi qualcuno si è corretto, ha detto: beh, non proprio la prova, mi basta un principio di prova, mi basta che tu cominci a dirmelo... è come per i film, mi fai il trailer di quella che è la parte che ti riguarda. Il Codice non prevede la necessità di provare il danno da parte di chi chieda di costituirsi Parte Civile. La costituzione va vagliata sotto il profilo della sua ammissibilità, il profilo della prova e rinviato alla istruttoria dibattimentale. Ho sentito dire che alcune

costituzioni sono inammissibili perché la firma sarebbe autografa ma non autentica, ovvero autentica ma non autografa, mi sono ad un certo punto perso all'interno di questa discussione. Ho sentito dire che alcune costituzioni dovrebbero essere limitate con riferimento ad alcuni reati e non ad altri, quindi si chiede a voi di introdurre un provvedimento nuovo che si affianca a quello di ammissione e di esclusione, che potremmo definire provvedimento di limitazione della costituzione di Parte Civile, che non è previsto dal Codice. Io posso capire il fatto che il difensore di un imputato chieda la esclusione soggettiva rispetto alla propria posizione, magari motivata dal fatto che il reato per il quale è imputato e difeso non ha alcun riferimento neanche astratto con la costituzione di Parte Civile, ma non la riduzione del contenuto dell'atto di costituzione di una parte che debba comunque essere ammessa perché in ogni caso, diciamo convinzione anche della difesa, una parte perlomeno del danno richiesto la può qualificare come sicuramente ammissibile. Ho sentito dire che molte costituzioni sono inammissibili perché non hanno allegato alcun documento, e che altre sono inammissibili perché ne hanno allegati troppi. Per esempio quella di Lega Ambiente Onlus, un collega nei giorni scorsi ha contestato il fatto che vi fossero molti documenti, dimenticando che la costituzione può non avere una produzione documentale, perché appunto anche gli aspetti relativi diciamo alla prova dei fatti costitutivi può essere rinviata al momento successivo, ma nello stesso tempo nulla osta affinché chi faccia la richiesta produca documentazione attestante per esempio la radicazione sul territorio, oltre che lo statuto, oltre che la prova di essersi sempre occupata di questioni che concernono le stesse di questo processo. Oggi ho sentito dire che sono inammissibili perché nella procura

speciale non ci sono i contenuti della costituzione di Parte Civile. No, non c'è scritto che cosa chiedi. Io non capisco su quale codice vengono viste queste cose. L'atto di costituzione di Parte Civile è un atto della parte a firma dell'Avvocato. Il contenuto dell'atto, richiesta, motivazioni, generalità, è nell'atto di costituzione, la procura è solo l'affidamento all'Avvocato del compito e del potere di redigere l'atto come avviene nel giudizio civile. La procura può essere rilasciata a margine dell'atto, signor Presidente, non è necessario che sia in calce come le facciamo noi penalisti. I civilisti la fanno a margine dell'atto, ed è perfettamente valida. Molto stringata, soltanto il conferimento dei poteri, il contenuto è tutto trasfuso all'interno dell'atto. Ed allora, premesse queste brevi contestazioni sulle varie tesi che ho sentito prospettare, dobbiamo ricordare un concetto assolutamente insuperabile. La costituzione di Parte Civile è un atto che si regge da solo. È un atto la cui valutazione ai fini dell'ammissibilità si esaurisce al suo interno, ed è sempre ammissibile purché risponda ai requisiti minimi previsti dall'articolo 78. E quindi, da un lato i requisiti formali, li valuterete, io non entro nello specifico, inammissibile quando non vi siamo e quando non sia emendabili, perché poi vi sono dei requisiti formali che possono essere emendabili, ovvero per quello che ci interessa, perché è l'aspetto che è stato più volte arato, la causa petendi, e cioè le ragioni sottese alla costituzione di Parte Civile. Chi chieda di costituirsi Parte Civile spiegando il motivo per il quale formula questa richiesta compie, redige un atto ammissibile. Sarà poi un suo problema provare la veridicità dei fatti allegati all'atto di costituzione, la fondatezza di tutti gli aspetti. Per essere chiari, riportandomi alle varie contestazioni, chi affermi di

avere subito un danno derivante dalla esposizione a rischio per il fatto di abitare nei pressi dell'industria o per averli lavorato, ha assolto tutti i suoi doveri. Sarà poi un suo problema dimostrare se è vero che abitasse in quel posto o avesse lavorato, da quanto tempo, per quanto tempo, al fine di potere verificare se il danno lamentato si sia effettivamente verificato. E questo non sottrae alcun potere ai difensori, perché la specificazione della ragione è anche una funzione di contraddittorio, deve permettere alla Difesa di sapere per quale motivo mi chiedi il danno. Quindi, la Difesa sarà in grado di valutare o di controbattere rispetto all'abitare sufficientemente vicino o meno per un tempo sufficientemente lungo o meno vicino all'azienda, tanto da potere sostenere l'esistenza del danno. E se la prova fallisce, e la prova incombe su chi si costituisce Parte Civile, secondo le regole civilistiche, il Tribunale, la Corte, il Giudice al termine del processo rigetterà la domanda risarcitoria che è un evento che si verifica, non è anomalo, non è che ammettere la costituzione significa automaticamente ammettere il diritto al risarcimento del danno. Per quanto riguarda la costituzione di Lega Ambiente, Lega Ambiente Onlus e Lega Ambiente Puglia non posso che registrare con molta soddisfazione la assenza di reali contestazioni. Oggi il collega Annicchiarico mi ha riservato una coda con la questione della Procura di cui ho parlato pocanzi, debbo invece registrare che tutti i colleghi non hanno mai contestato la consistenza dell'atto di costituzione e la legittimazione di Lega Ambiente. Ritengo che non potessero fare, però è comunque motivo di soddisfazione se un parter così ampio e soprattutto così qualificato di difensori non abbia ritenuto di ravvisare all'interno di uno scrutinio così meticoloso di tutte, quante sono, mille e due, mille e

trecento costituzioni di Parte Civile, evidentemente dal punto di vista professionale è un elemento di soddisfazione. Ritengo che problemi non ne ve potrebbero essere perché Lega Ambiente ha supportato sufficientemente la sua richiesta risarcitoria, come ho detto ricordato anche l'Avvocato Sirotti nella sua interessante discussione, tesa a esplicitare il concetto di danno ambientale. È evidente che una cosa è il danno ambientale come danno diffuso rispetto al quale vi sono determinati requisiti per potere chiedere il risarcimento, altro è il danno diretto, individuale derivante dal soggetto, soprattutto dal soggetto costituito in associazione che deriva dalla frustrazione di quello che è uno scopo della vita da parte di una collettività di persone che impegnano tempo e denaro per raggiungere l'obiettivo di un ambiente sano, statutariamente previsto con associazione radicata sul territorio che da decenni si interessa, si occupa anche all'interno dei processi penali di questioni che riguardano la tutela dell'ambiente, ma visto - ripeto - sotto il profilo del danno diretto alle persone come singoli e all'interno della associazione. La doppia costituzione, e qualcuno l'ha accennato non è una duplicazione della domanda ma deriva dal fatto che normalmente in processi di questo genere si costituisce l'articolazione territoriale più vicina, che è la articolazione pugliese, regionale che ingloba in sé anche il circolo di Taranto, per la particolare vastità del fenomeno derivante dai reati contestati in questo caso, e il danno non può che riverberare i suoi effetti anche sugli associati a livello nazionale. Ovviamente non è una duplicazione di danno perché poi il danno verrà contemperato tra le due diverse posizioni, la posizione della associazione più vicina territorialmente e quella rappresentativa degli interessi razionali.

Veniamo a questo punto alla questione della costituzione nei confronti degli enti esenti dalla Legge 231. Ho già tratteggiato la questione nell'atto di costituzione, perché poiché ne abbiamo parlato davanti al G.U.P. e il G.U.P. ha emesso quel provvedimento, come è stato definito, fulminante della costituzione di Parte Civile, nel nuovo atto che ho proposto di fronte a questa Corte ho già tratteggiato le ragioni che riterrei mobilitassero in favore della possibilità di costituirlo. Oggi debbo prospettare ulteriori, debbo allargare il campo del ragionamento alla luce delle diverse questioni prospettate dai difensori e dal Pubblico Ministero anche se debbo precisare che più che diverse sono insistenti sempre sullo stesso punto. Il che mi lascia un po' perplesso, perché avrei immaginato anche un allargamento del ragionamento rispetto a quanto per esempio inserito nell'atto di costituzione di Parte Civile di Lega Ambiente. A questo punto delle due l'una, o non sono stato bravo e, quindi, quello che è scritto non è chiaro e dovrò provare a specificarlo o non l'hanno neanche letto, il che è anche possibile e quindi hanno ignorato gli argomenti che avevo inteso prospettare. Allora, qualche ragionamento in più. Partendo, consentitemi dal problema, da come nasce il problema della legittimazione della costituzione di Parte Civile ai sensi della Legge 231, come nasce il problema prospettato. Nasce, innanzitutto dalla esigenza del tutto classificatoria dal punto di vista mentale, non appena la Legge è stata emanata, di definire il concetto della responsabilità degli enti. Per cui si è innescato un dibattito feroce, ampio sulla natura di questa responsabilità. È civile? È amministrativa? È penale? È parapenale? Scherzando, ragionandoci sopra Mi ricorda questo dibattito quello che viene definito il paradosso dell'ornitorinco, un animale che alla fine

dell'ottocento non si riusciva a classificare nell'ambito della vigente classificazione che veniva data a tutte le specie animali. È un mammifero, ha la pelle, ha il pelo. È un mammifero. No, ma fa le uova, e quindi non è un mammifero. Ma allatta i bambini, allatta i figli. Sì, però ha il becco. In realtà non si riusciva a inserirlo in nessuna delle categorie esistenti e solo quando ci si è resi conto che la natura aveva più fantasia dei classificatori si è trovata la soluzione. Lo stesso avviene rispetto alla responsabilità degli enti, perché tentare di dare la soluzione alla costituzione di Parte Civile sulla base di questa astratta classificazione è tempo perso. Noi dobbiamo prendere atto del fatto che è una realtà nuova. Cioè dobbiamo prendere atto del fatto che il Legislatore nel 2001 ha costruito una nuova forma di illecito che prima non c'era. Prima la società, il soggetto giuridico non rispondeva di colpa propria, nel momento in cui si consumasse un reato. Poteva solo rispondere del fatto commesso dal dipendente o comunque da chi fosse legato da un rapporto funzionale con l'ente. Quel tipo di responsabilità, qualche volta mi posso allargare e cerco di essere comprensivo anche per i Giudici Popolari, quel tipo di responsabilità che viene definita di natura oggettiva. Io rispondo perché un mio dipendente ha consumato un reato. Nella 231 si crea un nuovo illecito che è quello proprio della società che deriva dal fatto di non essere stata in grado di porre in essere un modello organizzativo che prevenisse un comportamento illecito, quindi una colpa diretta a carico della società. Questa realtà nuova determina una nuova forma di illecito. E quindi, dobbiamo stabilire questo illecito come va trattato. E la Legge 231 ci dice come va trattato, al di fuori delle ansie classificatorie. Innanzitutto una volta accertato che esiste questa nuova

forma di illecito, prima di chiederci e qui a mio avviso c'è stato un po' il corto circuito, prima di chiederci se fosse ammissibile la costituzione di Parte Civile, che è solo un aspetto secondario e strumentale, bisognava chiedersi se questo comportamento illecito potesse essere produttivo di danno risarcibile. Cioè il vero problema, signori della Corte non è stabilire se ci si può costituire Parte Civile, ma è la colpa da organizzazione è produttiva di un danno o no? Nessuno lo ha affrontato sotto questo profilo, anche perché nessuno ha avuto mai il coraggio di dire realmente che la colpa da organizzazione debba essere ritenuta esente da responsabilità civile, che non sia in alcun modo produttiva di danno. Non lo dice nessuno, neanche nella memoria del professore Paliero che è stata depositata l'altro giorno di fronte a questa Corte. Dietro tutti i vari ragionamenti più o meno ripetitivi degli argomenti che sono stati già utilizzati per contestare la costituzione di Parte Civile conclude dicendo può fare la causa civile per il risarcimento del danno. Quindi, ammette, ovviamente non potrebbe fare diversamente, che la condotta della società, dell'ente è produttiva di un danno e è produttiva di un danno che è risarcibile. Allora, una volta che accertiamo questo e, consentitemi di dire che lo possiamo accertare non solo perché l'ha detto il professore Paliero, ma anche perché lo dice la 231 espressamente, perché poi questo il paradosso. Vedete, in questa situazione, più volte forse mi capiterà di esprimere questo concetto, c'è l'errore di dare per assunta una determinata tesi e di leggere le norme solo laddove e nel senso in cui confermano la tesi ignorando tutte quante le altre. L'articolo 27 della legge 231, paradossalmente come vedremo dopo l'articolo 27 è una di quelle norme citate dai detrattori della possibilità di costituirsi Parte Civile, però il primo

comma, dimenticando il secondo comma, dice al secondo comma che i crediti dello Stato derivanti dagli illeciti amministrativi hanno privilegio, hanno privilegio sui crediti dipendenti da reato. Cioè si dice in questa norma che lo Stato per i crediti derivanti dalle sanzioni, sostanzialmente, irrogate alla fine del processo, nonché anche le spese processuali, hanno privilegio sugli altri crediti quindi che ci sono degli altri crediti dei quali sono portatori altri soggetti, ma in maniera direi lapidaria e assolutamente insuperabile.

L'articolo 12 sempre della 231 laddove si parla dei casi di riduzione della sanzione pecuniaria, si può ridurre la sanzione pecuniaria, secondo comma lettera a), quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quindi è esplicitato nella legge che l'ente è tenuto al risarcimento di un danno. Che c'è un danno risarcibile e che l'ente è tenuto a risarcirlo. Allora, una volta che abbiamo accertato questo, il resto, scusatemi verrebbe di conseguenza. Potrei, secondo me, fermarmi qui se non fosse che ho sentito ripetere sempre le stesse cose e mi sembra di dovermi soffermare un secondo. Perché l'unica conseguenza una volta accertato che esiste un danno risarcibile è: dove va esercitato il diritto conseguente? Chi vanta un danno risarcibile derivante da colpa organizzativa dove lo deve esercitare? In quale luogo? In quale campo di gioco si gioca questa partita? E' questo il problema. Per me è automatica la risposta, ma evidentemente non è automatica visto che si insiste tanto in tesi diverse, e a mio avviso la risposta sta ancora una volta nella stessa 231, perché la Legge 231 all'articolo 34 che viene citato a sproposito, nel definire qualunque siano le disposizioni processuali applicabili alle questioni derivanti dall'accertamento della responsabilità dell'ente, dice che si osservano le

norme di questo capo, nonché in quanto compatibili nelle disposizioni del Codice di Procedura Penale, nelle quali vi sono anche quelle relative alla costituzione di Parte Civile. E che altro doveva dire il Legislatore? Doveva dire per caso subito dopo ah, ricordatevi che anche la costituzione di Parte Civile è ammessa, oppure avrebbe dovuto negarla. Cioè nel momento in cui il Legislatore rimanda alle norme del Codice di Procedura Penale diverse o si afferma che sono incompatibili, e quello che dicono i detrattori, ma lo dicono sulla base del paradosso dell'ornitorinco. Siccome sono incompatibili perché è un atto illecito e, quindi, rientrano nel disposto dell'articolo 34. Se invece abbandoniamo il paradosso e ragioniamo delle norme ci rendiamo conto che non c'è una incompatibilità ontologica, e non può esserci perché il danno è risarcibile, il processo è il processo penale, la Parte Civile è parte in un processo penale, no, è parte in un processo penale perché ci sono gli imputati, perché dovrebbe essere incompatibile? Non ci sono ragioni di economia, non ci sono ragioni processuali, non ci sono ragioni di nessun genere. Se così è, allora vogliamo affermare che il legislatore si è posto come obiettivo quello di escludere la Parte Civile e dobbiamo riconoscere che non devo essere io a dimostrare che è ammesso ma deve essere chi lo nega a dimostrare che è vietato. Perché se c'è un diritto, il diritto c'è fin quando non viene negato. Non esiste il diritto che non c'è perché non viene riprecisato, Perché non viene ribadito, perché il Legislatore non ha scritto a un certo punto, comma tre, e per chi non fosse sicuro, vi avviso che anche la Parte Civile è ammessa in questo processo. Non ne parla. Non ne parla, perché il Legislatore della 231 - non leggo tutte le norme, mi aiuterete voi - parla dei soggetti, laddove deve dettare delle norme che siano diverse da quelle del Codice. Ma

se la necessità di innovare sulla problematica della costituzione di Parte Civile non ha ragione di nominarla, perché è l'articolo 34 che rimanda a tutte le norme che riguardano la costituzione di Parte Civile. E, quindi parla del Giudice perché deve definire chi è il Giudice. Parla di tutti quegli istituti che in qualche modo subiscono una leggera modifica rispetto a quanto definito dal codice, perché rientra nelle norme previste in questo capo, tutte le altre sono quelle del Codice di Procedura Penale. E allora il problema, dicevo prima, è che il diritto io lo esercito dove si mi si dice che devo esercitarlo. E se è un processo penale io mi devo vestire i danni della Parte Civile, e se il Legislatore avesse detto che dovevamo farlo di fronte al Giudice Amministrativo avrei assunto delle vesti diverse. Cioè la veste che assumo è in derivazione di quello che io ho definito il campo di gioco che è il processo penale. E in questo caso in maniera ancora più significativa rispetto al processo penale a carico delle persone fisiche per i reati, dove vi è una possibile duplicazione di giurisdizione. Perché dico questo? Perché l'articolo 36 - vedete quante norme sto citando, ma ne avessero letta una prima di dire che non ci si può costituire Parte Civile - attribuzioni del Giudice Penale. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al Giudice Penale competente per i reati dei quali gli stessi dipendono. È il Legislatore a dire che dobbiamo farlo qua il processo e io non posso diventare attore in un processo penale. Non posso diventare ricorrente in un processo penale a. Devo essere Parte Civile perché la forma è quella che è dettata dalle regole del gioco. E in questo caso non posso farlo altrove perché il Legislatore ha detto la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi. Io vorrei rivedere che cosa direbbero gli esimi colleghi se

mi fossi sognato di citare in via civile l'ente per la responsabilità che abbiamo visto risarcibile derivante dalla condotta. Mi avrebbero detto che è incompetente il Giudice Civile perché dice il Legislatore che è competente solo il Giudice Penale. E avrebbero ragione. Tanto competente è il Giudice Penale che non viene definito in termini astratti come avviene per tutte le questioni penali, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista della competenza. Il Giudice Penale che conosce dei reati, quindi può essere il Tribunale Monocratico, può essere il Tribunale Collegiale, può essere la Corte di Assise, e se ci fossero dei reati che comportino l'applicazione della 231 di competenza del Giudice Pace sarebbe del Giudice di Pace. Vedete come è avvinta la competenza, in maniera inestricabile. Solo il Giudice che deve decidere se un reato è stato commesso è lo stesso che può decidere se l'ente ha consumato la sua colpa. E chi ha un danno risarcibile come fa a farlo altrove? E come si può negare il diritto di farlo all'interno dell'unico processo che verrà tenuto su questo argomento? Dicevo assumi le vesti che il Codice ti assegna. Il problema dei rapporti tra diverse giurisdizioni, non è un problema nuova, non l'ha inventato il Legislatore della 231, ma avrete avuto più occasioni di occuparvi del problema dei rapporti tra il Giudice Civile e il Giudice Amministrativo. Una volta legato, anche qui alla classificazione astratta, interesse legittimo di un diritto soggettivo, oggi non più in maniera variegata. È la parte che vuole fare valere il suo diritto. Il diritto è sempre lo stesso. Lo fa valere con le forme procedurali che il legislatore gli ha assegnato, davanti al Giudice Civile o davanti al Giudice Amministrativo. Indifferentemente, però cambia la forma, ovviamente. Non può costituirsi Parte Civile. Dovrà farlo secondo le forme del processo che il

Legislatore ha dettato come unico competente a decidere su quella questione specifica. Il Legislatore non ne ha parlato. Perché il Legislatore ogni volta ripete i concetti? Mi permetterete di richiamare una questione che per certi versi è analoga, anche se antica: il processo penale a carico dei minorenni. E' una struttura normativa che si occupano da coloro non abbiano raggiunto la maggiore età, quindi un Giudice speciale, con delle funzioni speciali in funzione della specialità dell'oggetto, cioè un (parola incomprensibile). Dice l'articolo 10 della Legge nel procedimento penale davanti al Giudice per i Minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Si è accontentato in questo caso di non citare la Parte Civile. All'articolo 1 aveva detto, aveva dettato una norma analoga a quella della Legge 231, cioè aveva detto che si applicano, non lo sto trovando ma non ha importanza, si applicano al processo penale minorile le norme previste specificamente dalla Legge e per quanto da esse non disposte da quelle del Codice di Procedura Penale. Vi sembra che si sia limitato a non nominare la Parte Civile? E se non avesse dettato l'articolo 10, qualcuno si sarebbe sognato per il fatto che la Parte Civile non era nominata in nessuna delle norme del processo minorile che non fosse ammissibile la costituzione di Parte Civile? No, salvo che qualcuno non avesse fatto ricorso a categorie astratte per cui non si poteva incasellare. Dal punto di vista normativo non lo avrebbe affermato nessuno. Sta di fatto che nel momento in cui il Legislatore ha inteso che un determinato procedimento non preveda, non debba prevedere una parte, lo ha detto esplicitamente che è esattamente quello che non ha fatto nel nostro caso. Ma, dicono i detrattori, ci sono le sentenze. Ci sono le sentenze e di fronte alle sentenze c'è poco da dire.

Intanto sostiene la Procura la sentenza della Corte di Giustizia. Con tutto il rispetto, l'amicizia, la considerazione per certe argomentazioni debbo dire che a mio avviso basta leggere con un po' di attenzione e ci si rende conto che non dice assolutamente quello che si vuole assolutamente sostenere. Cerco di farla breve. Il problema posto alla Corte di Giustizia non è stato se il Diritto Italiano prevedesse o meno la possibilità di costituirsi Parte Civile. Men che mai se fosse opportuno che non la prevedesse, ma esattamente il contrario. La questione posta alla Corte di Giustizia dal Giudice Italiano è stata: la Legge 231 prevede questo tipo di responsabilità; secondo la costante giurisprudenza, viene usato questo termine, dice il Giudice del rinvio, la Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione di merito depone in senso maggioritario nel negare l'ammissibile della costituzione di Parte Civile, e quindi dice qualora così sia secondo me è in contrasto con le norme del trattato europeo. Cioè il problema che ci si pone è se viene vietato è contrastante con il diritto europeo? La Corte dice no, perché ci sono altri rimedi. Io non discuto di questa tesi. Non mi interessa. Non si è mai sognata di dire, invece, che non possa essere previsto. Men che mai, chiedo scusa, che qualora un Giudice dovesse riconoscerla possa aprirsi una procedura di inflazione. Men ché mai. Attenzione. Poi nel caso suo consideri tra l'altro che c'era una bella recidiva, addirittura, se dovesse ammettere un'altra volta visto la sentenza che è stata citata dai difensori. Non ha mai detto la Corte di Giustizia non lo potete fare. Ha detto se non lo fate non è vietato. E d'accordo, mi va bene, non è questo il mio problema. Il mio problema se è vietato. E, quindi, la sentenza della Corte di Giustizia non dice assolutamente nulla. Non ci aiuta minimamente a esaminare la questione. Ma poi ci le

sentenze della Corte di Cassazione e qua, secondo la tesi difensiva abbiamo finito. Con variegate argomentazioni. Si è parlato di Giurisprudenza della Cassazione contro la quale è vano che il Giudice di Merito possa dire qualcosa. Cioè voi sostanzialmente non avreste il potere di ragionare sulla sentenza della Corte di Cassazione, perché l'ha già detto la Cassazione. Si è detto che una volta stabilito il solco non ci può discostare da esso. Permettetemi di dire che se tre sentenze, credo che siano tre sentenze della Cassazione sono sufficienti per creare un solco, allora potremmo anche concludere che lo stato della elaborazione giurisprudenziale italiana doveva fermarsi al 1800. Non doveva andare più avanti. Con le prime sentenze della Cassazione si finiva il discorso. E non è che devo citare casi in cui si è avuto dei mutamenti significativi anche dopo riaffermazioni giurisprudenziali ripetute e anche con l'intervento delle Sezioni Unite. Non sarebbe la prima volta. Tre sentenze e poi andiamole a leggere le tre sentenze. Io non le alcuno. Non mi sogno neppure di farlo. L'ho già detto nell'atto di costituzione. Sono uguali. Non sono una elaborazione concettuale l'una rampollante dall'altra, magari tenendo conto anche delle modeste osservazioni che un piccolo Avvocato di provincia propone o persone ben più autorevoli hanno proposto nei vari scritti. No, come ha detto la Cassazione è così. Il disposto è sempre quello della sentenza del 2010. Non si è modificato di una virgola il pensiero. E' rimasto cristallizzato a quello del 2010, che si poggia su tre argomentazioni. Il fatto che nella 231 non si parli della Parte Civile, e ne ho parlato poco fa, non mi devo ripetere. L'articolo 27, che ho citato pocanzi al secondo comma, che secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte impedirebbe la costituzione di Parte

Civile perché affermerebbe che l'unica responsabilità dell'ente è quella relativa alla sanzione pecuniaria, che significherebbe dire, ma non lo dice espressamente perché non ne ha il coraggio, che non esiste un danno risarcibile. Perché se afferma, se si vuole affermare che l'unica responsabilità patrimoniale è quella della sanzione pecuniaria a quel punto bisogna dire che non c'è altro tipo di obbligo risarcitorio. Ma non dice nemmeno quello l'articolo 27. Dice dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio, cioè disciplina le modalità con le quali l'ente risponde della sanzione pecuniaria. Non dice che è l'unica. Anche perché poi come abbiamo visto prima nel secondo comma parla di altri crediti. E all'articolo 12 parla di danno risarcibile. Si limita a dire come va disposta e chi deve occuparsi e chi deve rispondere sulla sanzione pecuniaria. Non dice che è l'unica. E poi c'è l'articolo 54, che sembra essere - come dire? - un molo di fronte al quale si deve immolare chi si voglia costituire Parte Civile. Non credo di dovere ripetere la tesi, si afferma che siccome l'articolo 54 disciplina l'istituto del sequestro conservativo a carico degli enti limitandolo alla iniziativa del Pubblico Ministero, mentre l'articolo prevede sia all'iniziativa del Pubblico Ministero, mentre l'articolo 316 del Codice di Procedura Penale prevede sia l'iniziativa del Pubblico Ministero che quella della Parte Civile, questa è la prova che la Parte Civile non esiste nel processo. Questa è la prova di come si ragioni partendo da un presupposto e cercando soltanto le prove assertive di quel presupposto anche interpretando male le norme. Io vi dico che l'articolo 54 è la prova definitiva dell'esistenza della Parte Civile della Legge 231. È per un discorso semplicissimo perché il ragionamento va fatto, amici miei lo sapete

tutti, partendo in certi casi dal contrario, facendo la prova di falsificazione per vedere funziona? E allora immaginiamo che abbiano ragione, e che l'istituto della 231 sia incompatibile con la costituzione di Parte Civile, incompatibile per una serie di ragioni, quelle che volete, compreso il fatto che è un ornitorinco. Va bene. L'articolo 34, abbiamo visto prima, rimanda alle norme del Codice di Procedura Penale limitatamente a quelle che siano compatibili con la Legge 231 e questo è incontestabile. Se è incompatibile la costituzione di Parte Civile è evidente che è sufficiente il rimando dell'articolo 34 all'articolo 316 - scusatemi se cito troppi numeri - cerco di essere comprensibile per raggiungere il risultato, perché siccome l'articolo 316 sarebbe applicabile solo nella parte compatibile sarebbe applicabile il secondo comma, non sarebbe applicabile il secondo comma. E non è che ha scritto l'articolo 54 il legislatore perché ha modificato in qualche modo la norma. Se voi andate a confrontare il testo normativo, primo comma 316 articolo 54, sono assolutamente sovrapponibili. Cioè l'articolo 54 è il primo comma dell'articolo 316. E allora che ragione aveva il Legislatore, nessuno ha diritto di interpretare le norme presupponendo che il Legislatore sia stupido. Magari lo è anche ma non abbiamo diritto come interpreti, dobbiamo dare un senso compiuto alle norme per obbligo ermeneutico. Allora se il rinvio dell'articolo 34 all'articolo 316 era sufficiente perché non si sarebbe mai potuto applicare il secondo comma, in quanto, appunto, incompatibile non c'era ragione di riscriverlo. E adesso facciamo un altro ragionamento. Prova a immaginare che invece sia compatibile e vediamo se l'articolo 54 ha un senso. Questa è la prova del 9, Presidente. Immaginiamo che la costituzione sia compatibile con la Legge 231, e che il Legislatore abbia

inteso sottrarre alla Parte Civile specificamente il potere di richiedere il sequestro conservativo contro gli enti. Che doveva fare? Doveva riscrivere la norma. Per forza. Perché con il rimando si applicava tutto il 316. Per escludere questo potere doveva riscrivere il 316. Poteva utilizzare altre soluzioni normative ma non ha importanza, il senso è solo quello, eliminando e spungendo la parte che autorizzava la Parte Civile a chiedere il sequestro conservativo. E, quindi, esplicitamente riaffermando una volta di più che la costituzione di Parte Civile è ammissibile. Sul punto c'è dottrina copiosa, c'è anche giurisprudenza di merito, ma dottrina copiosa. Ho sentito dire che la dottrina che sostiene le mie modeste tesi non abbia molto valore. Ho sentito anche dire dall'amico Angelo che il professore Grosso ha detto delle cose, ma è un po' vecchio. Non so se è vecchio come età lui o se sono vecchie le cose che ha detto. Ricordiamoci che il professore Grosso era Presidente della Commissione Parlamentare della Relazione alla Riforma del Codice Penale. Ma soprattutto poi questo valore del pensiero sulla base della data in cui è stato scritto - come dire? - mi sembra a dire poco soggettivo. Se dopo un po' di anni è un pensiero sulla base della data in cui è stato scritto, mi sembra a dire poco soggettivo. Se dopo un po' di anni un pensiero non è più sufficientemente esaustivo, mi chiedo perché mai continuiamo a studiare sull'Antolisei, perché leggiamo Carnelutti, Aldo Moro, cioè non avremmo più ragione. Sono vecchi, stravecchi. Grosso deve essere giudicato sulla base della sostanza delle cose che dice e che sono sostanzialmente quelle che ho cercato molto più modestamente di dire oggi, e non può essere squalificato solo per l'epoca, anche perché - e qui concludo signor Presidente e signori della Corte - che se fosse vero che

basta il profilo temporale per fare scadere un pensiero, la Cassazione che si è pronunciata contro l'ammissione della Parte Civile è del 2010. Sono passati quattordici anni. Sono passati quattro anni. Non quattordici. Sei anni. Sono passati sei anni. Sono passati sei anni, Presidente. Grosso ha scritto queste cose una decina di anni fa. Allora, non so se vale solo quello che sta scritto nell'ultimo mese o due mesi fa. La Cassazione si è pronunciata allora. Non si è più ripronunciata su considerazioni diverse. Io mi auguro che voi mi permettiate di portare questo pensiero in Cassazione, perché questo processo arriverà comunque in Cassazione e mi auguro che con il vostro provvedimento mi permettiate di sostenerlo fino in quella sede e tentare con la modestia delle mie forze, se non sarà già avvenuto nel frattempo di provocare una decisione differente. Certo che oggi la questione va definita aperta. Non può essere considerata chiusa e conclusa, e come vi ho detto sulla base della lettura delle norme della interpretazione delle stesse non vi è dubbio che la costituzione di Parte Civile debba essere ritenuta ammissibile. Io, quindi, concludo in questo senso. Vi ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha una memoria scritta, per caso, Avvocato?

AVVOCATO E. CURCI - Presidente, no, perché i tempi si sono accelerati, però non so quando finiremo. Confido di preparare ovviamente soltanto uno schema riassuntivo dei ragionamenti che ho fatto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Ci sarebbe molto utile. Grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente. L'Avvocato Melucci. Sono qui. Dispongo di quel documento che devo produrre. La fonte naturalmente è il fascicolo del Pubblico Ministero ed è il documento dell'A.S.L., della direzione generale dell'A.S.L. che descrive le procedure per l'indennizzo

dei capi ovini/caprini e anche ai sensi dell'articolo 74 per quanto ci riguarda in questa sede, del Codice di Procedura Penale, delle persone effettivamente indennizzabili proprio per la titolarità delle aziende di cui si è detto. A pagina tre trova questo specchietto di grande interesse.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi vuole intervenire? Lei Avvocato? Prego. Accenda il microfono così la sentiamo meglio.

AVVOCATO S. D'ALOISO - Grazie, Presidente. Nell'interesse della Regione Puglia costituenda, mi auguro costituita Parte Civile, mio tramite. Schematicamente intendo sostanzialmente impostare le valutazioni che intendo offrire alla vostra attenzione sotto un triplice profilo. Intendo portare all'attenzione di questa Corte le mie valutazioni cercando di ordinarle sostanzialmente sotto tre profili. Un breve cenno al profilo formale, così come è stato rappresentato dal collega Annicchiarico in ordine alla regolarità della costituzione della Parte Civile e sotto il profilo, virgolette sostanziale, intendo portare all'attenzione delle signorie loro sostanzialmente due aspetti che poi cercheremo di meglio articolare, sia pure brevemente e cioè il primo quello della risarcibilità, un argomento assolutamente ridondante in questo processo sin dai tempi dell'udienza preliminare quello della cosiddetta risarcibilità del danno ambientale in favore degli enti territoriali, e vedremo specificamente a cosa intendo riferirmi; e il secondo quello sostanzialmente della legittimità della costituzione della Parte Civile Regione Puglia per ciò che concerne i reati contro la pubblica amministrazione, reati che apparentemente appartengono a categorie - come dire? - sostanziali, apparentemente diverse da quelle che darebbero diritto a un ente quale quello che io rappresento, al risarcimento

del danno, ma vedremo perché sin dall'udienza preliminare, sia chiaro signor Presidente e signori della Corte, non mi passa minimamente per la mente, scusatemi la tautologia, proporre a voi perché sarebbe scortese, inopportuno e se mi consentite addirittura sciocco da parte mia proporre a voi come vincolante la decisione del G.U.P. sul punto. Ma me pare una traccia che per quanto riguarda la posizione che rappresento può essere una traccia utile che faccio mia come una sorta di memoria difensiva. Bene Presidente. Fatta questa premessa partiamo dall'aspetto formale a cui per il vero il collega Annicchiarico, a cui va il mio ringraziamento perché lui ha definito ineccepibile il mio atto di costituzione di Parte Civile, ma nonostante questa ineccepibilità è riuscito a trovare da parte sua un apparentemente vulnus che dovrebbe mettere in discussione la qualità della forma. E cioè egli dice sostanzialmente che nel corso dell'udienza del 17 maggio del 2016 ci sarebbe stata una sorta di sostituzione dell'atto di costituzione data la presenza del nuovo, nel frattempo intervenuto Presidente della Regione Puglia, dottore Michele Emiliano, la cui presenza la ricordiamo tutti in quest'Aula alla prima udienza. In realtà, signor Presidente a fare chiarezza sul punto, e la pagina è la diciannove, citata dallo stesso collega Annicchiarico del verbale di udienza 17 maggio del 2016, a fare chiarezza sul punto, signor Presidente, è la Signoria Vostra, la quale in presenza del Presidente Emiliano e dando atto della presenza del Presidente Emiliano si pone il problema. E cioè la Regione Puglia che è legittimamente costituita secondo il principio dell'immanenza, principio che richiamerò di qui a qualche istante, con l'allora vicepresidente della Regione, professoressa Angela Barbalente, data la condizione di imputato dell'allora Presidente dottor

Nicola Vendola, deve costituirsi nuovamente data la presenza <<avete preparato un nuovo atto di costituzione data la presenza del nuovo Presidente della Regione?>>. Questa domanda, signor Presidente, come rileverete e come certamente ricorderete la pone lei nell'ambito di quel verbale. Non è riportata una parola del Presidente emiliano in quel verbale. A questa sua domanda, ovviamente, rivolta fundamentalmente a me, rispondo io e ricordo sostanzialmente, preciso, puntualizzo in quella sede <<guardate signor Presidente e signori della Corte la presenza del Presidente Emiliano è la presenza del legale rappresentante dell'ente così come in sede di appello - stavamo facendo l'appello in quel momento, sia chiaro - a ogni udienza la Corte richiede che se ne sia dato atto>>. A questa mia osservazione, signor Presidente, lei personalmente prende atto e categoricamente chiarisce <<quindi non c'è nessun atto di costituzione nuovo, c'è soltanto la presenza in Aula del nuovo legale rappresentante>> e io mi permetto di aggiungere a chiosa finale <<sì, Presidente, perché la costituzione è sempre quella originaria>>. Qui c'è scritto <<originale>>. Spero che sia stato un errore di trascrizione, altrimenti devo mettere in discussione gli insegnamenti del mio professore di italiano. Chiarito questo, signor Presidente e signori della Corte vi sono due aspetti che sostengono l'infondatezza della questione proposta dal difensore, dall'ultimo dei difensori che è intervenuto, l'Avvocato Annicchiarico, a cui ribadisco il mio ringraziamento per il lusinghiero apprezzamento del mio atto di costituzione di Parte Civile. Il primo è il conosciutissimo principio di immanenza. Perché ho sentito dire di fronte a questa situazione verbalizzata, signor Presidente, ho sentito proporre un argomento che a mio avviso è davvero inaccettabile. Davvero insostenibile normativamente e

giurisprudenzialmente. Normativamente perché in contrasto con l'articolo 76 secondo comma del Codice di Procedura Penale, secondo i dettati e gli arresti giurisprudenziali perché assolutamente incompatibili con quello che è stato elaborato e definito categoricamente principio di immanenza. Cioè io ho sentito dire dall'ultimo dei difensori che è intervenuto poiché è cambiato il legale rappresentante, a tutto volere concedere il verbale sta lì non dobbiamo interpretarlo, dobbiamo soltanto leggerlo, poiché è cambiato il legale rappresentante dell'ente, deve cambiare l'atto di costituzione di Parte Civile. Signor Presidente, signori del Collegio, facendo forza su me stesso per rimanere - come dire? - aderente soltanto a aspetti giuridici, a me pare che questo argomento sia - a volere usare eufemismi - assolutamente indivisibile. Indivisibile vi ho detto prima per il categorico principio stabilito dalla Suprema Corte che è il principio di immanenza dettato dal 76 secondo comma e dettato, ve ne voglio citare soltanto uno perché mi pare assolutamente calzante con la fattispecie di cui ci stiamo occupando, nella sua genericità, e cioè il principio di immanenza della costituzione di Parte Civile, Cassazione Sezione Quarta, 28 maggio del 2008, numero 24360 Raffo, il principio di immanenza della costituzione di Parte Civile resta intangibile anche in caso di mutamento soggettivo. Signor Presidente, questo principio generale ha fatto dire alla Suprema Corte in varie occasioni che la costituzione di Parte Civile resta se la Parte Civile muore, ha fatto dire alla Suprema Corte che la costituzione di Parte Civile del minore resta anche la cui Procura speciale è stata data al difensore procuratore speciale dai genitori, dagli esercenti la potestà anche se quel minore nelle more diventa maggiorenne. È il principio di immanenza che non viene

superato e non viene intaccato, non viene scalfito, non viene posto in discussione dal mutamento soggettivo della Parte Civile. Questo principio adattato alle varie fattispecie di cui la Corte si è specificamente occupata se lo trasportiamo nella fattispecie che ci occupa, ci consente categoricamente di asserire che quell'atto di costituzione formulato in nome e per conto della Regione Puglia dal soggetto che nel momento in cui è maturato, lo ius postulandi aveva il diritto di rappresentanza della Regione Puglia, considerato l'impedimento del Presidente, e l'articolo 43 secondo comma dello statuto regionale è citato nel mio atto di costituzione, mi pare che spieghi la sua immanenza in tutte le fasi del giudizio. Secondo aspetto, e chiudo sull'argomento, l'articolo 44 secondo comma, chiedo scusa perché non voglio dare numeri... Ho sbagliato infatti. È 44 quarto comma lettera c) dello Statuto della Regione Puglia sancisce categoricamente che l'unico soggetto deputato a prendere iniziativa in ordine alla partecipazione e alle liti dell'ente regione non è il Presidente che poteva venire qui a dire che voleva fare l'astronauta, ma non sarebbe cambiato niente, ma è la giunta, soltanto la giunta prende decisioni in ordine alla iniziativa giudiziaria della Regione. È l'unica iniziativa processuale che la Regione ha adottato, l'ha adottata con quella delibera di giunta che è posta a corredo dal mio atto di costituzione di Parte Civile. Non esistono altre delibere di giunta che officino chicchessia, Presidente nuovo compreso, a sostituirsi al vecchio atto di costituzione. A me pare, quindi, che l'argomento possa pacificamente non trovare accoglimento nella vostra decisione. Passiamo a quello che definisco impropriamente il merito dell'atto di costituzione. Due aspetti. Abbiamo detto risarcibilità del danno cosiddetto ambientale. Allora, signor Presidente,

signori del Collegio io non aspettato che qualcuno me lo ricordasse. Quando ho depositato il mio atto di costituzione di Parte Civile, che porta la data del 2014 in tempi assolutamente non sospetti, se voi avete la cortesia, lo avete già fatto, e avrete la cortesia di rifarlo in Camera di Consiglio, vi andate a rileggere la pagina ventisei del mio atto di costituzione, voi troverete scritto in quell'atto di costituzione ciò che oggi i difensori hanno ripetuto in più occasioni. E cioè che il danno ambientale come interesse pubblico garantito alla tutela dell'ambiente può avere come soggetto titolare del diritto al risarcimento soltanto il Ministero dell'Ambiente. Signor Presidente e signori del Collegio, questo argomento, senza alcuna naturalmente punta di superbia, ma soltanto perché è in qualche modo, scusatemi la banalità, la banalità dell'argomento, ma è sancito dall'articolo 311 del Codice dell'Ambiente. Nessuno ha scoperto gran ché. Lo trovate in quella pagina che vi ho citato prima. Me lo sono detto da solo prima che arrivasse qualcun altro a dirmelo. Allora mi si dirà, scusi, Avvocato ma allora lei che cosa va cercando?

No, io vado cercando signor Presidente e signori del Collegio tutto ciò che c'è scritto nell'atto di costituzione di Parte Civile. E vado cercando signor Presidente e signori del Collegio che venga applicato il principio giurisprudenziale in virtù del quale la Suprema Corte con numerosi arresti ha stabilito categoricamente che al di là del danno ambientale inteso come lesione dell'interesse pubblico costituzionalmente garantito, l'ente territoriale non va esente dal diritto al risarcimento nel momento in cui dimostra che quelle condotte dirette a ledere l'integrità dell'ambiente hanno comunque determinato come conseguenze, hanno spiegato la loro nefasta conseguenza determinando e

provocando anche un danno diverso, di natura patrimoniale e non. E adesso vedremo anche questo aspetto che ha afflitto, che ha afflitto l'ente territoriale di natura, signor Presidente e signori del Collegio, patrimoniale e non. 2043 e 2049 del Codice Civile. E questo noi vogliamo come Regione Puglia, signor Presidente e signori del Presidente, danno patrimoniale e non. Di quale danno patrimoniale stiamo parlando? L'atto di costituzione di Parte Civile ancora una volta ci sorregge e per la verità con l'onestà intellettuale che caratterizza il mio amico Luca Sirotti, che vi ha assicurato non lo ha detto per amicizia, anche cui ha chiarito nonostante in questo processo ci vediamo come contraddittori ha chiarito anche in parte di che cosa stiamo parlando. Perché in primo luogo ve l'ha detto anche l'Avvocato Annicchiarico, Annicchiarico la Regione Puglia è intervenuta per fronteggiare il danno ricevuto da titolare di allevamenti che hanno visto l'abbattimento dei capi di bestiame. La Regione Puglia in virtù di questo e in virtù dell'inquinamento e le conseguenze quell'inquinamento in materia di miticoltura ha subito un danno alla propria economica regionale. La Regione Puglia soprattutto e questo è il tema essenziale, signor Presidente e signori del Collegio, ha visto un sostanziale importante incisivo depauperamento del proprio patrimonio perché in conseguenza delle condotte ascritte agli imputati, così come analiticamente riportato in fatto nell'atto di costituzione di Parte Civile, è dovuta intervenire con propri uomini, con propri mezzi, con propri strumenti, con la propria Finanza, signor Presidente e signori del Collegio per fronteggiare le conseguenze delle condotte asseritamente, perché siamo ancora in una fase in cui è tutto da dimostrare, ci mancherebbe altro, sono abituato

più a fare il difensore degli imputati che il difensore delle Parti Civili, quindi non perdo la mia forma mentis di garantista, di condotte asseritamente ascritte agli imputati come condotte illecite che hanno costretto i vari enti regionali, Arpa in testa, a intervenire per fronteggiare questa situazione. Allegata alla mia costituzione di Parte Civile, signor Presidente e signori del Collegio, troverete una copiosa documentazione che per ora è lì soltanto per dimostrare l'attività svolta dalla Regione. Poi dovrà essere veicolata nel fascicolo dibattimentale come prova documentale, che sta a dimostrare l'attività di cui vi sto parlando. Inoltre, signor Presidente e signori del Collegio ove cioè non bastasse la Regione Puglia, mio tramite, io personalmente ho depositato in data 6 maggio del 2016 una lista testimoniale dove ho citato come testimone il dottore Alessandro Rollo, uno dei pochi funzionari della Regione non imputati, il quale è il direttore amministrativo dell'Arpa Puglia, è quello che ha le chiavi del salvadanaio e ci verrà a dire specificamente quali sono i costi e gli oneri finanziari che la Regione ha dovuto sostenere per fare fronte alle condotte illecite ascritte agli imputati. Altro che il danno ambientale non è risarcibile. Vi ha detto l'Avvocato Sirotti, lo cito con molto piacere, che quella è una ipotesi emblematica di danno risarcibile. Non basta.

Noi vi chiediamo anche altro, signor Presidente e signori del Collegio. Vi chiediamo il (parola incomprensibile) non patrimoniale. Noi vi chiediamo il danno all'immagine della Regione Puglia. Troverete nelle articolate puntuali memorie di taluni difensori, citate più volte una sentenza che adesso, se mi date qualche istante perché come sempre avviene quando cerchi un ombrello e sta piovendo e non lo trovo mai, in questo caso io

ovviamente non trovo la sentenza a cui sto facendo riferimento. Comunque, signor Presidente è una sentenza in cui si dice che il danno all'immagine di un ente può essere risarcito soltanto nel caso in cui il soggetto autore dell'ipotesi di reato è dipendente di quell'ente. Mi correggerà l'Avvocato Vozza perché la sentenza l'ha citata lui nella sua memoria. Per darvi anche una traccia di quello adesso cui sto parlando. Presidente, sappiamo tutti, l'Avvocato Vozza molto molto meglio di me, che citare le massime avulse dai contesti e senza fare specifici riferimenti ai contenuti integrali delle sentenze può talvolta anzi molto spesso essere forviante. Allora l'esperienza quotidiana ha indotto tutti noi a andarci a leggere le sentenze quando troviamo la massima. E quando ci andiamo a leggere questa sentenza, signor Presidente, vedremo come essa è assolutamente inconferente rispetto alla fattispecie che ci occupa, perché questa sentenza è una sentenza che si pone il problema di dovere applicare una sentenza interpretazione di un getto della Corte Costituzionale, la quale era stata chiamata a deliberare in ordine alla legittimità costituzionale o meno della richiesta risarcitoria esperibile da parte della Agenzia delle Entrate in danno di un privato. C'era un soggetto imputato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che era stato chiamato a risarcire un danno in favore dell'Agenzia delle Entrate. Sul punto si poneva il problema, ma la Corte dei Conti può agire contro questo privato? Signor Presidente, abbiamo scomodato la Corte Costituzionale per arrivare a questa conclusione. La Corte dei Conti ha ovviamente un ambito giurisdizionale che anche è soggettivamente limitato. Può mai il privato andare a rispondere del proprio operato dinnanzi alla Corte dei Conti? Questa è la sentenza con cui si tende a ostacolare la richiesta

risarcitoria di danno all'immagine in favore della Regione Puglia. Ma a fronte di questa sentenza, signor Presidente, vediamo se vi è altro, magari di qualcosa di più calzante, di più efficace, di più aderente alla fattispecie che ci occupa. La domanda è retorica perché vi assicuro che c'è. Cassazione Sezione Sesta 27 maggio del 2014, numero 24619. Questa sentenza signor Presidente e signori del Collegio fa il paio e richiama, proprio nel testo della sentenza Cassazione sezione Terza, 34761, 21 giugno del 2011, cosiddetta sentenza Memmo. Non è un caso che queste sentenze siano tutte della Terza Sezione perché come tutti sappiamo è la Sezione che per competenza si occupa della materia di cui ci stiamo anche noi occupando in questo processo. Allora, mentre lì si parla di Agenzia delle Entrate, di fatture per operazioni inesistenti, tutti voi sapete, mi consentirete di ricordarlo a me stesso come talvolta ipocritamente si dice, di che si occupa questa sentenza. Questa sentenza, signor Presidente e signori della Corte, si occupa della risarcibilità del danno all'immagine in favore della Regione Lombardia per danno ambientale. È una sentenza cucita addosso alla fattispecie di cui ci stiamo occupando oggi. E conclude categoricamente asserendo che pacificamente il danno all'immagine, quindi il non patrimoniale è risarcibile in favore dell'ente Regione in caso si versi in ipotesi di reati ambientali. Perché questo? Telegraficamente. Primo perché non vi è una preclusione normativa, neanche quella dell'articolo 313 comma sette del Codice Ambiente, di dove soltanto è un elenco non tassativo ma esemplificativo. Secondo perché l'addentellato normativo con l'ordinamento penale è sicuramente l'articolo 185 del Codice Penale, e terzo perché l'addentellato normativo rispetto all'ipotesi di risarcibilità sotto il profilo civilistico è l'articolo 2059 del Codice Civile.

Allora, questa sentenza, signor Presidente e signori del Collegio richiama oltre la sentenza Memmo da me citata, richiama non una, due sentenze delle Sezioni Unite, Sentenze che vengono definite gemelle perché emesse lo stesso giorno. La 26972 e la 26975 dell'11 novembre del 2008 dove si dice che il danno non patrimoniale, ovviamente, altro non è che un danno alla lesione di interessi non collegati da valenza di natura economico/patrimoniale. Allora per ritenersi tale e quindi ritenersi risarcibile quelle sentenze delle Sezioni Unite quali requisiti richiedono che questo danno abbia? È necessario prima di tutto che si tratti da un danno da fatto illecito, e mi pare che di questo stiamo parlando in questa sede, a meno che io non abbia sbagliato indirizzo; secondo si deve trattare di casi determinati dalla Legge. Per potere parlare di danno provocato da fatto illecito è necessario che ricorrano taluni requisiti: una condotta colpevole, una lesione a un interesse meritevole di tutela, un nesso eziologico tra la condotta colpevole e la lesione dell'interesse meritevole di tutela e il danno cosiddetto conseguenza, cioè il danno derivante dalla lesione dell'interesse meritevole di tutela. Il secondo requisito sono i casi determinati dalla Legge e vi ho citato già l'articolo 185. Dopo questa noiosa e spero anche breve, però disquisizione, come si rende compatibile questi principi che la Cassazione ha elaborato proprio rispetto alla fattispecie identica a quella di cui ci stiamo occupando? Semplicissimo. Leggendo gli articoli 10 e 11 dello Statuto della Regione Puglia. Che cosa dice quella sentenza? L'ente Regioni nei confronti dei suoi consociati, nei confronti dei suoi cittadini ha una responsabilità, un compito politico istituzionale che deriva dal suo statuto. Nel caso specifico gli articoli 10 e 11 dello statuto della Regione Puglia, statuto che

troverete - ripeto - allegato al mio atto di costituzione. L'ho allegato per altri motivi, ma ovviamente nulla impedisce che venga utilizzato anche per gli scopi che vi sto illustrando in questo momento. Bene, signor Presidente e signori del Collegio, l'articolo 10 dice che la Regione tutela la qualità della vita dei cittadini e si pone come soggetto preposto alla salvaguardia delle risorse idriche, alimentari e ambientali. L'articolo 11 dice anche che la Regione si preoccupa di uno sviluppo sostenibile dell'economia anche sotto il profilo della sostenibilità rispetto alla tutela dell'ambiente. Che cosa succede? Nel momento in cui noi versiamo in ipotesi di reato di questo genere, dice quella sentenza che legittima la richiesta di risarcimento del danno all'immagine, queste condotte hanno svilito l'immagine della Regione che agli occhi dei suoi consociati appare come un soggetto che non è stato capace, che non è stato in grado di adempiere a quelli scopi ed a quegli obblighi che l'articolo 10 e 11 nel caso della Regione Puglia, la Regione Lombardia, lo statuto mi consentirete, non lo conosco, ma di quegli obblighi e di quegli scopi che quegli articoli dello statuto delegano all'ente Regione, che davanti agli occhi dei suoi consociati si è dimostrata, almeno apparentemente, incapace di adempiere a quelle funzioni che quegli articoli dello statuto le attribuiscono. Ecco la possibilità di richiedere anche un risarcimento del danno all'immagine. Risarcibilità rispetto ai contestati reati contro la Pubblica Amministrazione. Dividiamo in due categorie, signor Presidente e signori del Collegio: i reati commessi da esponenti politici della Regione Puglia e commessi altresì da soggetti che ricoprono incarichi apicali e dirigenziali all'interno dell'ente Regione. Mi pare, anzi con certezza vi posso rappresentare perché ho visto

un po' le memorie e ho ascoltato gli interventi dei difensori, nessuno dei difensori di costoro e di questo gliene va dato atto sotto il profilo del sovraffare istituzionale ha contestato la legittimazione della costituzione di Parte Civile della Regione Puglia nei loro confronti. Il problema si pone rispetto agli altri. Scusatemi io cerco di essere schematico, non ve li elenco. Si pone agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione che sono contestati a soggetti diversi, tutti naturalmente pubblici ufficiali. Emblematicamente mi riferisco al capo pp) che abbiamo sentito più volte richiamare, all'imputazione che interessa il Sindaco di Taranto, all'imputazione che interessa alti esponenti politici o funzionari di altre pubbliche amministrazioni. Il quesito, o meglio l'argomento che ci siamo visti opporre è che per tali reati l'ente Regione, insieme a altri, ma ovviamente mi occupo dell'ente Regione non avrebbe alcun titolo per chiedere un risarcimento rispetto alle condotte ascritte a quest'ultimo. Si dimentica signor Presidente e signori del Collegio sul punto, l'esistenza di due contestazioni nell'ambito del decreto che dispone il giudizio. La prima è quella del capo a) articolo 416. La seconda è quella che trovate costantemente abbinata a questi reati contro la Pubblica Amministrazione, e cioè l'articolo 61 numero due. Cioè il nesso teleologico tra queste condotte e quelle di reato ambientale che pure si trova spesso ripetuto nello stesso capo d'imputazione. Cioè tu con la tua condotta hai consentito che quelle ipotesi di reato non tanto venissero commesse come in taluni casi è avvenuto, ma venissero portate a ulteriori e più gravi conseguenze rispetto a quelle che si sarebbero avute se tu non avessi tenuto una condotta come quella che ti viene contestata nel capo d'imputazione. Allora signor Presidente, partendo dall'articolo 416 - l'ho sentito

poco fa dal collega Lojacono che sul punto si doleva, il collega che ha discusso per la Riva Fire, cioè lui faceva questo discorso; l'ammissibilità della costituzione di Parte Civile per ciò che concerne l'articolo 416... benissimo, ci ha detto, ci ha ricordato che l'ammissibilità per l'articolo 416 e sul punto non vi è contestazione per ciò che concerne la legittimità della Regione Puglia a farlo, comporta automaticamente la possibilità della costituzione per i reati fine. Allora, signor Presidente, sposando e facendo mio questo argomento che ritengo abbastanza pacifico, quali sono secondo l'impostazione accusatoria che è l'unica che in questo momento mi interessa, perché non sto discutendo il merito della causa, i reati fine indicati dall'articolo 416? Pagina cinque del mio atto di costituzione, non so dirvi la richiesta di rinvio a giudizio, fatti di corruzione, fatti di concussione, fatti di falso, fatti di corruzione in atti giudiziari, fatti abuso di ufficio. Questi sono i reati fine, signor Presidente, elencati nella contestazione di cui all'articolo 416. E quando si passa dalla contestazione quadro 416 alla contestazione contenuto, contenitore contenuto e cioè i singoli reati, noi troviamo in molti di questi reati richiamato il nesso teleologico 61 numero due, ve l'ho detto pocanzi, tra questi reati e i reati ambientali. E allora signor Presidente e signori del Collegio ancora una volta viene a supporto dei nostri argomenti la Corte di Cassazione. Menomale che esiste. Cassazione Sezione Terza. È sempre lei che ritorna come competente per materia, 21 giugno del 2011, numero 34761. Non ho massime ho solo sentenze per esteso per i motivi che vi ho detto pocanzi. Le condotte di abuso d'ufficio e di falso hanno consentito e quindi, si dà la (parola incomprensibile) alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno che non si fermasse

in tempo la devastazione ambientale. E in proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte e si spiega poi nel merito quello che è avvenuto. Che cosa voglio dire? Che la Corte di Cassazione, nessuno inventa nulla, ha ovviamente sancito il principio secondo cui non si tratta di un reato contro la Pubblica Amministrazione autonomo, una monade isolata avulsa da qualsivoglia contesto, ma è un reato contro la Pubblica Amministrazione la cui commissione, in questo momento la cui contestare è formulata in maniera tale da sottolineare la circostanza che essa ha determinato secondo un nesso di causalità, meglio un nesso eziologico, un aggravamento delle conseguenze dannose della condotta posta in essere da coloro che rispondono direttamente del reato ambientale. Un'ultima annotazione. Vi chiedo scusa, ho davvero finito. La Regione Puglia si è costituita Parte Civile anche per i reati di omicidio colposo. Si tratta di un paio di infortuni sul lavoro. Avrete modo di verificare, lo avete già fatto. Due infortuni mortali. Uno verificatosi perché è caduta la gru sul porto e l'altro di uno dei respingenti della locomotrice. Sono due.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E il terzo?

AVVOCATO S. DALOISO - No, sono due. Gli incidenti mortali sono due. Uno è della gru e l'altro è della locomotrice che ha schiacciato, purtroppo... Adesso vi dico anche i capi di imputazione. Si tratta del capo d) come Domodossola e del capo f) come Firenze. Allora, Presidente, la legittimazione della costituzione di Parte Civile della Regione Puglia riposa sulla circostanza che la Regione Puglia con legge regionale 1 del 25 febbraio del 2010 ha istituito un fondo di solidarietà con cui una tantum viene risarcito a titolo forfettario, ovviamente senza parametri categorici i familiari superstiti del soggetto che purtroppo è deceduto a causa di un incidente sul

lavoro. È questo il motivo per cui a me pare legittima la costituzione di Regione Puglia in virtù delle condotte ascritte agli imputati, perché naturalmente questa situazione, questi fatti loro contestati hanno depauperato naturalmente questo fondo a cui si è fatto riferimento. Sia pure per sommi capi e chiedendo scusa, forse per i toni anche un attimo concitati, ma anche per, dato l'orario, per tenere un po' vivo anche l'interesse di chi mi ascoltava, spero di esservi riuscito, vi chiedo il rigetto delle eccezioni proposte verso la costituzione di Parte Civile della Regione Puglia e vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei. Per lei c'è una memoria, Avvocato? Sì, è quella che ha richiamato che ha già depositato. Prego.

AVVOCATO BLONDA - Presidente, salve. Sono l'Avvocato Blonda difensore dell'Arca Jonica. Allora, io al contrario di chi mi ha preceduto, ma devo essere sincero lo devo ringraziare il collega che mi ha preceduto, perché ha trattato oralmente i due argomenti che io intendevo trattare oralmente. Cioè il tema della risarcibilità del diritto all'immagine da parte degli enti, e la questione delle richieste di esclusione delle Parti Civili che difendono gli imputati per i reati di cui ai capi p) q) e r) cioè i reati di corruzione falso ideologico come quelli di cui ai capi u) e v), cioè quelle condotte costrittive finalizzate a fare assumere un atteggiamento di favore nei confronti dell'Ilva e nello specifico a sottoscrivere a determina di autorizzazione all'esercizio di discarica di rifiuti speciali nell'area della cava Mater Grazie, e quindi hanno consentito seppure indirettamente la prosecuzione dell'attività siderurgica e il capo cc), cioè quelle concussive dalla valenza plurioffensiva che hanno agevolato l'esecuzione dei reati di cui ai a) b) c) h) i) l) m) n), quindi

hanno contribuito a arrecare i danni patrimoniali agli immobili e capo pp) condotte di abuso d'ufficio, di rivelazioni di segreti d'ufficio con i quali si è inteso favorire la famiglia Riva e l'Ilva con l'intento di consentire la commissione dei reati di cui ai capi a) b) c) h) i) l) m) mediante il rilascio illegittimo dell'AIA. Ora, questi temi io intendevo trattarli oralmente, ma il collega che, come dicevo, mi ha preceduto è stato bravo a sottolineare quale sia, quale potrebbe essere il nesso teleologico tra queste condotte e le richieste risarcitorie che provengono dagli enti con l'unica differente, Presidente, che l'ente che io difendo, l'Arca Jonica è un ente che per Legge si occupa della gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. E l'Arca Jonica intende agire solo per questo motivo, per agire, vuole agire in qualità di titolare di piena proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono stati danneggiati, che si trovano tutti nel quartiere Tamburi di Taranto e che sono stati danneggiati dai continui e permanenti sversamenti di minerali e polveri e da una quantità imponente di emissioni diffuse fuggitive e convogliate provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto. Per questo motivo l'Arca Jonica, ex istituto autonomo case popolari si è determinato a agire in questa sede. E si è costituito sin dall'udienza preliminare del 16 ottobre del 2014, proprio per la Difesa del suo patrimonio. Questo io lo volevo sottolineare affidando poi, l'elenco dei motivi per cui dal nostro punto di vista vanno rigettate tutte le richieste di esclusione che investono la già costituita Arca Jonica, perché Presidente e signori della Corte sono state sollevate una serie di eccezioni di carattere formale. Mi riferisco in particolare all'eccezione mossa dall'Avvocato Daniele Convertino, il quale ha sottolineato come non sia chiara la titolarità

in capo al commissario straordinario Teresa Pricolo che rappresenta legalmente l'ente, la titolarità a agire in questa sede come detto per la difesa degli immobili di proprietà dell'Arca Jonica che sono stati danneggiati. Ma allora noi abbiamo allegato e per una questione di comodità, visto che sono già presenti nel fascicolo del dibattimento, abbiamo allegato il decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese 642 del 20 luglio del 2005 con il quale provvedimento il commissario straordinario è stato nominato plenipotenziario, cioè ha assunto i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. E sulla base di questo provvedimento si è motivato a costituirsi Parte Civile in rappresentanza dell'Arca Jonica. Va da sé che la supposta carenza di allegazione dello statuto è del tutto strumentale, vostro onore, anche perché l'articolo 78 comma primo lettera a) del Codice di Procedura Penale, lo sappiamo ma lo ricordiamo a noi stessi quale è il suo contenuto, tra i requisiti formali della costituzione di Parte Civile a pena di inammissibilità indica le sole generalità dell'ente che si costituisce Parte Civile e le generalità del suo legale rappresentante. Ora non lo rideposito perché è già agli atti, chiaramente. La costituzione di Parte Civile è completa da questo punto di vista. Quindi, vi ho già detto che la prova della titolarità del diritto a promuovere la costituzione di Parte Civile proviene e è stata (parola incomprensibile) da questo provvedimento di nomina del Presidente della Giunta Regionale a firma del dottor Nicola Vendola, 642 del 2005. La Legge, l'articolo 31 della Legge Regionale 28 del 2000 prevede proprio questo che il commissario straordinario assuma in sé i poteri di Presidente dell'istituto autonomo case popolari e i poteri del consiglio di amministrazione. Quindi, non vi è dubbio che abbia potere nel conferimento degli incarichi. Anche

perché, signor Presidente, torno a ripeterlo l'istituto autonomo case popolari oggi Arca Jonica si occupa istituzionalmente ex lege della gestione del patrimonio immobiliare. È la sua funzione. Nel caso di specie, poi trattiamo e abbiamo chiesto anche il risarcimento degli immobili di cui l'istituto è titolare del diritto reale di proprietà, del diritto di proprietà, perché l'istituto gestisce anche immobili di enti terzi. Invece in questo caso abbiamo chiesto il risarcimento del danno degli immobili che appartengono, patrimoni immobiliari indisponibile dell'istituto, oggi Arca Jonica. Volevo fare un cenno, ma veramente rapido per non annoiarvi ulteriormente, alla eccezione che ha mosso l'Avvocato Lanucara che fa una distinzione che sinceramente ho avuto grande difficoltà anche a comprendere, tra l'autentica, la certificazione di autografia della sottoscrizione. Abbiamo allegato alla dichiarazione di costituzione di Parte Civile le procure speciali, il mandato difensivo e la procura speciale a costituirsi Parte Civile. Sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente e dal sottoscritto Avvocato, lo potete verificare agevolmente guardandovi la dichiarazione. Ma anche se così non fosse, poniamo un caso, poniamo il caso in cui non avessi sottoscritto la firma del rappresentante legale. La Corte di Cassazione. Naturalmente questo lo dico per mero (parola incomprensibile) difensivo, ma è agevole verificare che la certificazione di autografia, l'autentica della firma è presente in calce alla dichiarazione. Dicevo la Corte di Cassazione nel 2009 con la sentenza 23013 sul tema ha affermato che la sottoscrizione del difensore apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione vale a escludere la sanzione processuale della inammissibilità assolvendo alla doppia funzione di attestazione della autenticità della sottoscrizione del

danneggiato e di sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte del difensore ai sensi dell'articolo 78. Cioè questo è il caso in cui, il caso che esamina la Suprema Corte è il caso di un'ordinanza dibattimentale pronunciata dal Giudice di Primo Grado, la quale aveva dato atto che l'atto di costituzione di Parte Civile recava la sottoscrizione del difensore e basta. E questa costituisce anche l'autenticazione della firma della parte lesa sul detto atto di costituzione. Quindi, concludendo per questi motivi chiediamo che la Corte di Assise di Taranto ponga in reiezione tutte le richieste che propongono l'esclusione dell'Arca Jonica dal presente procedimento. E mi sia consentito in ultimo dire questo, Presidente: io ho sentito molti dei difensori degli imputati che hanno indicato questa sede giudiziaria come non la sede giusta per l'esercizio del diritto delle Parti Civili, di molte Parti Civili. Voglio dire è naturale che siamo in Aula dalla settimana scorsa con grande difficoltà, proprio perché c'è una copiosa presenza anche di difensori delle Parte Civile, però a parte le ragioni di opportunità questa Corte deve valutare le ragioni di diritto. E credo che in questo caso è l'articolo 24 della Costituzione che dobbiamo fare valere. Tutti hanno diritto a fare valere, a agire in giudizio per fare valere i propri diritti e interessi legittimi. Così ho concluso. Grazie. Deposito naturalmente le memorie difensive con gli allegati che vi ho citato. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Un intervento breve, e poi basta. Non più di dieci minuti. Chi vuole parlare?

AVVOCATO R. MELE - Illustre Presidente e Giudici della Corte. Avvocato Riccardo Mele nell'interesse del dottor Romandini, Luigi Romandini. Illustre Presidente, cercherò di essere estremamente sintetico anche perché so di avere il privilegio della vostra attenzione e non

voglio approfittarne anche della pazienza dei colleghi. In primo luogo mi preme sottoporre alla vostra attenzione, al vostro giudizio una questione di carattere preliminare in ordine a tutte le richieste di esclusione della Parte Civile che si sono fondate su quelle che erano le mere copie di cortesia depositate agli atti di questo Tribunale. Mi spiego molto velocemente. Molte delle questioni che sono state sottoposte e soprattutto quelle che riguardano la forma dell'atto, la formalità, l'assenza di firme e di numeri sono state effettuate violando quello che è un principio di allegazione probatoria che deve fare riferimento all'unico documento valido attraverso quale noi difensori ci costituiamo Parte Civile, che è l'atto cartaceo che depositiamo. Tutte le altre copie sono state depositate per mera forma di cortesia, perché richiesto all'epoca dal G.U.P. e dalla Cancelleria per venire incontro alle Difese che oggi non possono approfittare di questo fatto e dire sono manchevoli. Molte di quelle copie sono state depositate quando erano già stati depositati gli atti. Ci è stato chiesto scusate ci potete depositare un file word così noi lo mandiamo direttamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E non corrispondeva all'atto scritto?

AVVOCATO R. MELE - Non poteva corrispondere per un semplice motivo, perché era un venirci incontro alle Difese. Quindi, tutte devono essere rigettate perché tutte hanno fatto riferimento a un atto sostanzialmente inesistente. Perché l'unico atto esistente di costituzione di Parte Civile è quello che noi abbiamo depositato. Su quello nessuno ha posto questioni di carattere formale. Posto questo principio iniziale, sono state sottoposte alla vostra attenzione una serie abbondante di questioni in ordine alla determinatezza della costituzione di Parte

Civile. Sono di carattere generale e riguardano quasi tutti coloro che si sono costituiti e sostanzialmente, a parere modestissimo di colui che vi parla, violano quello che è un principio stabilito dalla Corte di Costituzione in materia. L'atto di costituzione di Parte Civile non è paragonabile, non è l'atto attraverso il quale si inizia una causa civile nel contenzioso civile. È un atto inscindibilmente collegato al procedimento penale. Vive insieme al procedimento penale. È strettamente collegato a una richiesta di rinvio a giudizio. È strettamente collegato al decreto che dispone il giudizio. E per questo la Corte di Cassazione con una pluralità di sentenze in materia ha detto che nel momento in cui deve essere letto, deve essere in simbiosi con lo stesso. La richiesta di generalità, a esempio, vi cito una sentenza, la 34147 del 30 aprile del 2015. È ammissibile la costituzione di Parte Civile formalizzata facendo riferimento alle generalità degli imputati di una specifica imputazione poiché i destinatari dell'azione civile sono identificabili ex actis, senza incertezze. Nel caso di specie cosa era successo? Si costituivano Parti Civili facendo riferimento contro gli imputati del reato al capo a). Lo spiega in applicazione del principio e cui una Corte ha ritenuto sufficiente una costituzione... Detto questo, anche con riferimento alla causa petendi si è chiesto addirittura che il danno fosse determinato. Si è chiesto che fosse legittimato. Ciò ormai è superato dalla Corte di Cassazione che ha detto che non è necessaria una prospettazione analitica. È sufficiente fare riferimento al capo d'imputazione e al titolo di reato perché vi è un nesso eziologico, collegato tra la costituzione di Parte Civile e di parte offesa e colui che si pone in essere. Altresì, con riferimento alla Procura speciale. Sempre la Suprema Corte di Cassazione ha detto che la

Procura speciale è di per sé sufficientemente determinata nel momento in cui dia una indicazione minima sull'oggetto per cui è conferita. È sufficiente, in breve sintesi, indicare non i singoli imputati e le generalità nella Procura speciale, ma il processo nell'ambito del quale ci si vuole costituire. Logicamente questo il più, contiene il meno. Se poi ci andiamo a costituire per i singoli reati cioè non vizia la condotta del difensore. Restringo ulteriormente. Mi è stata espressa la impossibilità di costituirsi per il reato associativo. La Corte di Cassazione sul punto ha ampiamente affermato che laddove c'è un consorzio di soggetti che si pone in essere per l'esercizio di una serie di reati, è evidente che questi hanno una efficacia nella realizzazione del reato, del reato fine maggiore. Hanno una forza coercitiva per i casi come quelli di specie che si contestano, le concussioni, molto più performante e per questo motivo non solo ci si può costituire nei confronti dei singoli autori del reato fine, ma ci si può costituire anche nei confronti di coloro che hanno posto in essere l'associazione. È stato lungamente dibattuta un'altra questione, che è quella che più mi preme, che è quella relativa al reato tentato. Secondo alcuni difensori è stato affermato che il reato tentato è un reato che non produce danno. Ora dobbiamo considerare che il reato tentato è un concetto giuridico ben definito già dalla (parola incomprensibile) universitaria e è un reato assolutamente indipendente e autonomo rispetto alla fattispecie consumata. Nasce dal connubio di due norme, l'articolo 56 e la norma di riferimento e come tutti i reati presenti nel nostro codice, disposti dal Legislatore è previsto perché soggiace come tutti al principio di offensività. Vi è un interesse, e si ritiene che quella condotta sebbene non portata a

consumazione abbia lesa e offesa quell'interesse. Lo abbia toccato. Questo è sufficiente per essere legittimati oggi qui a chiedere di costituirsi Parte Civile e chiedere eventualmente un risarcimento del danno, che poi dovrà essere provato ma è questione di merito, come è questione di merito valutare eventualmente, cosa che alcuni hanno indicato nei loro atti, che le azioni, le condotte relative al capo u), quelle che interessano il Romandini sarebbero mere beghe interne al funzionamento degli organi dirigenziali della Provincia. Concludo su un unico aspetto. È stato anche detto che l'articolo 317, anche nella forma tentata andrebbe a violare solamente l'imparzialità e il funzionamento della Pubblica Amministrazione e in quanto tale non lederebbe l'interesse del Romandini nel caso di specie. In realtà si tratta di reato plurioffensivo. Un reato plurioffensivo che tutela anche la libertà della persona che deve porre in essere le determinazioni che poi diventano determinazioni dell'ente. Né la giurisprudenza abbondantissima della Corte di Cassazione, il soggetto fisico viene individuata spesso non solo come parte offesa, ma proprio come vittima, vittima del reato, non l'ente. È il soggetto. Perché è la sua libertà che viene coartata. È la sua libertà che viene in qualche modo indotta a agire in una certa maniera o nell'altra. E è questa persona che è titolare dell'interesse anche a costituirsi Parte Civile per la tutela del danno che ha subito. Vi avevo promesso di togliervi poco tempo e così credo di avere fatto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Quando sarà esaurita tutta l'exkursus delle Parti sulle questioni che riguardano i responsabili civili, io pregherei di intervenire comunque, perché prima della pausa estiva vogliamo introitare tutte le questioni che riguardano le Parti. Le questioni successive le esamineremo, se non si

riesce a fare in tempo, ovviamente, alla ripresa. Ci vediamo domani mattina. Buona serata.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 280072

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: SIG.RA MANIGRASSO MANUELA

SIG.RA MANIGRASSO MANUELA
